

Appendice documentaria

Nota del curatore: L'autore del presente volume ha scelto di trascrivere i documenti seguendo la maggiore fedeltà possibile al testo e alla sua distribuzione sul foglio, senza sciogliere dunque le abbreviazioni, senza modificare maiuscole e minuscole, senza aggiungere punti o virgole nelle cifre numeriche se non quando riportate sull'originale, né omettere sottolineature, spazi, cancellature e altri segni. L'autore tuttavia è intervenuto a tratti sulla punteggiatura, laddove ha ritenuto opportuno agevolare la lettura. Si riporta di seguito la nota originale già presente nella tesi di dottorato dell'autore, con minime modifiche lessicali.

Nota dell'autore: "Si è scelto di rivisitare la trascrizione originale, aggiungendo o modificando sia la punteggiatura sia gli accenti. Le parentesi quadre all'interno del testo possono significare: un'aggiunta dello scrivente (nel caso in cui all'interno non vi sia un corsivo); un'interpretazione dell'autore [del presente volume] di quanto appare nel testo originale (nel caso in cui invece sia scritto in corsivo); e infine un testo mancante o illeggibile (nel caso in cui fossero presenti punti sospensivi). In presenza di un trattino basso _ vi è una omissione volontaria dello scrivente che lasciò in bianco lo spazio sul documento originale."

1. Tavola degli stemmi gentilizi dei proavi di Livio I Odescalchi

ASRm, Fondo Odescalchi, busta IV.D.6, n. 4




Fig. 3: Stemma di Livio Odescalchi. ASRm, Fondo Odescalchi, busta IV.D.6, n. 4. © Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, autorizzazione n. 1498 del 10.5.2021.

2. Stati d'anime, 1658–1681

ASVRm, Parrocchia Santa Maria in Campitelli, Stati d'anime 1658–1681¹

[1658]

fol. 3r

In platea S. Mariae in Campitello, et in via, qua pergitur ad S. Catharinae de Rosa
ex una parte, et ex alia, qua pergitur ad plateam vulgo Margana d.am in palatio
Illustrissimi DD. Marchionis Patritij habitant

Eminentiss.us, et Rdiss.us D.us Benedictus S. Romanae Eccl.ae Cardinalis Odescalchus
Sacerdos

Illustriss.us, et Rdiss.us Dom.us N. Gherri Episcopus Cerviensis Sacerdos

Illustriss.us Dom.us Marcus Antonius Odescalchus Sacerdos

Reverendus D.us Franciscus Maria Alice Caudatarius

Reverendus D.us Hijacinthus De Orosio – Capellani Sacerdos

R. Dom.us Ioannes Pucci – Capellani Sacerdos

R. Dom.us Ioannes Battista Silva – Capellani Sacerdos

Chr. C. – Dom.us Camillus Mugiaschi

Chr. C. – Dom.us Ioseph Crisendi

Chr. C. – Dom.us Felix Bonafede

Chr. C. – Dom.us Sanctes Flamma

Chr. C. – Dom.us Carolus Antonius de Prosperis

Chr. C. – Dom.us Franciscus Ciceri

Chr. C. – Franciscus Peretti

Chr. C. – Carolus Antonius Beretta

Chr. C. – Franciscus Arteria

Chr. C. – Franciscus Vichi

Chr. C. – Ioannes Battista Rossi

Chr. C. – NN. Cocchiero Auriga

Chr. C. – Carolus Bolinus Auriga

Chr. C. – Ludovicus Cascioli

Chr. C. – Ioannes famulus Ill.is Dom.i Episcopi de Cervia

¹ Nota dell'autore: l'anno 1663 risulta incompleto, per questo non è stato riportato nella trascrizione; tutti gli elenchi (che venivano elaborati in prossimità della Pasqua) dal 1658 potrebbero essere incompleti.

[1659]

fol. 12v

In eadem platea S. Mariae in Campitello in aedibus conductis ad Illustriss. D.

Marchione Patritio habitant

Eminentiss.us, ac R.diss.us D. Benedictus S. R. E. Cardinalis Odescalchi Sac.

Adm. R. D. Marcus Antonius Odescalchi Sac.

R. D. Franciscus Maria Alice

R. D. Hyacinthus de Orosio Sacerd.

R. D. Ioannes Pucci Sacerc.

Chr. C. – R. D. Ioannes Battista Sylva

Chr. C. – D. Camillus Mugiaschi

Chr. C. – D. Ioseph Grisendi

Chr. C. – D. Foelix Bonafides

Chr. C. – D. Sanctes Flamma

Chr. C. – D. Franciscus Ciceri

Chr. C. – Augustinos Conca

Chr. C. – Franciscus Peretti

Chr. C. – Carolus Franciscus Beretta

Chr. C. – Franciscus Arteria

Chr. C. – Franciscus Vichi

Chr. C. – Ioannes Battista Rossi

Chr. C. – Ludovicus Cascioli

Chr. C. – Carolus Bolinus Auriga

fol. 13r

Chr. C. – Lucas N. Auriga

Chr. C. – Dominicus Castagna

[1660]

fol. 22v

In eadem platea S. Mariae in Campitello in aedibus conductis ab Ill.o D. Marchione

Patritio habitant

Emin.us ac Rdiss.us D. Benedictus S. R. E. Cardinalis Odescalchi Sacerdos

Illustriss.us D. Marcus Antonius Odescalchi Sacerd.

R. D. Franciscus Maria Alice Sacerdotes

R. D. Hyacinthus de Orosio Sacerdotes

R. D. Ioannes Pucci Sacerdotes

R. D. Ioannes Battista Sylva Sacerdotes

Chr. C. – D. Camillus Mugiaschi
Chr. C. – D. Ioseph Grisendi
Chr. C. – D. Foelix Bonafides
Chr. C. – D. Sanctes Flamma
Chr. C. – D. Carolus Antonius de Prosperis
Chr. C. – Franciscus Peretti
Chr. C. – Carolus Franciscus Beretta – Famuli
Chr. C. – Franciscus Arteria – Famuli
Chr. C. – Franciscus Vichi – Famuli
Chr. C. – Ioannes Batt.a Rossi – Famuli
Chr. C. – Ludovicus Cascioli – Famuli
Chr. C. – Carolus Bolinos Auriga
Chr. C. – Lucas N. Auriga
Chr. C. – D. Dominicus Castagna Clericus

[1661]

fol. 32v

Card. Benedetto Odescalchi sacerdote
Ill. D. Marco Antonio sacerdote
R. D. Francesco Maria Alice sacerdote
R. D. Giovanni Pucci sacerdote
R. D. Carlo Vettone sacerdote
D. Camillo Mugiascha chierico
Chr. C. – D. Giuseppe Grisenti chierico
D. Domenico Castagna
D. Felice Bonafede

fol. 33r

D. Giuseppe Sances Flamma
D. Carlo Antonio de Prosperis
Ludovico Ferni
Giovanni Battista Rossi
Francesco Arteria
Carlo Francesco Beretta
Francesco Vighi
Ludovico Cascioli
Carlo Borsaga
Gabriele Vignola
Luca N. auriga

[1662]

fol. 43v

Em. e R. D. Card. Benedetto Odescalchi sacerdote

Ill. D. Marco Antonio Odescalchi sacerdote

R. D. Francesco Maria Alici sacerdote

R. D. Carlo Vettone sacerdote

Chr. C. – D. Camillo Mugiascha chierico

Ludovico Ferni

D. Giuseppe Grisenti chierico

D. Giuseppe Sanctes Flamma

D. Felice Bonafede

D. Carlo Antonio de Prosperis

fol. 44r

Giovanni Battista Rossi

Francesco Arteria

Gabriele Vignola

Carlo Francesco Berretta

Francesco Vichi

Ludovico Cascioli

[1664]

fol. 68r

Em. e R. Card. Benedetto Odescalchi sacerdote

Ill. D. Marco Antonio Odescalchi

Carolus Vettone sacerdote

Giovanni Battista Pucci sacerdote

D. Camillo Mugiasca chierico

fol. 68v

Chr. C. – Giuseppe Grisenti Rom.

D. Giuseppe Sanctes Flamma

D. Foelix Bonafede

D. Carlo Antonio de Prosperis

D. Carlo Maiocchi chierico

D. Giuseppe Riva comensis

Francesco Arteria

Gabriele Vignola

Carlo Francesco Berretta

Francesco Vichi
Ludovico Cascioli
Carlo N. famulus
Francesco N. famulus
Iulius Clerici Pap.
Petruscomes Causi firmanus

[1665]

fol. 81r

Card. Benedetto Odescalchi
Marco Antonio Odescalchi
R. D. Giacinto D'Orosio sacerdote
R. D. Francesco Maria Alice sacerdote
R. D. Giovanni Pucci sacerdote
Michele Angelo Boldini sacerdote
D. Camillo Mugiaschi
D. Giuseppe Crisendi +
D. Giovanni Riva
D. Felice Bonafede
D. Sanctes Flamma
D. Carlo Antonio Prosperi
D. Carlo Maiocchi
Francesco Arteria
Francesco Vichi
Carlo Francesco Beretta
Gabriele Vignola
Giovanni Caroletta
Luca Savij
Hyeronimus N.
Petrus Comes
Hijeronimus N.

[1666]

fol. 90r

Card. Benedetto Odescalchi
Ill. D. Marco Antonio Odescalchi
R. D. Francesco Maria Alice sacerdote

R. D. Giovanni Pucci sacerdote
R. D. Michele Angelo Boltrini sacerdote
Ill. D. Camillo Mugiaschi
D. Giuseppe Riva
D. Felice Bonafede
D. Sanctus Flamia
D. Carlo Antonio Prosperi
D. Carlo Maiocchi
Francesco Arteria
Francesco Vichi
Carlo Francesco Berretta
Gabriele Vignola
Giovanni Caroletta
Luca Savij
Hyeronijmus N. Petrus Comes Hieronymus N.

[1667]

fol. 96v

Card. Benedetto Odescalchi
Ill. D. Camillo Mugiasca
R. D. Giacinto Orosio sacerdote
D. Giuseppe Crisendi
D. Giovanni Riva
D. Felice Bonafede
D. Francesco Maria Alice sacerdote
R. D. Giovanni Pucci sacerdote
R. D. Michele Angelo Boltrini sacerdote
D. Sancti Flamma
D. Carlo Antonio Prosperi
D. Carlo Maglocchi

fol. 97r

Francesco Arteria, Francesco Vichi, Carlo Francesco Berretta, Gabriele Vignola, Luca Spechetti, Luca Savij, Ioannes Mazoleni, Pier Corti, Francesco Belframini, Antonio Sambichetti

[1668]

fol. 103 v

Card. Benedetto Odescalchi

Ill. mus D. Marcus Antonius Odescalculus Comensis filius q.m Thomae An. 48 sacerdos

Ill. D. Camillo Mugiasca

R. D. Giacinto D'Orosio sacerdote

D. Giuseppe Grisenti

D. Giovanni Riva

D. Felice Bonafide

D. Francesco Maria Alice sacerdote

R. D. Giovanni Pucci sacerdote

R. D. Michele Angelo Boltrini sacerdote

D. Sanctes Flamma

D. Carlo Antonio Prosperi

D. Carlo Magliocchi

Francesco Arteria, Francesco Vichi, Carlo Francesco Berretta, Gabriele Vignola, Luca

Spechetti, Luca Savij, Giovanni Mazoleni, Pier Corti, Francesco Beltramini

fol. 104 r

Antonio Sambichetti

D. Giuseppe Mugiasca

[1669]

fol. 110 v

Card. Benedetto Odescalchi

Marco Antonio Odescalchi 49 anni sacerdote

Ill. D. Camillo Mugiasca

R. D. Giovanni D'Orosio sacerdote

D. Giuseppe Grisenti

D. Giovanni Riva

D. Felice Bonafide

D. Francesco Maria Alice sacerdote

R. D. Giovanni Pucci sacerdote

R. D. Michele Angelo Boltrini sacerdote

D. Sanctes Flamma

D. Carlo Antonio Prosperi

D. Carlo Magliocchi

Francesco Arteria, Francesco Vichi

fol. 111r

Carlo Francesco Berretta, Gabriele Vignola, Luca Spechetti, Luca Savij, Giovanni Mazoleni, Pier Corti, Francesco Peltramini, Antonio Sambichetti, D. Giuseppe Mugiasca

[1670]

fol. 117v

Casa 4. Odescalco
Emin.mo Sig.r Card. Benedetto Odescalchi
Sig.r D. Marc'Antonio Odescalchi sace.e
S. D. Iacinto d'Orosio sac.e
S. D. Gio. Pucci sac.e
S. D. Michel Angelo Boldrini sacr.e
S. D. Camillo Mugiaschi
Felice Bonafede
S. Giovanni Riva
S. Carl'Antonio Prosperi
Francesco Arteria
Francesco Vichi
Rocco portasedia
Carlo Tedalsi
Luca Savi

fol. 118r

Carlo aiutator di Cucina
Carlo scopatore
Fran.co garzone di stalla

[1671]

fol. 122r

Casa 4 Odescalchi Patritij
Card. Benedetto Odescalchi
S. Camillo Mugiasca
D. Giacinto Orosio
S. Giovanni Riva
S. Felice Buonafede
D. Francesco Maria Alice
D. Giovanni Pucci

D. Michele Angelo Boldrini
Santi Fiamma
Carlo Antonio Prosperi
Francesco Vichi
Giovanni Tosi
Francesco Artoria
Rocco portasedie
Carlo Rossi
Benedetto 2.° coco
Carlo scopatore
Francesco garzone di stalla
Francesco servitor del signor Camillo
S.r Bartolomeo Medico dell'hospedale di Santa Galla

[1672]

fol. 125v

Card. Benedetto Odescalchi

fol. 126r

S. Camillo Mugiasca
D. Giacinto d'Orosio
Giovanni Riva
Bartolomeo Mangatti
D. Francesco Maria Alice
D. Giovanni Pucci
D. Michele Angelo Boldrini
Santi Flamma
Carl'Antonio Prosperi
Francesco Artaria
Giovanni Tosi
Rocco portasedie
Carlo Rossi
Luca Savi
Giuseppe 2.° coco
Carlo scopatore
Giacomo garzone di stalla
Francesco ser.

[1673]

fol. 130r

Card. Benedetto Odescalchi

S. Camillo Mugiaschi

D. Giacinto d'Orosio

D. Francesco Maria Alice

D. Giovanni Pucci

D. Michele Angelo Boldrini

S. Giovanni Riva

S. Bartolomeo Mangati

S. Santi Fiamma

S. Carlo Antonio Prosperi

servitori Francesco Artaria, Giovanni Tosi, Roco portasedia, Carlo Rossi, Luca Savi,
Giuseppe Scopatore, Carlo Cuoco, Iacomo garzone di stalla

[1674]

fol. 134v

Card. Benedetto Odescalchi

S. Camillo Mugiaschi

S. Giovanni Riva

S. Pietro Giovanni Bernardi

S. Bartolomeo Manegatti

S. D. Francesco Maria Alice

S. D. Giovanni Pucci sacerdoti

S. D. Michel Angelo Boldrini sacerdoti

S. Santi Fiamma

S. Carlo Antonio Prosperi

Gabriel Vignola, Francesco Vichi, Domenico Benedettorio, Giovanni Tosi, Francesco
Arteria, Carlo Rossi, Roberto Sala (parafrenieri)

M.ro Ugo Cuoco, Giuseppe 2.° Cuoco, Carlo scopatore, Iacomo garzone di stalla

[1675]

fol. 139r

Card. Benedetto Odescalchi

S.r D. Livio Odescalchi Nepote

S. Tomaso Odescalchi

S. Camillo Mugiaschi
S. Giovanni Riva
S. Abbate Pellegrini
S. Pietro Giovanni Bernardi
S. D. Francesco Maria Alice, S. D. Giovanni Pucci, S. D. Michelangelo Boldrini
(Sacerdoti)
S. Santi Fiamma, S. Carlo Antonio Prosperi (Aiutanti di Camera)
Francesco Vichi, Giovanni Tosi, Francesco Arteria, Carlo Rossi, Rocco portasedia,
Roberto Scala (servitori)
M.ro Ugo primo cuoco, Giuseppe 2.° cuoco, Carlo scopatore

[1676]

fol. 144r

Card. Benedetto Odescalchi
Ill.mo S. D. Livio Odescalchi Nepote
S. Camillo Mugiaschi, S. Giovanni Riva, S. Girolamo Pellegrini, S. Francesco Gavedoni,
S. Pietro Giovanni Bernardi, S. Bartolomeo Manegatti (gentilhuomini)
S. D. Francesco Maria Alice, S. D. Giovanni Pucci, S. D. Michel Angelo Boldrini
(sacerdoti)
S. Santi Fiamma, S. Carlo Antonio Prosperi, S. Martino (Aiutanti di Camera)
Francesco Iacomacci, Francesco Vichi, Giovanni Tosi, Francesco Arteria, Luca Savi
(parafrenieri)
M.ro Ugo cuoco, Claudio cuoco, Carlo scopatore

[1677]

fol. 148v

Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Don Livio Odescalchi
S. Tomaso Odescalchi
S. D. Camillo Mugiaschi
S. D. Pietro sacerdote
S. D. Giuseppe, fratello, sacerdote
S. Martino, cameriero
Giovanni servitore
Francesco servitore

[1678]

fol. 152v

Livio Odescalchi

fol. 153r

Ill. e R. S. D. Camillo, figlio del q. Livio Mugiaschi An. 39

S. D. Pietro Chiapponi da Parma, An. 40 sacerdote

S. D. Giuseppe figlio del q. Giovanni Vidarij da Como, An. 27 sacerdote

S. R. Martino fratello, An. 47

Abondio Galli da Como

Giovanni Vagli milanese, An. 34

Giovanni Castiglioni milanese, An. 37

[1679]

fol. 158r

Livio Odescalchi figlio del q. Carlo, An. 21

Ill. e R. S. D. Camillo Mugiaschi

S. D. Pietro Ciapponi parmigiano, An. 40 sacerdote

S. D. Giuseppe figlio del q. Giovanni Viridarij da Como, An. 28 sacerdote

S. Martino fratello del sudetto An. 48

Abondio Galli da Como

Giovanni Dagli milanese, An. 35

Giuseppe Castiglioni milanese, An. 40

[1680]

fol. 162v

Livio Odescalchi

Ill. e R. S. D. Camillo Mugiaschi, S. D. Pietro Chiapponi (sacerdoti)

S. D. Candido Cassini

S. D. Giuseppe Vidarij

S. Martino Vidarij

Angelo Chiavelloni

Giovanni Galanti milanese

Giovanni di Melchior Baij, An. 40

Dioniso Turriani da Como

Giustiniano Chiapponi

Felice An. 15

Francesco Belcacchia milanese
Tomaso del q. Domenico Mancini da Forlì grande, An. 40
Lorenza moglie romana, An. 30

[1681]

fol. 167v

Livio Odescalchi
Camillo Mugiaschi
Pietro Chiaponi
Andrea C[...]sini
Giuseppe Vidarij
Martino Vidarij
Angelo Chiavelloni
Giovanni Galanti milanese
Giovanni di Melchior Baij An. 40
Dionisio Turriani da Como

fol. 168r

Giustiniano Chiaponi
Felice An. 15
Francesco Belcacchia milanese
Tomaso Mancini an. 40
Lorenza moglie romana an. 30

3. Stati d'anime, 1682–1694

ASVRm, Parrocchia Santa Maria in Campitelli, Stati d'anime 1682–1689²

[1682]

fol. 22v

Palazzo de Sig.ri Altieri sulla Piazza di Campitelli affittato al Prencipe Odescalchi
Ecc.mo Sig.r D. Livio Odescalchi
Sig.r Dom.co Paravicini M.ro di Camera
D. Pietro Chiapponi sacerdote

2 L'intervallo del fondo è 1682–1689, ma gli anni trascritti arrivano fino al 1694.

Sig.r Can.co Cavelli Caniva sacerdote

D. Giuseppe Vidario sacerdote

Sig.r Martino Vidario M.ro di Casa

Sig.r Angelo Chiavelloni

Sig.r Franc.o Maria Porta

Sig.r Gio. romano

fol. 23r

Sig.r Sisinio Torriani

Sig.r Gio. Batt.a Cingolani

Giovanni Cataldi Decano Staffieri

Giovanni Tosti Staffieri

Michel'Angelo Molarà Staffieri

Gio. Battista Bai Staffieri

Abondio Galli Staffieri

Antonio Porta Staffieri

Felice Vita Staffieri

Tomaso Manerini Staff.ri

Francesco servitore del M.ro di Camera

Nella stalla e rimessa del sud.o Principe Odescalchi

Tomaso Mancini Cocchieri fig.o del q. Dom.co da Forlì An. 46

Lorenza sua moglie fig.l.a di Giuliano Romana, An. 36

[1683]

fol. 45r

Livio Odescalchi

Domenico Paravicini Maestro di Camera

Pietro Chiapponi sacerdote cappellano

Canonico Cavelli Cartiva sacerdote

Martino Vidario Maestro di Casa

Angelo Chiavelloni

Francesco Maria Porta

Giovanni Romani

Sisinio Torriani

fol. 45v

Giovanni Battista Cingolani

Giovanni Cataldi Decano Staffieri

Giovanni Totti Staffieri

Michel'Angelo Molata Staff.re
Giovanni Battista Baij Staff.re
Antonio Porta Staff.re
Felice Vita Staff.re
Tomaso Masserini Staff.re
Francesco Ser.re del M.ro di Camera
Nella rimessa del Sig.r Prencipe Odesc.o
Tomaso Machini An. 47
Lorenza sua moglie romana figliola di Giuliano, An. 37

[1684]

fol. 74 v

Livio Odescalchi
Domenico Paravicini Maestro di Camera
Pietro Chiapponi Sacerdote cappellano
Canonico Cavelli Castiva sacerdote
Martino Vidario Maestro di Casa
Angelo Chiavelloni
Francesco Maria Porta
Giovanni Romani

fol. 75 r

Sisinio Torriani
Giovanni Battista Cingolani
Cataldi Decano Staffieri
Michel'Angelo Molara Staff.re
Giovanni Battista Baij Staffieri
Antonio Porta Staffiere
Felice Vita Staffiere
Tomaso Marserini Staffiere
Francesco Servitore del M.ro di Camera

[1685]

fol. 101 r

Principe Livio Odescalchi An. 28
Domenico Paravicini milanese An. 34
Pietro Chiapponi parmigiano sacerdote cappellano An. 43
Giustiniano Chiapponi sacerdote fratello del suddetto An. 29

Candido Cassina comasco Canonico sacerdote di An. 31
Francesco Maria Porta sargente maggiore da Como An. 44
Angelo Chiavelloni da Rieti An. 56
Martino Viridarij comasco Maestro di Casa An. 55
Canonico Giovanni Romani comasco An. 18
Giuseppe Romani fratello suddetto An. 13
Sisinio Torriani comasco An. 34
Cataldi staffiere Decano milanese An. 49
Giovanni Battista Bajj milanese staffiere An. 43
Francesco servitore del Maestro di Camera milanese An. 34
Giolamo servitore del Canonico Cassini romano An. 29
fol. 101v
Bernardo servitore del Canonico Chiapponi d'Urbino An. 37
Domenico servitore di Martino svizzero An. 21
Giuseppe aiutante di cucina svizzero An. 24

[1686]

fol. 127r
Livio Odescalchi an. 28
Domenico Paravicini milanese Maestro di Camera an. 35
Pietro Chiapponi di Parma sacerdote an. 44
Giuliano Chiapponi sacerdote fratello del suddetto an. 30
Canonico D. Candido Cassina comasco sacerdote an. 32
fol. 127v
Giuseppe Vidarij comasco sacerdote an. 32
Canonico Giovanni Romani comasco an. 19
Giuseppe romani fratello suddetto an. 14
Martino Vidarij comasco Maestro di Casa an. 56
Francesco Maria Porta sergente maggiore comasco an. 45
Angelo Chiavelloni da Rieti Aiutante di Camera an. 57
Sisinio Torriani comasco an. 35
Cataldi Palaf.re Decano milanese an. 50
Giovanni Battista Bajj milanese staffiere an. 44
Francesco servitore del Maestro di Camera milanese di an. 35
Giolamo servitore del Canonico Cassina romano an. 30
Bernardo servitore del canonico Chiapponi d'Urbino an. 38
Domenico servitore del sig.r Martino svizzero an. 22
Giuseppe Aiutante di Cucina an. 25

[1687, 10 aprile]

fol. 154v

Livio Odescalchi an. 29
Domenico Paravicini milanese Maestro di Camera an. 36
Pietro Chiapponi di Parla sacerdote an. 45
Giuliano Chiapponi sacerdote fratello del sudetto an. 31
Canonico D. Candido Cassina comasco sacerdote an. 33
Giuseppe Vidarij comasco sacerdote an. 33
Giuseppe Romani comasco an. 15
Martino Vidarij comasco Maestro di Casa an. 57
Francesco Maria Porta comasco an. 46

fol. 155r

Angelo Chiavelloni da Rieti aiutante di Camera an. 58
Sisinio Torriani comasco an. 36
Giovanni Cataldi milanese Decano an. 51
Giovanni Battista Bajj milanese staffiere an. 45
Battistino Mariano milanese lacché an. 29
Iacomuccio aiutante cucina milanese an. 18
Francesco servitore del Maestro di Camera milanese an. 36
Girolamo servitore del Canonico Cassina an. 31
Bernardo servitore del Canonico Chiapponi d'Urbino an. 39
Domenico svizzero servitore del Sig. Martino an. 23
Giuseppe aiutante di cucina an. 26

[1688, 3 aprile]

fol. 172v

Livio Odesalchi an. 29
Domenico Paravicini milanese Maestro di Camera an. 36
Pietro Chiapponi di Parma sacerdote an. 45
Giustiniano Chiapponi sacerdote an. 31
Canonico D. Candido Cassina comasco sacerdote an. 33

fol. 173r

Francesco Maria Porta comasco an. 46
Angelo Chiavelloni da Rieti aiutante di Camera an. 58
Sisinio Torriani comasco an. 36
Giovanni Battista Bajj milanese staffiere an. 45
Girolamo servitore del canonico Cassina an. 31

Bernardo servitore del canonico Chiapponi d'Urbino an. 39
Domenico svizzero an. 23
Giuseppe aiutante di cucina an. 26
Girolamo Grilli
Bartolomeo Bianchini
Cesare
Curtio Ferri

[1689]

fol. 192 v

Livio Odescalchi an. 30
Domenico Paravicini milanese Maestro di Camera an. 37
Pietro Chiapponi di Parma sacerdote an. 46
Giustiniano Chiapponi sacerdote an. 34
Francesco Maria Porta comasco an. 47
Angelo Chiavelloni da Rieti aiutante di Camera an. 59
Canonico D. Candido Casini comasco sacerdote an. 34
Giovanni Battista Bajj milanese staffiere an. 46
Girolamo servitore del canonico Casini an. 32
Bernardo servitore del canonico Chiapponi d'Urbino an. 41
Curtio Ferri

[1690]

fol. 212 v

Livio Odescalchi an. 31
Domenico Paravicini milanese Maestro di Cammera an. 38
Canonico Don Candido Casini comasco sacerdote an. 35
Pietro Chiapponi da Parma sacerdote an. 47
Giustiniano Chiapponi sacerdote an. 35
Francesco Maria Porta comasco an. 48
Angelo Chiavellone da Rieti aiutante di Camera an. 60
Giovanni Battista Bajj milanese staffiere an. 47
Girolamo servitore del canonico Casini an. 33
Bernardo servitore del canonico Chiappone d'Urbino an. 41
Curtio Ferri
Giuseppe Vidarij sacerdote [aggiunto da altra mano]

[1691, 4 aprile]

fol. 229r

Livio Odescalchi an. 32
Domenico Paravicini Maestrod i Camera an. 39
Filippo Porta comasco an.
Maggior Francesco Maria Porta comasco an. 49
Pietro Chiapponi segretario sacerdote an. 48
Giustiniano Chiapponi sacerdote an. 36
Giuseppe Vidutio cappellano sacerdote an.
Giulio Ferrari cappellano sacerdote parmigiano an.
Martino Vidario Maestro di Casa an.
Angelo Chiavelloni Scalco an.
Alessandro Rossi Trinciante an.
Giovanni Francesco Palma Aiutante di Camera an.
Florido Biritio Aiutante di Camera an.

fol. 229v

Giuseppe Signoretti Aiutante di Camera an.
Michel'Angelo Berti Aiutante di Camera an.
Sisinio Torriani Pittore an.
Giovanni Baio Parafreniero an.
Francesco Antonio Amati lacché an.
Cesaretto Pianetti lacché an.
Giosepe d'Isimbardi lacché an.
Stalla
Domenico Tenesini Cavalcante an.
Pietro Borghinone Cavalcante an.
Francesco Guerrieri 3.° Cavalcante an.
Nicola di Nicola Garzone di stalla an.
Pietro di Nicola Garzone an.
Oratio Scolari d.o il Rosso Garzone an.
Francesco Rabus Borghinone Garzone an.
Cucina
Gio. Batt.a Colombo 2.° cuoco an.
Giovannino dà Como Garzone an.
Curtio Ferri scopatore an.
NN. Servitore del S.r D. Pietro Chiapponi an.
NN. Servitore del S.r Canonico Cassino an.

NN. Servitore del S.r Angelo Chiavelloni an.

NN. Giovine del S.r Sisinio Torriani an.

[1692, 20 marzo]

fol. 249r

Livio Odescalchi an. 33

Domenico Paravicini Maestro di camera an. 40

Francesco Pelegrini

Maggiore Francesco Maria Porta comasco an. 50

fol. 249v

Canonico D. Candido Cassina sacerdote

Canonico D. Pietro Chiapponi segretario, sacerdote an. 49

D. Giustiniano Chiapponi sacerdote

D. Giuseppe Maria Vidari sacerdote

D. Giulio Ferrari sacerdote

Angelo Chiavelloni, Martino Vidari, Florido Britij, Giovanni Carlo Mariotti, Sisinio Torriani

Giovanni Baio, Cesare Pianetti, Giuseppe Ghinelli (Palafrenieri)

Giuseppe Isimbardi, Moro

Girolamo Malazzini servitore del S. Domenico Paravicino

Domenico Scotti servitore del S. Pelegrini

Girolamo Grilli servitore del S. Canonico Cassina

Fabrizio Cignoni servitore del S. D. Giustiniano Chiapponi

Vastiano Ricci servitore del S. Angelo Chiavelloni

Domenico Arigoni servitore del S. Martino Vidari

Giovannino Colombo sottococo

[1693]

fol. 268v

Livio Odescalchi an. 34

fol. 269r

Domenico Paravicini Maestro di Camera an. 41

Maggiore Francesco Maria Porta comasco an. 51

Canonico D. Candido Casini sacerdote

Canonico D. Pietro Chiapponi segretario sacerdote an. 50

D. Giustiniano Chiapponi sacerdote

D. Giulio Ferrari sacerdote

Angelo Chiavelloni
Florido Brizij
Sisinio Torriani
Giovanni Baio Palafreniere
Cesare Pianetti Palafreniere
Giuseppe Ghinelli Palafreniere
Giuseppe Isimbardi Moro
Girolamo Malazzini servitore di Domenico Paravicini
Girolamo Grilli servitore del Canonico Casini
Bastiano Ricci servitore di Angelo Chiavelloni
Giovannino Colombo sottococo

[1694]

fol. 273r

Domus 3,a

In Palatio Ill.mi D.ni Marchionis Patritij posito in eadem Platea S. Mariae in
Campitello nullus adhuc inhabitat, postquam ab eo discessit Ex.mus Princeps D.
Livius Odescalchi

4. Stati d'anime, 1694–1697

ASVRm, Parrocchia Santissimi XII Apostoli, Stati d'anime 1694–1699

[1694]

fol. 19r

Palazzo del Sig.r Princ. D. Livio
Garzoni alla stalla
Claudio Griboni borgognone an. 22
Nicola di Nicola milanese an. 35
Pietro di Nicola milanese an. 23
Claudio Accoretti borgognonef. di Par. an. 35
Giuseppe Sibaldi moro an. 18
Fedinando p.o cucchiere Leonardi rom.o an. 43
Antonio Tosarelli bolognese an. 24
Pietro Gogi borgognone an. 25
Giovanni Sartorelli milanese f. di Par an. 35

Biagno Pazzagli dà Città di Castello an. 35
Al Giardino
Simone Piselli fiorentino an. 45
Apollonia cons. an. 40 [seguono i figli]
Geltruda an. 16
Domenico an. 14
Francesco an. 12
Nerina? an. 9
Antonio Francesco Maria an. 5
Agnesa an. 3
Giuseppe mesi 01
Habitatione p.a
Giovanni Battista milanese ser. an. 31
Teresa cons. milan. an. 31
[seguono i figli]
Alessandro an. 10
Bernardino an. 4
Ambrogio an. 3
Filippo an. 2
Dati nella lista cinquanta cinque

[1696–1697]

fol. 126r

Alla Piazza di SS. Apostoli
Palazzo dell'Ecc.mo Sig.r Pri.pe D. Livio
Famiglia
Sig.r Francesco Mari Costantini
Maggior Francesco Maria Porta
D. Pietro Chiapponi
Cesare Quintilli
Martino Vidario
Angelo Chiavelloni
Alessandro Rossi
D. Giulio Proli
D. Antonio Medina
Bartolomeo Salvoni
Francesco Zarbi

Pasqualino Tripoli
Andrea Arnini
Francesco Maria Piersanti
Michele Mancini
Vincenzo Catelli
Paolo Bevilacqua
Aggitanti di Camera
Francesco Antonio Fontana
Pietro Vagni
Giuseppe Mariotti
Antonio Civili
Nicola Mariani
Sisinio Torriani
Michel'Angelo Berti
Silvestro Boschetti
Francesco Spina
Carlo Pica
Domenico Ziobi
Giovanni Colomro
Angelo Cardillo Decano
Gio. Batt.a Bosso sotto Decano
Giovann Bai
Giuseppe Maria Moiana
Francesco Maria Sorci
Gio. Batt.a Franciotti
Salvator Testa
Giuseppe Sinibaldi
Bartolomeo Raimondi
Francesco Lodigiani
Alla Pia
fol. 126v
Alla Piazza di SS. Apostoli
Biagio Pazzaglia 2.° Cucchiero an. 38
Pietro Ziacchetti 3.° an. 24
Tomaso Mancini 4.°
Pietro Cavalgante Borgog.ne an. 28
Giuseppe Sinibaldi moro cavalc. An. 21
Petrino di Nicola cavalcante an. 26

Dionisio di Marco cavalc.

Pietro Belloni an. 42

Carlo Stocchi an. 25

Giovanni Grundini an. 24

Carlo Petronio an. 24

Claudio Evr

Archangelo d'Angeli

Giacomo Piccini

Habitanti sopra verso S.a M.a in Via Lata

Teresa Ved.a q.m Gio. Batt.a Mariani an. 34

Ambrogio figlio an. 6

2.a porta

Sig.r Michel'Angelo Nera compot.a an. 50

Olimpia ved.a q.m Pierfran.co Bet. An. 62

Giardinero

Simone Piselli an. 48

Appollonia cons. an. 43

Figli

Domenico an. 17

Francesco fuori an. 15

M.a Madalena an. 12

Antonio Francesco Maria an. 8

Agnesa an. 6

Gioseppe an. 3

2.a Fam.

Antonio Petrotti an. 28

Geltruda cons. an. 19

Francesco fratello d'Antonio an. 24

Habit.ne

Sig.r Andrea Borgonzoni p.a comp.ta an. 30

Francesco Papis ser. an. 32

Habit.ne

Madalena Ved.a q.m Felice Lepantini serva del Sig.r Ang. Chiavelloni an. 41

fol. 127r

Al vicolo de Mancini sott'il Ponte

Domus 33

[...]

3.a Fam.

Ferdinando Ved.o p.o cocch.o del P. D. Livio an. 51

Figli

Vittoria an. 18

Francesco an. 14

Benedetto an. 11

5. Minuta di testamento del cardinal Benedetto Odescalchi, 1658

“Minute di testamento fatto dal venerabile servo di Dio Innocenzo Undecimo quando era cardinale. Sbozza per il testamento del 1658”

ASRm, Fondo Odescalchi, busta VII.G.4, n. 2, Testamenti diversi (1582–1800), sub. 7

fol. 1r

Al nome di Dio etc. In questo presente anno 1658 a dì _ del mese _
Io Benedetto della Santa Romana Chiesa, e de Santi Cosma e Damiano Diacono Cardinale Odescalco considerando, che per far testamento, quale io intendo di fare per beneficio dell'anima mia, e per adempimento de' miei pensieri circa la disposizione delle mie facultà dopo la mia morte, non è espediente ridursi a gl'ultimi termini della vita, quando o non s'ha tempo, o per varii accidenti non s'ha libertà intiera per la necessaria prudente deliberatione et esplicatione [del suo] intento. E quando s'ha la maggior necessità di star raccolto nell'interesse della salute dell'anima senza disturbo de' pensieri temporali, per il presente mio ultimo noncupativo testamento che si dice senza scritti, da consegnarsi serrato e sigillato in mano di publico notaro ad effetto, che non s'apra e notifichi, se non seguita la mia morte, ritrovandomi per gratia di Dio sano di mente e di corpo, et usando della facultà di testare, concedutami per breve della Santa Memoria di Papa Innocentio X^o datae di _ et in ogn'altro miglior modo che potrò etc. dispongo, dichiaro e testo secondo che m'è parso di maggior mia sodisfattione, e più conveniente allo stato, e qualità mia, come segue cioè etc.

In prima lascio l'anima mia a Dio suo creatore e redentore, in mano et alla misericordia infinita del quale humilissimamente la raccomando, come anche al patrocinio della beatissima Vergine Maria e di tutti gl'Angeli, e Santi del Paradiso, e particolarmente a quelli assunti e invocati da me per la vita e per la morte per miei avvocati, e di tutta la Corte del Cielo, supplicandoli ad aiutar la salvatione di essa anima mia.

fol. 1v

Itaque. Intendo et ordino, che il mio corpo sia esposto conforme all'uso de' cardinali nella chiesa, che ad arbitrio degl'infrascritti signori cardinali esecutori testamentarii sarà commoda per l' [...] essequie et offitio solito esibirsi dalla pietà del Sacro Collegio. E per luogo della mia sepoltura eleggo la chiesa _.

Itaque. Per suffragio dell'anima mia lascio, et ordino, che a spese della mi heredità, quanto più presto si potrà, si faccino celebrare per quanto sarà possibile alli altari privilegiati per i defonti messe _.

Itaque. Che per il medesimo suffragio si dispensino per onor di Dio in termine d'un mese dopo la mia morte _ scudi di moneta per una volta sola, cioè _ in Roma alli _ scudi tanti alli _ scudi, tanti _. Nella città di Como mia patria tanto a gusto, e tanto a quello _. E nella città di Novara, della qual chiesa io sono stato vescovo _ anni _ tanto a gusto, e tanto a quello.

Itaque. Per ragione di legato e di fondatione, et in ogn'altro miglior modo, obbligo in perpetuo per l'infrascritti miei heredi a separare ogn'anno 400 scudi di moneta tale dall'entrate della mia heredità, cominciando dopo un anno dal giorno della mia morte, da darsi e consegnarsi a quattro cappellani, cioè cento scudi per ciascuno di moneta [romana] da eleggersi e nominarsi [...] a benefitio de' medesimi miei heredi tanto quanto alle persone, quanto alla [dura]tione del lor servitio, di maniera tale, che non siano cappelle, e benefitii colla[tivi], et comuni benefitii canonicamente creati, ma solo cappellanie naturali et amovibili da mantenersi però perpetuamente, quali quattro cappellani habbino d'aver obbligo e peso perpetuo di celebrare o far celebrare ciascuno d'essi la messa ogni giorno nella chiesa catedrale di Como per l'anima mia, e de' miei passati e futuri parenti. Senza però che in riguardo

fol. 2r

di tali cappellanie s'intendino obligati, né si possino da alcuno obligare sotto qualsivoglia causa e pretesto ad altro servitio del clero e della chiesa, ma ogni lor obbligo s'intenda sempre adempito colla sola celebratione della sopradetta messa quotidiana per ciascuno con l'applicatione del sacrificio, come sopra.

Itaque. Per ragione di legato in ogn'altro miglior modo lascio che dell'entrate della mia heredità gl'infrascritti miei heredi siano gravati di pagare ogn'anno, mentre naturalmente viveranno a suora _ e suora _ Odescalchi mie nepoti monache nel Monastero di S. _ di Como 25 scudi per ciascuna, in segno della mia affettione verso di loro, e per [memoria] di pregar Iddio per la salute dell'anima mia.

Itaque. Per ragione di legato et in ogni miglior modo ordino e dispongo, che dell'entrate della medesima mia heredità gl'infrascritti miei heredi devino per lo spatio di dieci anni solamente pagare annualmente scudi mille moneta romana al signor Baldassarre Erba mio nipote di sorella, quando però, e non altrimenti, egli si disponga di venire alla Corte di

Roma, e qui incaminarsi per la prelatura, o in altro impiego clericale, dottorale, o prelatitio in servizio della Sede Apostolica, al quale effetto per il necessario suo incamminamento io lo [proveggo] di questo sussidio limitato a 10 anni, perché mitato anche e non perpetuo sarà il suo bisogno, se a tale impieghi si applicherà con i talenti concessigli da Dio.

Itaque. Per ragione di legato, et in ogni miglior modo lascio oltre allo [scorrucchio] solito, e la quarantena, a tutti li servitori che in tempo di mia morte si troveranno all'[attuale] mio servizio, come miei familiari scudi _ per una sol volta, da dividersi tra essi conforme alla qualità e tempo del servizio di ciascuno, conforme alla spartitione

fol. 2 v

solita farsi in Roma di simili legati alla famiglia fatti da cardinali, et altri signori.

E perché con occasione del chiericato di camera, e poi del cardinalato, legatione, e mantenimento mio honorevolissamente fino al presente, io so certo d'havere fatte spese molto maggiori di quel che potessero importare l'entrate della mia parte de beni et effetti [aviti] e patrimoniali, restati sempre in commune et indivisi tra li signori miei fratelli e me. Onde non ho notitia certa della quantità o valore de beni et effetti sopradetti tenuti in commune, e consequentemente della quantità, qualità e valore della rata a me hoggi spettante, e rimanente nella mia heredità. Però sì come con intiera confidenza per il passato mi son sempre riportato con ogni confidenza all'integrità, et all'amore disinteressato col quale il signor Carlo Odescalco mio honorando e diletissimo fratello ha corrisposto in tutte l'occorrenze de' miei bisogni al mio singolar affetto verso di lui, così volendo anche dopo morte fidarmi della medesima sua integrità, giustizia e fede, in che la sua bontà, [virtù] e discretezza m'assicura che non restarò defraudato, anzi che la presente mia confidenza gli sarà stimata a giustamente sodisfare al mio desiderio ridondante principalmente a beneficio della sua posterità, mi dichiaro espressamente et in ogni più ampia e singolar forma valida che posso *de iure*, che rimetto a esso signor Carlo il dichiarare, determinare, statuire e diffinire con sua semplice libera et assoluta dichiarazione della volontà, et arbitrio suo per via d'un instramento per rogito di publico notaro in termine _ dopo la mia morte, la quantità e qualità e valore de beni et effetti, in qualsivoglia luogo esistenti, et a me per qualsivoglia titolo, causa e ragione per parte mia

fol. 3 r

per il tempo passato, presente e futuro appartenenti, e nella mia heredità in qualunque modo cadenti tanto per successione de' miei antenati, fratelli et altri parenti o estranei, quanto per qualsivoglia titolo di contratti, o altro qualunque maniera d'acquisitione.

E tutta quella quantità, qualità, e valore di corpi e d'effetti che in detto modo sarà dichiarata da detto signor Carlo mio fratello appartenenti a me, quella, e quelli accetto *ex nunc* per l'intiero della mia parte de' sopradetti beni communi, e per tutto quel che resti nella mia heredità, e di tanto per me stesso e a nome e per l'interesse de gl'infrascritti miei heredi in infinito mi chiamo contento e sodisfatto, proibendo espressamente a'

medesimi miei heredi di poter in alcun tempo reclamare da detta dichiarazione da farsi dal detto signor Carlo, né quella far rivedere o giustificare, et il dare in qualunque tempo [molestia] di sorte alcuna sotto qualsivoglia pretesto e cagione [al medesimo]³, agl'heredi e successori del medesimo signor Carlo, né a qualsisia altro, che in ciò possa in altro tempo haver interesse.

Che se doppo fatta dal detto signor Carlo la sopradetta dichiarazione di quel che spetta a me et alla mia heredità, egli medesimo stimerà a suo arbitrio e volontà utile, o espediente o opportuno mutare e alterare la dichiarazione già una volta fatta, mutando un capo per un altro, o detraendone alcuno, o vero anche alienandolo e privandolo, con surrogare il prezzo o la cosa havuta in permuta, o vero anche non surrogare, secondo che a lui medesimo parrà con valersi liberamente del prezzo o della [cosa permutata], mi contento che lo possa liberamente fare tante volte quante gli sarà in piacere, senza obbligo d'haverne mai a render conto, né sentirne molestia da alcuno de' chiamati alla mia heredità.

fol. 3 v

Fatta la sopraordinata dichiarazione della quantità, qualità e valore de' beni et effetti a me come sopra spettanti, dal detto signor Carlo, Io per ragione d'institutione ed in ogn'altro miglior modo che si può *de iure*, lascio il medesimo signor Carlo usufruttuario di tutta la detta mia heredità, con pieno e libero usufrutto durante la sua vita, e quello disobbligo da ogni e qualunque peso di dar sicurtà de utendo et fruendo arbitrio boni viri, e da ogn'altra solennità giuridica.

E caso che monsignor Don Giulio Maria Odescalco vescovo di Novara, altro mio diletto fratello sopravviva al detto signor Carlo, voglio, dispongo e lo chiamo per ragioni d'institutione, di legato et in ogn'altro miglior modo al detto usufrutto di detta mia heredità, sinché naturalmente durerà la sua vita, con pieno e libero usufrutto e per ragione di tal usufrutto l'assolvo da ogni peso et obbligo iuridico come sopra. E di più dò e concedo anche a lui, nel quale ho la medesima confidenza che nel detto signor Carlo, la stessa facoltà di poter a suo arbitrio alienare e permutare alcuno de' corpi hereditarii, per utile, o comodo, o opportunità dell'heredità medesima secondo che gli parerà espediente con surrogare il prezzo della cosa alienata, o quella havuta in permuta, o vero anche non surrogarla, ma valersi del prezzo o della cosa liberamente, essendo certo di questa parte della sua fede e discretezza.

E questo legato dò al detto monsignor vescovo mio fratello espressamente mi dichiaro di farlo in riguardo della parentela e fratellanza, e dell'amore che porto alla sua propria persona, e non a [contemplatione] della chiesa sua di Novara, né della Congregazione

3 Sembra cancellato.

[Cassinense], della quale egl'è stato professo, alla qual chiesa e religione però non intendo, anzi proibisco espressamente che s'acquisti

fol. 4r

né possa per alcun tempo acquistare sotto qualsivoglia disposizione di ragione, pretesto o causa, ius né ragione alcuna sopradetta usufrutto legato. In modo tale che morendo detto monsignor vescovo, e non havendo in tutto o parte esatto e percepito il detto usufrutto d'uno o più anni, o per tutto il tempo che sopravviverà al detto signor Carlo, non possino né devino pretender sopra il tutto o parte di tal usufrutto non goduto, e per certa ragione alcuna il detto vescovado, o religione come successori nelle ragioni di esso monsignor vescovo, alla sola persona del quale io fo tal legato per commodo suo proprio, e proibisco espressamente il sentire utile e commodo ad ogn'altra persona, chiesa, religione e luogo, quanto si voglia privilegiato. Ma volendo e disponendo che quel tutto o parte del detto usufrutto, che non avrà ricevuto et esatto il detto monsignor vescovo mio fratello in vita sua, tutto ceda e vada ad utile e commodo dell'infrascritta primogenitura ordinata da me. a fine et effetto, che quanto sarebbe debito per ragione del detto usufrutto al predetto monsignor vescovo s'esiga dal primogenito, e se ne faccia capitale con disporne qualch'equivalente corpo stabile per augumento della medesima primogenitura.

In tutti e singoli miei beni mobili, stabili, semoventi, ragioni, effetti, attioni etc. di qualsivoglia quantità, qualità e valore in qualsivoglia luogo, [...], et a me spettanti per ragione [...] per il tempo passato, presente e futuro, e singolarmente sopra tutti i singoli beni, et effetti, che come sopra saranno dichiarati dal detto signor Carlo mio fratello, esser la mia parte né beni comuni

fol. 4v

della nostra Casa Odescalchi, et appartenenti alla mia eredità, con titolo universale d'institutione et in ogn'altro miglior modo, istituisco e nomino mio herede universale et in perpetuo plenissimo iure il signor _ [Livio] figliolo legittimo e naturale primogenito del signor Carlo Odescalco, e della signora _ [Beatrice Cusani] sua legittima consorte, e mio carissimo nipote, al quale in perpetuo sostituisco [vulgamente, pupillamente] e per fideicomisso universale il suo figliolo primogenito maschio se l'havrà, e tutti gl'altri figlioli primogeniti successivamente l'un dopo l'altro di primogenito in primogenito, secondo l'ordine e vocatione dell'infrascritta primogenitura perpetua, da me ordinata per decoro e mantenimento più honorevole della famiglia.

E caso che al tempo della morte delli sopradetti usufruttuarii, cioè signor Carlo e monsignor vescovo di Novara, il detto signor _ [Livio] primogenito del signor Carlo primo herede da me nominato fosse morto con figlioli, chiamo e voglio che succeda come sopra, e col medesimo obbligo di primogenitura, il figliolo maschio legittimo e naturale primogenito di esso signor _ [Livio] e successivamente in perpetuo tutti li primogeniti maschi

della sua linea e discendenza di primogeniti legittimi e naturali, con perpetua esclusione degli spurii o naturali in tutta la serie della presente primogenitura.

E caso che tanto nella sopradetta prima vocatione del primogenito del signor Carlo, cioè il detto signor _ [Livio] morisse senza figlioli maschi legittimi e naturali, quanto in tutte l'altre seguenti vocationi, [...] [della primogenitura infrascritta, il primogenito] venga a morire senza figlioli legittimi o naturali maschi, voglio, dichiaro e dispongo che nel luogo de' primogeniti subentrino e siino chiamati da me li secondogeniti con le sopradette sostituzioni e [perpetuo] fideicomisso, sì come espressamente gli chiamo li secondogeniti

fol. 5r

della discendenza mascolina legittima e naturale del sopradetto signor _ [Livio], primo primogenito instituito e da me chiamato, servato sempre l'ordini della primogenitura, e di primogenito in primogenito in perpetuo, sin che durerà la linea e discendenza mascolina legittima e naturale del detto secondogenito. E mancando la linea e discendenza mascolina legittima e naturale di primogenitura del detto secondogenito, in tal caso nel medesimo modo sostituisco e chiamo a detta primogenitura il terzogenito tanto del sopradetto primo chiamato, quanto del secondogenito e del terzogenito, come sopra da me chiamati rispettivamente in ciascuna linea, con ordine successivo di primogenito in primogenito in infinito.

E parimente nell'istesso modo chiamo et sostituisco il quartogenito di ciascuna linea e discendenza maschio legittimo e naturale, rispettivamente e successivamente tutti gl'altri discendenti maschi legittimi e naturali per linea mascolina primogeniti durante la famiglia mia propria degl'Odescalchi discendenti dal signor _ [Livio] Odescalco mio padre, escluse tutte l'altre famiglie e discendenze di Casa e cognome Odescalchi.

E mancando in qualsivoglia tempo intieramente ogni linea e discendenza mascolina legittima e naturale della sopradetta mia famiglia e linea di mio padre e del signor Carlo mio fratello, chiamo e sostituisco come sopra per fideicomisso perpetuo, osservato l'ordine e la serie della sopradetta mia primogenitura, e non altrimenti, il primogenito che in quel tempo si troverà vivente maschio legittimo e naturale discendente della femina maggiore della sodetta mia linea, e della discendenza

fol. 5v

del signor mio padre, e signor Carlo mio fratello sopradetti, con obligo però e non altrimenti sì come così lo gravo, e gli comando che debba in perpetuo per sé e per tutti li primogeniti suoi successivamente chiamati alla presente mia primogenitura, assumere e sempre ritenere il cognome e l'arme di Casa Odescalchi, semplice come è e non inquartata con altre. In modo tale che quello o quelli che in questa parte non adempiranno, e contrafaranno a questa mia ordinatione, ipse facto siano decaduti da ogni comodo e ragione della presente primogenitura, e quella passi e si devolva similmente col medesimo

obligo e sotto la stessa pena al prossimo chiamato a essa primogenitura, senza scusa o ammissione di purgatione alcuna di tal difetto.

Richiamando et espressamente disponendo, che in questa vocatione de' primogeniti discendenti dalle femine per mancanza della linea masculina, si debba intieramente osservare l'ordine sopradetto della primogenitura d'un primogenito nell'altro successivamente in infinito. E che in mancanza della linea della maggior femina, subentri il primogenito della femina immediata dopo la prima et successivamente quella della terza in difetto e mancanza della seconda, et il primogenito della quarta in mancanza della terza, e cosi ordinatamente in infinito.

E parimente che mancando il primogenito di ciascuna linea feminina come sopra chiamato a essa primogenitura subentri il secondo genito, e mancando questo, subentri il terzo, et il quarto per ordine successivo, con obbligo a tutti e singoli primogeniti discendenti dalle femine d'assumere, [usare], e ritenere nel modo sopradetto e sotto la medesima pena il cognome et arme della Casa Odescalchi.

Et in [caso] di mancanza d'intiera deficienza di tutte le linee mascholine e feminine della detta Casa Odescalchi, come sopra chiama nella persona de' primogeniti in infinito,

fol. 6r

sostituisco e chiamo alla detta mia primogenitura il primogenito maschio legittimo e naturale, che in quel tempo si troverà sopravvivere della famiglia d'Erba di Como [a margine: signor Antonio Maria Erba nipote figliolo], nella quale di presente è maritata la signora Lucretia Odescalchi mia sorella, adempito però et osservato il sopradetto obbligo imposto da me di dover pigliare e come sopra sotto la medesima sopradetta pena di caducità ritenere il cognome et arme nel modo sopradetto della Casa Odescalchi, con succedere [ordine] naturalmente uno dopo l'altro, e di primogenito in primogenito maschio legittimo e naturale et in perpetuo secondo l'ordine sopra stabilito della primogenitura. Con dichiarazione, dispositione et ordine inefragabile et espresso, che se accaderà mai, il che prego Iddio a non permettere, che alcuno de sopradetti miei heredi chiamati per detta mia testamentaria dispositione alla sopradetta mia heredità e primogenitura commettesse alcun delitto, o quasi delitto di qualsivoglia genere per il quale incorresse in qualunque modo per pene o indignatione d'alcun principe nella perdita o confiscatione d'e beni o parte di essi, o vero anche de' soli frutti in tutto o parte o a tempo o durante la vita sua, questo tale e tali così delinquenti, gli privo ex nunc della detta mia primogenitura, e di ogni utile, frutti e commodo di essa per un mese innanzi che commetta tal delitto anzi pensiero, e risolvino di commetterlo. E questo tante volte quante siano per commettere o pensare di commettere delitti di detta qualità. E dispongo e voglio che subito [incontinente] dopo detta privatione, ipso iure succedi in detta primogenitura con tutti li suoi beni, effetti, frutti, utili e pertinenze universalmente tanto in proprietà quanto in usufrutto, anche viventi li detti delinquenti, il prossimo da me chiamato dopo loro a

essa primogenitura. Professando e dichiarando che con questo non è mia intentione far fraude al fisco, né assicurare o defendere i delinquenti

fol. 6v

dalle pene meritate per i delitti, ma perché così intendo conservare con prudente discorso e modo lecito la mia heredità per i sostituti e primogeniti da me a essa chiamati per adempimento della presente mia dispositione.

Che se tale delinquente o delinquenti dopo in qualche tempo, et alcun modo ritornassero in gratia de' principi con plenaria reintegracione, condonacione delle pene incorse et abolitione d'ogni eccesso, in tal caso dall' hora lo reintegro al ius comando e fruitione di detta primogenitura in tutto e per tutto, fuorché alla repetitione de' frutti d'essa in tal mezzo tempo pigliati et acquistati dal detto prossimo [vocato], et in luogo di esso delinquente surrogato come sopra in questo caso in virtù della presente mia dispositione. Et per il medesimo fine et effetto di conservare sempre illesa e intiera la detta mia heredità nella primogenitura ordinata, e perché tutti li miei beni, come sopra sottoposti a perpetuo fideicomisso a favore di primogeniti in infinito, secondo l'ordine della primogenitura, perpetuamente si conservino per essi in utilità e decoro della famiglia, Io espressamente proibisco et in ogni più efficace modo interdico a tutti i singoli sopradetti da me honorati e chiamati alla detta primogenitura ogni detracione di [trebellianica] e falcidia, et ogni separatione e retentione per ragione di miglioramenti fatti, ancorché necessarii, per qualsivoglia somma, o per qualunque altra sorte di spese fatte [etiam] per conservatione e mantenimento de' benefici di detta primogenitura, ma tutto resti in beneficio perpetuo et augumento di essa, et proibisco ogni e qualunque alienatione, ditrattione, obligatione, permutatione etc. per via di qualsivoglia contratto o [distratto], tanto nominato quanto innominato, anche per via d'ultima volontà di parte alcuna, benché minima de' beni et effetti di qualsivoglia natura e qualità appartenuti a essa primogenitura etiam alienationis [latissime] sumpto vocabulo, sotto nessun pretesto o cagione o causa etiam successoria, né anche per causa di doni e donatione per causa di dote e di nozze, tanto per costituire la dote alle femine di ciascuna linea come sopra chiamate descendenti, quanto per la [sostituzione]. Né per alcun altra più urgente et urgentissima cagione cogitata et non cogitata, ancorché con pretesto di maggior utile della medesima primogenitura.

fol. 7r

E se accaderà, che alcuno de' sopradetti miei heredi chiamati alla presente sopradetta primogenitura, contravenendo in alcun modo alla mia volontà, alienerà, distrarrà, obligerà, contratterà tanto per atto d'ultima volontà, quanto inter vivos et in qualsivoglia modo, de' beni et effetti etc. da me come sopra sottoposti alla medesima primogenitura, et a detta proibitione d'alienare come sopra largamente concepita et ordinata, quello o quelli che contrafaranno dichiaro, voglio e comando oltre alla nullità dell'atto, che incontinente restino ipso facto privi della presente primogenitura e sua commodità in tutto e per tutto,

e quella per ordine successivo, conforme alla sua dispositione, [devolva] e s'acquisti pleno iure al prossimo chiamato, nell'istesso modo che se il contrafaciente fosse naturalmente morto, senza sia lecito a tali prossimi chiamati consentire all'alineationi et a qualunque contraventione alla presente proibitione, né rimettere la detta caducità a chi alienerà. E gravo e comando sotto l'istessa pena a' prossimi chiamati in questo caso, che devino con ogni celerità e cura ordinare e ricomporre alla primogenitura le cose alienate per l'intiera manutentione perpetua di essa, in conformità della mia intentione e dispositione.

Esecutori del presente mio testamento per quel che accaderà far in Roma, deuto e prego che si degnino essere gli Eminentissimi signori cardinali Vidman e Raggi. Per quel che occorrerà fare a Novara, il sopradetto monsignor vescovo mio fratello. E per quel che bisognerà fare a Como deuto li signori Alessandro Erba e Antonio Maria suo figliolo. [a margine: per Como il signor Carlo, per Novara monsignor vescovo di Novara]. E questa dico, voglio e dichiaro che sia l'ultima mia volontà et il mio ultimo testamento col quale intendo morire, cassando, revocando et annullando ogn'altro testamento e dispositione testamentaria da me forsi fatta per il passato in qualsivoglia modo luogo e tempo. Qual testamento intendo che vaglia e si sostenga per ragione di testamento nuncupativo et in ogni miglior modo, se non per ragione di codicilli, o per ragione di donazione per causa di morte, et in ogn'altro più valido, pieno et efficace modo etc. che però sarà sottoscritto di mia propria mano, e sigillato con mio sigillo. Questo dì _ in Roma. Io N. testo e dispongo come sopra, e mi sottoscrivo di mano propria.

6. Testamento di Giulio Maria Odescalchi, 1633

“Testamento stampato del signor Giulio Maria Odescalco, 18 luglio 1633”

ASRm, Fondo Odescalchi, busta VII.G.4, n. 5

fol. 1r

In nomine Domini anno a Nativitate eiusdem millesimo sexcentesimo trigesimo tertio indictione prima die lunae decima octava mensis iulii.

Cum ego Don Iulius Maria Odescalculus in seculo nominatur Iulius filius quondam Livii de praesenti moram trahens in domo infrascripti D. Ioannis Baptistae Aliati sit. in Porta Nova parochia Sancti Petri cum Rete Mediolani assumpserim habitum Sancti Benedicti Congregationis Cassinensis alias Sanctae Iustinae de Padua, in qua tempore debito, intendo, Deo bene iuvante, professionem emittere, per cuius emissionem, sicuti mundus omnino deferitur & mors civilis inducitur, ita antequam istius mortis effectus sequatur, statui de rebus meis, quarum Ius quomodocunque in seculo adhuc poenes me existit

disponere per viam ultimae, & cuiuscunque melioris meae ultimae voluntatis, dum nimirum sanus mente, Dei gratia, intellectu, & corpore existo, quam ob rem in tali casu intestatus decedere nolens, & bona mea inordinata relinquere in praesentia tui notarii, pronotariorum, & testium infrascriptorum ad haec specialiter per me vocatorum, & rogatorum, volens de rebus meis disponere procuravi facere hoc meum praesens testamentum nuncupativum sine scriptis, quod quidem volo valere Iure Codicillorum, & si eo iure non valeret, volo valere iure donationis causa mortis, quam feci, & facto tibi notario infrascripto uti personae publicae stipulanti &c. nomine, vice, & ad utilitatem infrascriptorum legatariorum, & haeredum meorum, & quorum interest, seu intererit, & si eo iure non valeret, volo valere, & ut supra iure meae bonae, & ultimae voluntatis, & pro ut melius &c.

In primis namque me ipsum commendavi, & commendo omnipotenti Deo, ac Domino nostro Iesu Christo, eiusque Matris Sanctissimae Virginis Mariae, totique Curiae Celesti. Item ad praesentiam tui notarii infrascripti uti personae publicae stipulantis &c. dico, & protestor me nunquam, neque testamentum, neque codicillos, neque ultimam voluntatem condidisse, etsi reperiretur aliquod, aliquis, vel aliqua, praedicta omnia revocavi, cassavi, & annullavi, prout tenore praesentium revoco, casso, & annullo, & volo hoc meum praesens testamentum caeteris omnibus praevalere, etiam quod in eis adessent verba derogatoria praesenti meo testamento generalia, vel specialia, de quibus opporret facere mentionem spetialem, quam facerem recorderar.

Item lego, & iure legati relinquo sacro monasterio Sancti Petri in Glassiate Mediolani, & seu reverendis monacis eiusdem monasterii scuta bis mille a solidis centum viginti pro singulo, eisdem ut supra persolvenda termino anni unius proxime futuri, & quae pecuniae convertantur in causam solutionis pretii possessionis, & bonorum appellatur la Soressina per dictum monasterium acquisite, pro ut latius ex instrumento ipsius acquisitionis, ad quod &c. & hoc ultra alias libras sex mille imperiales per infrascriptos haeredes iam ipsi monasterio, seu praefatis reverendis monacis persolutas, de quibus omnibus in actu solutionis dictorum scutorum bis mille teneantur dicti reverendi monaci facere debitam confessionem per publicum instrumentum, & hoc in una parte, & in alia parte alia scuta quinquecentum auri in rationem ut supra danda, & persolvenda per dictos haeredes meos intra dictum terminum quae converti debeat pro confiscandis benis statuis argenteis ad beneplacitum dicti sacri monasterii.

fol. 1 v

Item aggravo infrascriptos haeredes meos, ut ultra illa scuta sexcentum per quondam Dominum Papirium Odescalum relicta in constructione sacelli in ecclesia Sancti Ioannis Pedemontis Civitatis Comi expendant alia scuta sexcentum in rationem ut supra pro complemento dicti sacelli, si ita opportunum dictis haeredibus mei videbitur, sin minus

aliam possint eligere ecclesiam, in qua aliud sacellum sibi benevisum construant, dictaque scuta sexcentum in eius constructione impendant.

In omnibus autem meis bonis mobilibus immobilibus, iuribus, rationibus, actionibus, et editis, & nominibus debitorum, & aliis quibuscumque rebus praesentibus, & futuris propriis mihi spectantibus, & pertinentibus quocumque iure, via, modo, titulo, & causa, etiam ex causa cuiuscumque haereditatis, tam paternas, quam maternas, & quondam Domini Papirii Odescalchi patrum mei, mihi quovismodo de praesenti devolutae, & cuius Domini Papirii haereditatem, etiam virtute eius testamenti conditi in civitate Genuae anno 1631 die decima sexta iulii a me visi, & lecti, tenore praesentium adivi, & in ea me immiscui, credens eam potius hierosam, quam damnosam &c. quam cuiuscumque haereditatis, seu haereditatum legatorum, & iurium in futurum mihi devolvendarum, & competiturarum, institui, & instituo mihi haeredes universales equis portionibus Dominos Nicolarum Iuris Consultum, & Carolum, & Benedictum omnes fratres meos dilectissimos de Odescalchis, eosque haeredes meos ut supra ore meo proprio nommavi, & nomino, ita ut eodem instanti, & momento, quo ego emittam professionem ut supra &c. dicti haeredes mei habeant, & proprietatem, & fructus, seu etiam commoditatem fructuum dictorum omnium bonorum meorum, & iurium ut supra, & pro ut supra. Quibus propterea haeredibus meis ut supra ex nunc pro ut ex tunc eo in casu relaxavi, & relaxo, & in eos transtuli, & transfero dominium, & possessionem dictorum omnium bonorum, & iurium meorum ut supra, & pro ut supra.

Cum hac tamen lege, pacto, & fideicommisso, scilicet respectu bonorum, & Iurium tantum, quae in praesenti Dominio Mediolani habeo, & in futurum habuero, quo ubi, & casu quo decedat aliquis, seu aliqui ex dictis haeredibus meis ut supra institutis absque filiis legitimis, & de legitimo matrimonio natis, & procreatis, caeteri superstites succedant aequis portionibus tali decedenti, seu decedentibus absque filiis ut supra, quos eo in casu substitui, & substituo vulgariter, & per fideicommissum, & quos fratres meos haeredes, ut supra institui, & instituo, substitui, & substituo semper cum ea conditione, & declaratione, & non aliter &c., ut & ipsi teneantur eidem fideicommisso, & dispositioni meae subiicere, iisdemque legibus, vinculis, & conditionibus alligare, & supponere omnem illam portionem bonorum, & iurium suorum, quae, & ipsi in hoc Dominio Mediolani habent, & possident de praesenti, ac etiam in futurum habebunt, & acquirent in eodem Mediolani Dominio, ita, & taliter, quod omnia, & singula per me disposita, & interius disponenda super bonis, & haereditate mea, idem omnino ius, & eundem effectum sortiantur in tali portione dictorum fratrum, & haeredum meorum, & ad effectum, ut haec mea voluntas scruetur, & conserventur bona praedicta in dictos haeredes, & substitutos ut supra, prohibeo eisdem omnem, & quamcumque alienationem, & distractionem non solum meorum bonorum, ut supra eisdem relictorum, sed etiam eius talis portionis dictorum meorum fratrum propriae, & dicto fideicommisso per me sic ut supra suppositae,

& obligatae, & quidem sine detractioe, vel deductione alienius falcidiae, Trebellianicae, aut alterius portionis quomcumque nomine appellatae, quae alias de iure detrahi, aut retineri posset, quam, & qua somnino prohibeo respectu bonorum meorum, ac bonorum dictorum haeredum meorum ut supra &c. & quam quidem prohibitionem de non alie=
fol. 2r

nando, & distrahendo ut supra adeo volo attendi, & per haeredes meos observari, ut si haeredes mei ut supra ausi fuerint contra hanc meam dispositionem alienare, & ut supra, nedum in totum, sed in parte tunc, & eo casu eos, & quemlibet eorum privavi, & privo ipsis iure, & facto dictis meis, & ipsius, seu ipsorum bonis, eaque ipsis iure, & facto, & cum facultate capiendi propria auctoritate, volo devolvi, & devoluta esse censi ad filios masculos talis vendentis, seu alienantis, vel ad eius descendentes masculos, si tunc aderunt, sin minus ad alium, seu ad alios fratres non contravenientes, sin minus ad ipsorum fratrum filios, & descendentes masculos, salvo tamen semper ut infra.

Quia primo non intendo in casu mortis, seu per ultimam voluntatem eis prohibere facultatem disponendi de dictis bonis ut supra, quia confido, quod si filios, aut descendentes habebunt ipsis relinquere volent, vel transversalibus agnatis, seu cognatis, prout eis magis libuerit, respective refferendo, aut aliter de ipsis bonis laudabilem dispositionem facient, in quo ipsorum discretioni me remitto.

Similiter volo, quod eis liceat permutare dicta, vel aliqua bona ut supra, ita tamen, quod bona, quae ex permutatione obvenerint, remaneant iisdem vinculis, & fideicommisso ut supra subiecta: immo vero in casum necessitatis, vel qua alia causa per maiorem partem ipsorum probanda possint libere vendere, & alienare dicta, vel aliqua ex bonis praedictis, modo talis consensus, & approbatio causae accedat in scriptis, & per instrumentum publicum, & possit praestari per procuratorem quo casu talis causa sic approbata censeatur, habeatur, & reputetur pro legitima, & sufficienti ad alineationem praedictam, & qua facultate alienandi tam bona sua, quam per me relinquenda in casu, de quo supra, volo quod privatus sit ille, seu illi, qui aliquod crimen, seu delictum ut infra patrasset, vel de proximo esset patraturus, & ne in exigendis creditis in haereditate, & bonis ut supra relictis, & relinquendis, ac in redemptione censuum, ac bonorum, cum pacto gratiae emptorum, vel aliter contingat, per debitores, aut redimere volentes moveri aliquas difficultates, dubitationes, aut scrupulos, forte ad differendam solutionem capitalium in causis, de quibus supra, ex eo quia praetendatur teneri haeredes meos, & ut supra, prius implicationees quaerere, super quibus implicentur pecuniae in talibus casibus erogandae, volo, ordino, & mando, quod debitores, & ut supra in casibus, de quibus supra tuti sint simplici confessione ipsius recipientis, nec teneantur curare, aut opponere possint, quod soluta, aut solvenda debeant implicari, ad effectum, de quo supra, sed super simplici confessione recipere debentis teneantur, & cogi possint omnibus promptioribus iuris remediis ad tales respective solutiones, & exbursationes pecuniarum ut supra.

Et etiam cum hac lege, & pacto, & non aliter &c. cum aliter &c. quod cum verae pietati, & moribus christianis congruat, ut unusquisque virtutibus operam det, & a quocumque malo absteineat, unde etiam familiarum decus, & splendor conservatur, & augetur, ad quem effectum etiam praedictus quondam D. Livius communis genitor mei testatoris, & dictorum meorum fratrum haeredum ut supra ad avertenda, & compiscenda delicta descendantium dispolverit, ut delinquentes bonis, & haereditate sua privarentur, quae non delinquentibus applicarentur, ut constat ex testamento recepto per Ioannem Iacobum Loppium publicum Comi notarium sub die quinta mensis augusti anno 1609, seu &c., ad quod &c. Ideoque ego testator praedictus, inhaerendo bonae menti, & dispositioni paternae, eique addendo in iis, quae pater non disposuit, vel disponere non potuit, enixe, volo, dispono & mando, ut praedicti mei haeredes ut supra per me instituti abstineant ab omni crimine, & delicto, aliove actu, tam in faciendo, quam in ommittendo, vel negligendo, consistente, unde crimen, seu delictum, criminisue, aut delicti suspitio quomodocumque

fol. 2 v

resultare posset principis indignatio, confiscatio bonorum, vel partis, poena, vel mulcta alicui fisco, camerae universitati, singularibusque personis applicanda, ita ut hora praeambula commissi, vel cogitati criminis delicti, aut facti commissionis, actusque repraehensibilis, & suspecti ut supra qualitercumque, etiam per solam contumaciam probandi, talis delinquens, seu delinquentes, & suspecti ut supra ipsis iure, & facto sint, & esse intelligantur privati omnibus bonis, & fructibus, quae, & qui in cum, vel eos usque ad diem commissi, vel cogitati imputive criminis, seu delicti, & actus repraehensibilis, & poenalis ut supra, & pro ut supra, quomodolibet, & undecumque pervenerint, non solum ex haereditate mea, verum etiam privati sint ipsis iure, & facto omnibus, & aliis quibuscumque bonis propriis talis delinquentis, seu talium delinquentium sic ut supra per me fideicommisso suppositis, eaque omnia ipsis iure, & facto applicentur filiis legitimis, & naturalibus, & de legitimo matrimonio natis, & procreatis talis delinquentis, seu delinquentium, si extiterint, etiam si eorum aliqui, vel omnes nati, seu procreati, & ut supra essent secuto banno, & seu post delictum eorum ascendentis taliter delinquentis, & si nulli filii, & ut supra taliter delinquenti extiterint, tunc applicentur, & ut supra, aliis non delinquentibus. Et ubi omnes delinquere, seu in delicti suspicionem cadere contingat, quod Deus avertat, applicentur eorum filiis ut supra, si extabunt, sin minus proximiori sanguine iuncto abique discrimine inter agnatos, & cognatos, & si plures in eodem gradu fuerint, praeferatur maior natu, qui omnes vocati, respective refferendo, teneantur redditus percipiendos in tuto collocare ad honestum lucrum donec talis delinquens respuerit, & in gratiam Principis redierit, aliterve confiscationem, poenam, vel mulctam, & quamlibet condemnationem sustulerit, quo casu possit ipso iure in gratiam restitutus, propria auctoritate suam bonorum portionem sic ut supra perventam in casu delicti ad substi-

tutum, sive substitutos ut supra capere, & apprehendere, & sibi retinerere, iis modo, & forma, quibus ante delictum, & subsecutam restitutionem iure praesentis testamenti, & meae ultimae voluntatis retinebat, aut retinere poterat, & haec absque alio legis, & iudicis ministerio, aut declaratione fienda, & respectu fructuum interim per substitutum, seu ut supra perceptorum, & in tuto collocatorum, teneatur talis condemnatus, & in gratiam restitutus dare, & relaxare illi substituto, vel substitutis ut supra, quartam partem ditorum fructuum in totum pro omni, & toto co, quod praetendere posset, aut possent ratione laboris, & diligentiae adhibitae in, & super bonis praedictis, & fructuum collectione, quae omnia toties fient, & obseruentur, quoties casus evenerit, & haec prohibitio volo, quod extendatur etiam ad filios legitimos, & ut supra ditorum meorum haeredum, filiorumque filios, & descendentes usque in infinitum, ad quorum manus pervenerint bona mea, vel eorum pars, & ditorum haeredum meorum ut supra.

Ulteris aggravo dictos meos fratres haeredes institutos ut supra ad mihi persolvendum quolibet anno vita mea naturali durante tantum, & pro meo livello, ut moris est, libras mille ducentum Imperiales, a quorum solutione liberati sint statim atque ego ab hac vita naturali migravero, ea tamen declaratione adiecta, quod lapsis quatuor mensibus, intra quos super solutione dicti livelli non moveatur quaestio, dictus livellus censeatur solutus, & qui livellus incipiat currere in calendis mensis ianuarii anni 1634 proxime futuri, quoniam &c.

Voloque, quod teneantur dicti fratres, & haeredes mei expresse, & specificè hanc meam dispositionem, & testamentum, prout iacet acceptare, & promittant observare in omnibus, & per omnia, sin secus portionem eorum, qui non acceptabunt &c. volo devolvi ad alios institutos, & substitutos acceptantes.

Prout ex nunc praefati DD. Carolus, & Benedictus fratres Odescalchi haeredes ut supra instituti filii quondam praefati D. Livii, moram de praesenti trahentes in Porta

fol. 3r

Nova parochia Sancti Petri cum rete Mediolani in domo Ioannis Baptistae Aliati publici mediolani campsoris nomine proprio, nec non etiam nomine praefati iuris consulti D. Nicolai eorum fratris ex haeredibus praedictis absentis &c. pro quo dicti DD. Carolus, & Benedictus promiserunt de rato &c. ac de ratificari faciendo de exceptioni promissionis facti alieni &c. scientes &c. quod nihilominus &c. non solum agnoverunt, & acceptaverunt, prout, & agnoscunt, & acceptant dispositionem praedictam in omnibus, & per omnia super omnibus, & quibuscumque bonis, & iuribus praefati D. testatoris, quam eorum propriis, & ut supra, ita quod adveniente casu tam mortis ab intestato, quam delicti, quos Deus avertat omnia simul devolvantur ipso iure ad substitutos ut supra, ita ut superscripta dispositio plenum, & omnimodum sortiatur effectum, & pro ut supra, cum speciali iuramento ad Sancta Dei Evangelia in manibus mei notarii stipulantis &c. promiserunt &c. volentes etiam dictae partes, quod praedicta [omnia] tam dispositio, quam

acceptatio extendantur ad dictam en sapienteis, additis etiam, & mutatis iis, quae addi, vel mutari opportunum videbitur pro maiori validitate eorum, etiam pluries, & post editum exemplum ubicumque aliquid apponi, addi, vel mutari contingat, quoniam declarant ex nunc dictae partes ut ea omnia, quae sapiens, vel sapientes per tempora apponenda, addenda, vel mutanda censuerint ex nunc pro ut ex tunc, & e contra apposita, addita, & mutata censeantur.

Verum etiam promiserunt obligando se se, & bona &c. dare, & solvere praefato Domino testatori vita eius naturali durante tantum ut supra, dictas libras mille ducentum imperiales, & extendatur praesens obligatio cum debitis renuntiis, pactis executivis, & iuramento iuxta stylum mei notarii &c.

Quae omnia fecit praefatus Dominus testator, etiam cum quatenus opus sit, & non aliter &c. cum licentia ordinarii, quae est tenoris sequentis videlicet.

Ioannes Paulus Bucciarellus abbas iuris utriusque doctor prothonotarius apostolicus ecclesiae metropolitanae decanus, & Curiae archiepiscopalis mediolani vicarius generalis &c.

Dilecto nobis in Christo Reverendo Domino Iulio Mariae Odescalco in seculo nuncupato Iulio, novitio in conventu Sancti Petri in Glassiate Congregationis Cassinensis salutem in Domino. Ut antequam in eodem monasterio professionem emittas quamcumque cessionem, renuntiationem, donationem, seu dispositionem omnium bonorum, & iurium tuorum, tam haereditatis paternae, & maternae, quam alio quovismodo tibi spectantium, & competentium, seu in futurum quomodolibet competiturorum ad favorem Dominorum fratrum tuorum, seu alterius personae tibi benevisae infra bimestre ante ipsam professionem libere, & valide facere possis, ac cuicumque notario publico huiusmodi cessionis, renuntiationis, donationis, seu dispositionis instrumentum libere faciendi potestatem damus. In quorum &c. ex pallatio archiepiscopalis Mediolani die decima mensis iunii anni 1633.

Signat. Ioannes Paulus Bucciarellus vicarius generalis, & subscrip. pro multum Reverendo Domino Cancellario Archiepiscopalis Ioannes Baptista Pelizzonus Coadiutor &c. et sigillat &c.

Et de praedictis rogaverunt dicti testator, & haeredes praedicti me Fabbium Cattaneum publicum Mediolani notarium notum, & cognitorem praefatorum testatoris, & ut supra, ut de praedictis publicum conficiam instrumentum unum, & plura tenoris eiusdem, edendo etiam de capitulo in capitulum &c. & ita quod pro expletione binarum copiarum praesentis testamenti non possim dictus ego notarius praetendere nisi scuta viginti, & prohibuit dictus testator registrationem

fol. 3 v

praesentis eius testamenti eo naturaliter vivente &c.

Actum in sala inferiori domus habitationis praefati Ioannis Baptistae Agliati sit. in Porta Nova parochia Sancti petri cum Rete Mediolani, praesentibus Iosepho Suico filio quondam Francisci Portae Novae parochiae Sancti Victoris, & Quadraginta Martyrum Mediolani, & Philippo Sala filio quondam Ioannis Baptistae Portae Novae parochia Sancti Petri cum Rete Mediolani protonotariis ad haec specialiter vocatis, & rogatis &c.

Testes praefatus Ioannes Baptista Agliatus filius quondam Hieronymi, Raphael de Pestalociis filius quondam Hieronymi ambo Portae Novae parochiae Sancti Petri cum Rete Mediolani, Antonius Franciscus Ruscha filius quondam Ioannes Mariae habitans in civitate Comi, & nunc moram trahens in Porta Nova parochia Sancti Petri cum Rete Mediolani, Antonius de Vegiis filius quondam Ioannis Portae Novae parochiae Sancti Bartolomaei intus Mediolani, & Franciscus de Giachettis filius quondam Ioannis Baptistae Portae Novae parochia Sancti Petri cum Rete Mediolani omnes noti, & idonei, ad haec specialiter vocati, & rogati.

7. Testamento di Carlo Odescalchi, 1672

“Testamento di Carlo Odescalco fatto in iscritto li 5 settembre 1672, aperto per instromento rogato li 2 ottobre 1673 da Pietro Giacomo Macchio Notaro di Milano”

ASRm, Fondo Odescalchi, busta III.B.7, n. 61

fol. 1r

In Nomine Domini anno ab eiusdem Nativitate millesimo secentesimo septuagesimo tertio Indictione duodecima die Lunae secunda mensis Octobris manc.

Coram Egr. I. C. C. D. Comite Carolo Vicecomite Honorando Vicario Praetorio Mediolani, & sic Iudice Ordinario Togato Civitatis, & Ducatus Mediolani.

Comparuit M. R. D. Don Guidus Turrianus, in hac parte uti Agens Generalis, & eo nomine Illustriss. D. Livij Odescalchi filij nunc q. Illustriss. D. Caroli, externa die vita functi; & exposuit sicuti die Sabbati trigesima mensis Septembris prox. elapsi in fata concessit dictus D. Carolus, qui tamen anno 1672. prox. praet. Die 5. Septembris condidit eius testamentum in scriptis, quod propria manu subscripsit, & eius sigillo munivit, & per restes infrascriptos sub scribi, & suis sigillis sigillari iussit, mox & rursus iisdem septem sigillis ipsorum testium in cera rubea, cum cordulis sericeis albi coloris ita claudi, ut legi non posset, sicq; clausum Notario incrascripto proprijs eius minibus consignavit, & paenes eum dimessi custodiendum, & post eius obitum servatis servandis aperiendum, et cum defunctorum iudicia sint servanda, & voluntates eorum adamussim exequendae, ut dicti D. Testatoris voluta patefiat, & ex equi possit, ad omnem bonum finem, & effectum, cum

id praecipuè intersit dicti D. Livij, putetquae Comprens de illius interesse agi, quia filius, & unicus masculus Testatoris sit, ut suo iuramento affirmavit ad S.D.E., tacto pectore coram praefato D. Vicario, petit dictum testamentum sit clausum per Not. Infrascriptum exhiberi praefato Egr. D. Vicario, & per ipsos testes, qui dictum testamentum subscripserunt, & proprijs sigillis, & inrùs, & foris obsignarunt, qui omnes moniti praesentes sunt, eorum sigilla, & proprias subscriptiones recognosci, hisq; peractis per praefatum Egr. D. Vicarium dictum testamentum aperiri, apertumq; publicari, & decretum suu, & auctoritatem suam, & Communis Mediolani interponi, decerniq; illud habere vim publicae scripturae, & validi testamenti, mox illud dicto Not. infrascripto reassignari, iuberiq; ut illud in publicam, & authenticam formam expleat semel, & pluries etiam de Capitulo in capitulum prout opus fuerit, ut plenam fidem faciat in iudicio, & extrà; Testes autem, qui se subscripserunt sunt infrascripti nempe, Egr. I.C.C. Comi, & eiusdem Civitatis Orator D. Iulius Caesar Lucinus fil. q. D. Io. Baptistae P.N.P.S. Martini ad Nuxigiam Mediolani, M. Rev. D. Don Iacobus de Dentibus fil. q. Cipriani P.O.P.S. Stephani in Brolio Mediolani, Caus. Coll. Ioannes Matthaeus Macchius Mediol.

fol. 1 v

Mediolan. Not. filius dicti mei Notarij infrascripti, D. Io. Paulus de Advocatis paritèr Mediolani Not. fil. q. Francisci ambo P.N.P.S. Borholomaei intus Mediolani, D. Bonus Peregrinus fil. q. Ioannis Pauli, D. Franciscus Cicardus fil. q. Balthessaris, D. Martinus Vidarius fil. q. Ioannis omnes tres P.R.P.S. Ioannis ad Cuncam Mediolani.

Qui praefatus Egr. D. Vicarius audita dicta requisizione sic dicto D. Turriano eo nomine instante, iussit per me Not. infrascriptum dictum testamentum sic clausum exhiberi, quo prae minibus habito, recoqniris sigillis, quae omnia integra novit, incisis cordulis dictum testamentum aperuit, lectisq; subscriptionibus, tam per ipsum D. Testatorem, quam per suprascriptos testes factis, modo, & ordine, & per verba de quibus in calce ipsius scripturae, & testamenti inferius registrandi cū subscriptione infrascripti Notarij, apposito sui Tabellionatus signo, cum ipsas omnes subscriptiones non abolitas, nec in aliqua parte vitiatas, nec suspectas, sigillaq; Testatoris, & testium integra, nec aliquid doli intervenisse noverit, iussit dictas subscriptiones, & sigilla per ipsos testes recognosci, eisq; delato iuramento, an pro veritate proprijs rescriptivè minibus fecerint, & dicti omnes testes iuramento suo affirmanerint, se dictas subscriptiones, et sigilla respective reffscribere, et sigillare vidisse; Ipsis omnibus subscriptionibus, et sigillis visis, et recognitis, facta sommatim fide de morte Testatoris, dictum testamentum in praesentia dictorum testium, et mei Notarij, ac pronotariorum, et testium infrascriptorum lectum, publicavit, et publicatū mihi Notario infrascripto reassignavit insinuandum inter meas Abbreviaturas, ut illud explere valeam in forma probante cuiqq; habere volenti, etiam de capitulo in capitulū prout ous fuerit; Et fedens pro Tribunali super quadam Cathedra prosit aut infrà, quā Chatedram, et quem locum elegit, et eligit pro eius loco, et Tribunali idoneis pro praedictis, et in-

frascriptis peragendis, decretum suum, et auctoritatem suam, et Communis Mediolani interponendo, et interloquendo pronuntiavit dictum testamentum sic utsupra recognitum, validum, habereq; debere vim, et robur solemnus testamenti in scriptis, et haec omni meliori modo &c.

Cuius quidem testamenti tenor talis est videlicet.

Al nome d'Iddio l'anno della sua Natività milla e sei cento settanta due, inditione undecima il giorno di Lunedì alli cinque del corrente mese di Settembre.

Non essendovi cosa più incerta dell'houra della morte, né più certa di quella, convenendo a tutti pagar il tributo alla Natura, che volle il Figliuolo dell'Onnipotente Iddio sodisfare anch'esso, giacché per redimere noi miseri peccatori, si compiacque di prender carne humana, e sottoporsi alle leggi della nostra misera conditione, per aprirci la stra=

fol. 2r

da al Paradiso, quella volta che da noi stessi non deviamo da quella co' nostri peccati.

Perciò considerando io Infrascritto Carlo Odescalco del quondam Livio di P.R.P.S. Giovanni la Conca di Milano d'haver visciuto molti anni in questo mondo, che probabilmente posso temere, che mi sopravenga la morte più tosto, che a ciascun altro, e non volendo far questo passaggio prima di raccomandare l'anima mia a Dio, e supplicate umilmente la sua infinita bontà e misericordia, che mi perdoni li miei peccati, co' quali tanto l'ho offeso, confidando ne' meriti del Sangue suo preciosissimo, che sparse sopra il legno della Santissima Croce per redimere il genere humano dall'inferno, che si degnerà d'haver misericordia all'anima mia, perdonandomi li miei peccati, con lasciarmi aperta la strada per il Cielo.

Supplico perciò, e priego umilmente la Santissima Madre di Giesù Christo per la sua Immacolata Concettione, che mi voglia esser Avvocata, e Protettrice appresso il suo Dilettissimo Figliuolo, acciò habbia misericordia de' miei peccati, e si degni assistermi nel ponto della morte mia per liberarmi dal tremore di quella, et dalle insidie del Demonio, nel passaggio da questa all'altra via, dandomi forza di repettere col cuore, se non lo puotrò con la voce; Maria Mater gratiae, Maria Mater Misericordiae, Tu nos ab hoste protegge, et hora mortis suscipe.

Raccomando pure ai Santi miei Protettori l'anima mia, et in particolare all'Angelo mio Custode, & a San Giuseppe Sposo di Maria Vergine, Sant'Antonio da Padova, San Francesco Saverio, e San Carlo, verso quali ho sempre professato devotione particolare, acciò tutti giontamente, con la Santissima Madre, m'intercedino da Dio Benedetto il perdono, e remissione de' miei peccati, e mi aggiuntino in quel ponto estremo di mia vita, acciò avvalorato dalla Santissima loro protezione, possi fare quel passaggio felicemente, et in gratia di Sua Divina Maestà.

E perche doppo haver raccomandata l'anima mia à Dio, devo anche pensare al stabilimento delle cose mie, & del mio herede, acciò le venga a godere in pace, e sotto quella

direttione, e dispositione, che gli prescriverò in questa mia ultima volontà, quando così piaccia à Dio servendo essa per quella direttione che gli haverei dato, se da Dio Benedetto mi fosse stata concessa più longa vita, perciò con la consideratione di me stesso, e nel stato nel quale mi trovo confidato nella bontà di Dio, che si compiaccia di darmi lume di far questa mia dispositione testamentaria senza offesa di Sua Divina Maestà, e senza offesa dell'anima mia, e più tosto à beneficio d'essa, e per quiete mia, e dell'Herede mio, e de miei successori; costituito in questo letto, sano di mente, e d'intelletto per gratia d'Iddio, benche infermo del corpo, senza sapere quello che possi essere della mia salute, dichiaro di voler far questo mio testamento in scritto, che sarà la norma della mia ultima
fol. 2 v

volontà, havendo in esso scritto, di propria mano l'herede mio, e sottoscritto detto mio testamento alla presenza delli testimonij testamentarij, nel quale hò ordinato tutte quelle dispositioni, che stimo più profittevoli per detto mio herede, & altri miei figliuoli, e suoi descendentì, come in esso si contiene.

Dichiaro però, e voglio, che in questa mia dispositione habbia da servir per lege, & inviolabilmente osservarsi da detto mio herede, suoi descendentì, e successori, conforme si legerà da me ordinato, e disposto.

E se mai questa mia dispositione, e testamento in scritto venisse à patire qualche eccezione per quale si puotesse dubitare della sua validità, dichiaro, che in tal caso, non altrimenti voglio che vaglia come testamento nuncupativo in scritto, overo per ragione di Codicilli, ò à titolo di donatione per causa di morte ò in quel miglior modo che possi valere, e tenere, e perche così è la mia ultima volontà, mentre alla presenza delli infrascritti testimonij testamentarij hò scritto di mia propria mano l'herede mio, e protestato al Notaro, che sarà rogato della consegna di questo testamento, che l'herede mio hà da esser quello, che hò scritto nello stesso testamento.

Dichiaro, e protesto di non haver fatto alcun altro testamento ne codicilli, ne altra dispositione in ultima volontà, che me ne raccordi, e quando mai se ne trovasse alcuno, che non lo sappij, adesso per all'hora, lo casso, lo revoco, & lo annullo, volendo, che questo prevaglia à tutti, e sij il solo, che si hà da osservare dal mio herede, suoi descendentì, e suoi successori in qual si sia caso, che à Dio Benedetto più piacerà di disporre.

Voglio, che il mio corpo doppo fatto Cadavere sia condotto a Como, e sepolto nella Chiesa di San Giovanni Pedemonte de' Reverendi Padri di San Domenico, nel sepolcro de' miei Antenati, entro alla Cappella nova, che si va fabricando.

Le esequie mie si faranno all'arbitrio del Signor Senatore Antonio Maria Erba mio Nipote, e per suffragio dell'anima mia si faranno celebrare nel tempo della mia agonia, tutte quelle Messe di requie, che si potranno celebrare nelle Chiese de' Reveredi Padri Cappuccini di Milano, e delli Padri Reformati del Giardino, e de' Padri Scalzi di Santa Teresa, &

d'altre Religioni devote all'arbitrio del medemmo Signor Senatore, nella cui bontà, e carità pienamente confido, per li suffraggi dell'anima mia.

Voglio parimente, che doppo che l'anima mia sarà separata dal corpo, & il Cadavere mio sarà sopra la terra si seguitino à celebrare tutte quelle Messe, che si puoranno avere nelle soprascritte Chiese, & altre, che piaceranno al detto Sig. Senatore tanto in Milano, quanto nella Città di Como, acciò l'anima mia resti suffragata, con quei maggiori suffraggij, che possino ottenere dalla bontà d'Iddio, e sua infinita misericordia la remissione de miei peccati.

fol. 3r

Procurerà però detto Sig. Senatore, che ne siano celebrate alli Altari privilegiati, & nelle Chiese, che godono simili privileggij, quella maggior quantità, che sarà possibile, acciò possi goder l'anima mia di quei privileggij, che la Misericordia d'Iddio hà permesso à suoi fedeli per mezzo de suoi Vicarij in terra.

Si doveranno inoltre celebrare Messe sei mille, nel più breve termine, che sarà possibile, facendone celebrare in Como due mille, & altre quattro mille in Milano nelle Chiese, & alli Altari delle sudette Religioni, & anco delle RR. Madri Capuccine tutte di questa Città, acciò le accompagnino con le loro Orationi in suffraggio dell'anima mia, e per l'elemosina da darsi à dette Madre Capuccine per le loro Orationi, la rimetto all'arbitrio del detto Sig. Senatore.

Si doverà dar parte al Sig. Cardinale mio fratello del stato della mia infirmità, & della motre mia, quando così piacerà à Dio, acciò si servi per l'affetto, che mi hà sempre portato di far suffragar anche in Roma l'Anima mia con Messe, con elemosine, con tutte quelle opere Pie, che si stimeranno da S. Emin. più aggradite dalla bontà Divina.

Dispongo, che se si troverà in me pervenuta qualche cosa, che non mi si dovesse, che tutto ciò, che illegittimamente apparirà esser in me pervenuto, si restituisca immediatamente à chi sarà dovuto, con danni, & spese, che ne puotessero haver patito, aggravando in ciò la coscienza di chi n'havesse notitia à propalarlo, acciò constando legittimamente à SS. Curatori del mio herede si possi incontinentemente sodisfare.

Lascio a Giovanna Maria mia figlia, quando si risolve di maritarsi per sua dote temporale scudi venticinque milla da lire sei l'uno moneta corrente da essergli dati, e pagati dall'infrascritto mio herede, e da' suoi Curatori nel modo, e forma, che più piacerà al Signor Cardinale mio fratello.

Non potrà però maritarsi senza il consenso del suddetto Eminentissimo Signor Cardinale mio fratello, e suo Zio, e del Signor Senatore Erba suo Cugino, e mio Nipote, e se mai tentasse di farlo da sé medesima in tal caso resti priva della metà di detta dote di sopra constituitagli, & habbia solamente scudi dodeci milla cinquecento, che tale è la mia volontà per la riverenza, & obbedienza precisa ch'ella deve prestare a Sua Eminenza, li

cui comandi gli devono esser lege inviolabile, e l'istesso deve praticare verso del Signor Senatore attesa la lontanaza di Sua Eminenza che tale è la mia volontà.

E quando si rissolvesse di Monacarsi o nel Monastero di Santa Cecilia di Como, o in altri Monasteri gli lascio scudi sei milla da lire sei l'uno, moneta corrente, con quali possi e debba consituirsi la sua dote spirituale col Monastero nel quale entrasse in quella quantità, che più gli piacerà, e del rimanente disporne a suo arbitrio in vita, o in morte a commodo del medesimo Monastero, o della Chiesa di esso Monastero.

E in caso della Monacatione di detta mia figlia Giovanna Maria gli

fòl. 3 v

lascio per suo livello, o sia annua pensione per tutto il tempo di sua vita, e non più oltre scudi cento l'anno d'essergli pagati dal mio herede puntualmente.

Voglio, che la scherpa necessaria per l'ingresso di quel Monastero nel quale deliberasse di farsi Monaca gli sij somministrata dall'herede mio, che così dispongo.

Lascio per titolo di legato a Suor Pauola Beatrice parimente mia figlia Monaca professa nel suddetto Monastero di Santa Cecilia di Como altre lire duecento annue sua vita naturale durante, oltre lire quattrocento, che ha di livello già costituitogli, d'onde dalla mia morte in avanti, haverà lire seicento l'anno in tutto.

Lasio, & aggravò il mio herede a pagare scudi venticinque l'anno a Suor Carla Alessandra Monaca professa nel Monastero di Sant'Agata fuori di Como, & altri scudi venticinque a Suor Giulia Antonia Monaca professa in Santa Cecilia in Como, ambedue mie Nipoti, e Sorelle del Signor Senatore Erba, quali scudi venticinque per ciascuna se gli pagaranno annualmente sin che naturalmente viveranno.

Nel resto di tutti li miei beni stabili, mobili, di qualsisia sorte, crediti, danari, nomi de' debitori, effetti di qualunque altra ragione di mia azienda esistente tanto nello Stato di Milano, quanto altrove niun luogo eccettuato, istituisco e nomino per mio herede universale quale sarà scritto di mia propria mano in questa mia disposizione alla presenza degli infrascritti testimoni testamentari Livio Odescalco mio figliuolo, e della fu Signora Beatrice Cusana mia diletissima moglie, e doppo di esso sostituisco al medesimo Livio per suoi heredi universali egualmente tutti li suoi figliuoli maschi, legittimi, e naturali, nati, e procreati di legittimo matrimonio solamente sostituendogli volgarmente, & per fideicommisso, quando alcuno d'essi figliuoli di detto mio herede sostituiti come sopra morissero senza figliuoli maschi legittimi, e naturali, nati, e procreati di legittimo matrimonio solamente come sopra, & a detti figliuoli maschi, e come sopra di detto mio herede sostituisco li loro figliuoli maschi legittimi, e naturali, & come sopra, e loro descendentì maschi legittimi, e naturali, nati, e procreati di legittimo matrimonio solamente sino in perpetuo, per essere la mia intentione, e volontà, che la mia heredità in qualsisia quantità, e qualità ch'ella si trovi, si conservi in detto mio herede, & nelli suoi figliuoli, e loro de-

scendenti maschi in infinito legittimi, e naturali, nati, e procreati di legitimo matrimonio solamente in ogni miglior modo &c.

Ordinando à questo fine come lo ordino, e dispongo un fideicommisso masculino, perpetuo, discensivo, reciproco frà tutti li figliuoli, e descendenti maschi, e come sopra di detto Livio mio figliuolo, & herede

fol. 4r

come sopra instituito, aggravando di quello come lo aggravò detto Livio mio herede verso de suoi figliuoli maschi legittimi, e naturali nati, e procreati di legitimo matrimonio come sopra, e questi verso de loro figliuoli, e descendenti maschi in infinito legittimi, e naturali, e di legitimo matrimonio nati, e procreati solamente volgarmente, pupullarmente, compendiosamente, e per fideicommisso, conforme li casi, che occorreranno.

E perche non hò tanto amore alli maschi di mia discendenza, & alla loro conservatione, che non mi ricordi ancora della obligatione, che mi corre di dotare le femine legittime, naturali, e di legitimo matrimonio, che provenir anno da detto mio figliuolo.

Lascio perciò alle figliuole di detto mio herede se sarà una sola, che si voglij maritare scudi quindici milla da lire sei l'uno come sopra, e quando fossero più figliuole femine, quali si volessero maritare gli lascio solamente scudi diedi milla per ciascuna d'essergli pagati conforme sarà convenuto frà detto mio herede, & li mariti di dette sue figlie.

Oltre però alle dette doti se gli doveranno fare le sue scherpe, & apparati nuptiali, che si convenir anno al loro stato dal mio herede, ò sostituiti come sopra.

Et à quelle di dette figlie del mio herede, che si vorranno Monacare, lascio oltre alla scherpa solita darsi nel Monastero nel quale si faranno Monache dote doppia in danari à commodo del Monastero per esimersi dalli officij se così gli piacerà.

Di più gli lascio per loro livello, ò sij annua prestazione loro vita naturale durante scudi venticinque per ciascuna da lire sei l'uno di moneta corrente.

Alle femine puoi, che pro veneranno da descendenti di detto mio figliuolo, & herede, & in particolare dalli suoi figliuoli, & descendenti, ordino, e dispongo, che siano da loro Padri dotate condecemente, conforme il stato nel quale si troveranno li descendenti di detto mio figliuolo, & herefe.

E perche non nasca dubbio frà miei descendenti se la scherpa tanto temporale, quanto spirituale dovuta alle femine, che si maritaranno, ò si monacharanno se gli habbià preparare con danari separati dalle loro doti, ò pure con le doti medeme da me prescrittegli, dichiaro, che in qualsisia caso tanto di matrimonio temporale, quanto spirituale la scherpa sempre, & apparati nuptiali, & se gli habbia à fare, e preparare, con danari separati della dote, & oltre di quella.

E se mai Iddio per sua maggior gloria disponesse, che detto Livio mio figliuolo, & herede, morisse (che Dio lo guardi) senza figliuoli maschi legittimi e naturali, e procreati di legitimo matrimonio, e lasciasse solamente femine di legitimo matrimonio, ovvero mancasse,

fol. 4v

senza figliuoli maschi e femine, nati è procreati di legitimo matrimonio, in tal caso voglio che succeda nella mia heredità, beni, & effetti, crediti, danari, & nomi de debitori, beni mobili, & immobili quello, ò quelli, che sarà, ò saranno nominati in una scrittura firmata di mia mano alla presenza de testimonij di tutta mia confidenza, che sarà da me consegnata alla presenza de medemi testimonij al sudetto Sig. Senatore Antonio Maria Erba mio Nipote, ordinando, che ne detti casi di sopra espressi, ò in quello, che si averà, quella omninamente, & inviolabilmente si habbi da osservare senza contradictione, ne replica in contrario.

Commando però, che detta scrittura, & dichiarazione della mia mente, & volontà consegnata al detto Sig. Senatore Erba mia Nipote, non si possa ne si debba aprire, ne pubblicare, se non nel caso, che venisse à mancare detto mio figliuolo senza discendenza masculina, ò feminina, e come sopra legitima, nata, e procreata di legitimo matrimonio.

E perche la morte è commune à tutti, se mai detto Sig. Senatore mio Nipote (che Dio lo guardi) venisse à mancare avanti il caso della purificatione di questa mia disposizione in tal caso gli do facultà, e permetto di puoter consegnar detta scrittura al Superiore de Padri Scalzi del Convento di Milano, ò altri Regolari all'arbitrio di detto Sig. Senatore, col giuramento suo, che sij quella, che da me gli è stata consegnata.

E se in quel tempo sopravveniranno li testimonij, che l'haveranno sottoscritta al difori, la riconosceranno, & attesteranno per tale, non volendo mai che si possi aprire, se non quando si purificassero li casi da me di sopra ordinati.

Dispongo è commando, che detta Giovanna Maria mia figliuola, che hora si trova in educazione nel Monastero sudetto di S. Cecilia di Como non si possi levare da quel Monastero per riporla altrove, se non in occasione di nozze sue temporalì, ò spirituali, che in tal caso mi rimetto all'arbitrio dell'Eminentiss. Sig. Cardinale mio Fratello, e del sudetto Sig. Senatore Antonio Maria Erba mio Nipote.

Voglio e dispongo, che Livio mio figliuolo quando siegua la mia morte, quanto più presto si potrà si mandi a Roma appresso al medesimo Signor Cardinale, quale riverentemente, e con tutto l'affetto del cuore priego e supplico tenere appresso di sé detto mio figliolo, farlo ammaestrare nelle virtù, lontano da vizi, e nel timore d'Iddio, che corrisponda al desiderio mio, e mi sia di consolazione ancor morto, e sodisfi al debito, & all'obbligo, che doverà sempre a Sua Eminenza.

Prohibisco à detto mio figliuolo, suoi figliuoli, & heredi maschi come sopra, & à descendenti suoi maschi, e come sopra, & à chiunque possi succedere in detta mia heredità, & beni stabili di qualsisia sorte di puoter venire ad alcun atto di alienatione di quelli, ò parte d'essi, ne tentar di farlo, ne consentir ad altri, che lo facciano, sotto pena della

fol. 5r

perdita d'essi beni, che alienaranno, ò tentaranno di alienare, ò consentiranno, che altri facciano detta alienatione, ò contratto, del quale ne seguisse poi l'alienatione, reale, & effettiva, quali ipso facto, e senz'altro Ministerio di Giudice s'intendino applicati à quelli, che seguiranno nel grado più prossimo à tali contrafacienti, puoiche l'intentione di me Testatore, e mentre determinata fù, & è che li beni stabili, che mi trovo havere nel Ducato di Milano, e nel Vescovato di Como, e tanto nella Città di Milano, quanto in quella di Como non si possino in alcun modo alienare ne vendere, ne contrattare, ne obligare specialmente, mà s'habbino sempre à conservare, e mantenere in perpetuo in detto mio herede, e suoi figliuoli maschi, e come sopra, e loro descendentì maschi in perpetuo, acciò non eschino mai dalla mia famiglia, & Agnatione salvo se venisse in caso di qualche permuta, che ò per utile, ò per convenienza stasse bene à detto mio herede ò alli suoi descendentì, ò possessori de beni da commutarsi, che in tal caso permetto, che la si possi validamente praticare.

Eccetto pur anco il caso, che puotesse venire, che la mia heredità, e beni andassero à quelli, che sono nominati, e chiamati nella scrittura da me consegnata al mentovato Sig. Senatore Erba.

E perche voglio, & è preciso mio commando, che tanto detto Livio mio figliuolo, & herede, quanto li suoi figliuoli tutti, e descendentì maschi legittimi, & naturali come sopra vivino Christianamente secondo le legi Divine, humane, e Civili, e non commettino alcuna disobbedienza al Prencipe per la quale meritino di essere castigati, ne commettino delitti di sorte veruna, e meno sentino di commetterli; perciò in caso di qualsisia contraventione, ò delitto, ò tentativo della loro commissione, privo il delinquente ò delinquenti, il contrafaciente, ò contrafacienti, e quelli tutti, che tenteranno di commetter delitto alcuno, ò delitti per quali possino incorrere l'Indignatione del Prencipe, castigo, multa, condanna, ò confiscatione de beni, puoiche la mia enissa volontà è, che tanto il mio herede, quanto li suoi figliuoli, e descendentì tutti, e successori in detta mia heredità s'attenghino da delitti, privandoli io perciò non solo de beni, mà de frutti loro, e sua commodità, non volendo, che possi passare in alcun Fisco tanto Secolare, quando Ecclesiastico alcuna parte de miei beni, tanto rispetto alla proprietà, quanto all'usufrutto, per qualsisia causa, che il Fisco puotesse pretendergli, sì per causa di confisca, come di multa, ò condanna, proibendo in tutti i casi sudetti, & altri ancora più privilegiati, che li miei beni, effetti, crediti, & heredità mai in qualsivoglia tempo, e per qualsivoglia causa si possino confiscare, ne apprendere dal Fisco, ne sequestrare in pregiuditio de chiamati in questo mio testamento; puoiche in tutti li casi, & in tutti li tempi, che detto mio herede, suoi figliuoli, e descendentì maschi, e come sopra, & altri

fol. 5v

chiamati loro mancamento nella scrittura da me consegnata al Sig. Senatore Erba tentassero, ò pensassero di commetter alcun delitto, ò in effetto lo commettessero, in tutti li sudetti casi li privo della mia heredità, e beni, e d'ogni provento, & commodità de frutti, che da quella potessero ricevere, dichiarando, che tal privatione proceda dal primo atto nel quale essi pensassero di commettere, ò tentassero di fare alcun delitto, à segno che se mai arrivaranno all'atto della commissione, ò sia consumatione di delitto alcuno, ò delitti, s'intendino sepre anticipatamente per un giorno avanti privati dal comodo, & dalla proprietà di detta mia heredità, acciò con la pena di questa privatione habbiano da astenersi come sopra dalla commissione de delitti, e da pensieri di quelli, e non esser causa, che per tal effetto li miei beni possino passare in alcun Fisco come sopra, volendo, che nelli casi tutti sudetti immediatamente il figlio succeda al Padre delinquente, e quando ambiduoï fossero complici del delitto, che succedino li più prossimi à tali delinquenti, maschi, legittimi, e naturali, di legitimo matrimonio nati, e procreati come sopra, restan-do le femine se non fossero in grado anteriore, escluse da maschi descendenti di detto mio herede ancorche in grado remotiore, & in tanto potranno le femine succedere, in quanto non vi sijno figliuoli, ò descendenti maschi di detto mio herede, con la qualità sempre prescritta, che siano nati e procreati di legitimo matrimonio solamente, servando l'ordine della dispositione mia di sopra ordinata.

Quando però tali delinquenti, ò delinquente per indulgenza del Prencipe, tanto Laico, quanto Ecclesiastico, che rispettivamente havessero offeso, con delitti commessi, ò tentativi di commettere, fosse, ò fossero rimessi in gratia del medesimo Prencipe, e ritornati liberi alla Patria, e Case loro, in tal caso voglio, che gli siano ritornati li beni della mia heredità, e senza alcuna detrattione, da quelli à quali saranno pervenuti per li delitti commessi, ò tentativi di commettere da delinquenti, e per li frutti è fitti di detta mia heredità è beni, che in tal caso fossero stati riscossi è ricevuti da quelli, à quali fossero pervenuti detti beni di detta mia heredità à causa delli delitti commessi, ò tentati, voglio che quelli si repartino per mettà frà li gratiati dal Prencipe, e li possessori intermedij de detti frutti; e quando mai à detti possessori de frutti toccasse ò far proteste, ò remissioni à favore de delinquenti, ò per altro li potessero aggiutare è non li aggiuttassero, in tal caso siano privati da frutti tutti, e restino obligati alla restitutione rigorosamente de detti frutti.

E perche la mia mente, & intentione è, che il corpo della mia heredità, ò sia asse ereditario resti in se medemo più unito che sij possibile, ne si sminuisci, ò smembri à causa d'alcuna detrattione, proibisco perciò non solo nel caso de delitti, ò delitto, mà anche in caso di morte e di

fol. 6r

alienatione, qualsisia detrazione di legitima, e di trebellianica, che per qualsivoglia titolo potesse competere, & esser dovuta al detto mio herede, suoi figliuoli, & descendenti

maschi come sopra, puoiche se bene pare, che la legitima non si possi prohibire à figliuoli, lasciandogli io per altro tanto pingue la mia heredità, voglio che compensi li frutti di quella sopra la legitima che per altro gli sarebbe dovuta.

Et perche consti in ogni tempo di questa mia prohibitione, e dispositione, comando, che arrivando detto mio herede all'età perfetta de venti anni, sij tenuto ad'approvare validamente, e per atto publico questa mia dispositione sottoponendo al mio fideicommisso qualunque deduttione che gli puotesse competere di legitima, e trebellianica, e d'ogni altra detrattione alla detta mia prohibitione, se vorrà godere per intero di detta mia heredità. Et per questo priego l'infrascritti Signori Curatori, che saranno da me nominati, che avanti che rinontijno à favore di detto mio herede libera l'amministrazione della mia heredità, lo facciano approvare questa mia prohibitione, e dispositione, sottoponendo ad essa tutto quello, che di libero in quel tempo, che si sarà maggiore gli può spettare à causa delle sue dedutioni, altrimenti non gli rinontijno se non quella parte della mia heredità, che ad'esso spetta à titolo di sua legitima, trattenendo appresso di loro il restante della mia heredità, & insieme tutto quello, che à titolo di trebellianica gli puotesse spettare, puoiche in ogni caso m'intendo, che la Trebellianica resti prohibita, tanto à pregiudizio di detto mio herede, quanto de suoi figliuoli, & descendenti maschi in infinito, & di qualunque altro chiamato in detta scrittura.

Prohibisco parimente a detto mio herede, che non possi far alcun contratto, né distratto validamente, né prendere alcuna obligatione, finché non haverà compito l'età d'anni venticinque, che possa sapere li pregiuditi, che da tali contratti, distratti, & obligationi gli ponno insorgere, dichiarando d'adesso per allora nullo, e nulli, e di niun valore tutto quello, che farà contro questa mia prohibitione.

Li proibisco parimente il far sigurtà per alcuno tanto Laico, quanto Ecclesiastico, dichiarando d'adesso per allhora nullo qualsisia atto di sigurtà ch'egli facesse, & in caso di contraventione voglio, che li frutti di quell'anno ch'egli facesse tal sigurtà, li restino sospesi, & facciano capitale à favore della mia heredità, & de chiamati in essa.

E perche nella mia heredità vi saranno molti effetti, e danari, quali all'arbitrio de SS. Curatori, ch si doveranno nominare da me, s'haveranno da impiegare, voglio, e dispongo, che li impieghi tutti, che si faranno delli effetti, danari, e crediti, della mia heredità, s'intendino sottoposti à questo mio fideicommisso, e prohibitioni, e dispositioni tanto in caso di morte, quanto di alienatione, e di delitto, acciò restino vincolati à detto mio fideicommisso, tanto per il mio herede, quanto

fol. 6v

per li figliuoli, e descendenti tutti dal medemmo mio herede, e dalli chiamati nella sopra mentovata scrittura, aggravandoli tutti all'osservanza di questa mia dispositione.

Li frutti, e fitti, che pro veneranno dalla mia heredità, beni, & effetti, per tutto il tempo della minor età di detto mio figliuolo dedotte le spese del suo mantenimento in quella

quantità, che più piacerà à Signori Curatori infrascritti, al cui arbitrio mi rimetto in tutto, e per tutto, si doveranno impiegare, e li impieghi saranno sottoposti à questo mio fideicommisso.

Et essendo la mia heredità, & li effetti di quella communi, & indivisi con il Signor Cardinale mio fratello per esser noi sempre visciuti in pace, e quiete, & in comunione, perciò dovendo Sua Eminenza far amministrare li suoi beni, & effetti, crediti, e nomi di debitori, supplico, e riverentemente priego l'Eminenza Sua a prendersi la cura della mia heredità, e permettermi, che lo nomini, e deputi per Curatore Generale di quella, prendendosi la cura, non solo della mia heredità, ma di Livio mio figliuolo, & erede universale, & di Giovanna Maria mia figlia, perdonandomi, se con tanta confidenza gli accresco questo novo disturbo alle tante altre cure, che Sua Eminenza tiene, spero però, che per l'amore sviscerato, che l'Eminenza Sua mi ha sempre portato. Si compiacerà darmi questa consolazione ancor morto d'haver la cura de' miei figliuoli, & della mia heredità doppo mia morte, operando in essa con tutta quella libertà, con la quale puotrei io operare se fossi vivo.

Ed è tale la confidenza, che hò nella bontà, & nella rettitudine di Sua Emin., che gli do, e gli concedo tutta quella autorità nell'aministratione delle cose mie, che hò io medemmo, senz'obbligo di dar conto alcuno, ne al mio herede, ne ad'altri, che gli possano succedere, liberandolo d'adesso per allhora di render conto di detta cura, e sua amministratione, essendo io certo, che haverà più cura de detti miei figliuoli, e della mia heredità, che non hò io stesso.

Voglio pure, che non sij obligato à far alcun inventario, ne descrizione della mia heredità, ne meno far alcun libro particolare liberando l'Emin. Sua da questo carico, quella volta, che dalla lege ne restasse obligato, puoiche per chiarezza della mia heredità, & delli effetti di quella lascio duoi libri da quali vedrà tutto il Patrimonio della Nostra Casa, cioè uno tenuto è scritto di mia propria mano dal quale risultano tutti li crediti, effetti, & danari nostri, impieghi, e negotij, che si servirà S. Emin. elegger un Ragionato chi più li parerà di farlo tirar avanti di tempo in tempo, che già resta intavolato per più mesi dell'anno corrente 1672.

E dall'altro libro risultano le entrate de stabili, che sono in esso descritte, che quando piaccia à S. Emin. puotranno servire per inventario, ò sia repertorio della Nostra Azzenda, rimettendomi però sem=

fol. 7r

pre à quelle maggiori, e più accertate determinazioni, che piacerà à S. Emin. di prendere. E perché non è conveniente, che lasci tutto questo travaglio de' miei figliuoli, e della mia heredità a Sua Eminenza, ho priegato il Signor Senatore Erba nostro Nipote ad esser anch'egli Curatore della mia heredità, & de miei figliuoli insieme con Sua Eminenza tanto più residendo egli in Milano, nel cui Stato vi sono li beni stabili, crediti molti,

& effetti della mia heredità, come per tal effetto lo deuto e nomino per Curatore dei miei figliuoli, e delle mia heredità, subordinandolo però sempre alle disposizioni di Sua Eminenza per haver ella l'interesse commune, & indiviso nel tutto.

Prego però il Sig. Senatore prendersi questa cura, & dimostrarmi in morte quell'affetto, e buona corrispondenza, che mi hà sempre dimostrato in vita.

Libero tanto S. Emin., quanto il Sig. Senatore dall'obbligo di far sigurtà per la buona amministrazione della mia Azzenda, sicuro, che la faranno con tanta rettitudine, & attentione, che io stesso non potrei far migliore.

E quella volta, che fosse necessaria la sigurtà, d'adesso per allhora, obbligo tutti li miei beni, & effetti della mia heredità per la retta amministrazione de detti SS., e per il rendimento de conti legali da farsi dalli medemi, obbligando il mio herede à star tacito, & contento di quanto Sua Emin., & il Sig. Senatore opereranno in suo servitio.

Permetto, e do ampla facultà à S. Emin. di puoter costituire, e deputare altri Curatori a detti miei figliuoli, e suoi beni, quanti, e quali più piaceranno all'Emin. Sua, e doppo haverli deputati, di revocarli, e nominarne altri à suo arbitrio, con quella libertà, e conditioni, che più piaceranno à S. Em., come pure di deputare Amministratori, & Agenti, che saranno dall'Emin. Sua stimati più adattati à suoi interessi, & à quelli del Minore.

E perche sono certo, che il Sig. Senatore opererà sempre sotto la direttione del Sig. Cardinale, e conforme li suoi dettami, lo libero perciò da qualunque carico, che puotesse havere per l'amministrazione, e cura de miei figliuoli, & della mia heredità, obbligando per la sua indemnità tutti li beni di quella, acciò in alcun tempo non possi sentirne molestia alcuna.

E perche de mie negotij di Genova, e di Venetia non vi è persona più informata di quelli, che il Signor Aurelio Rezzonico mio confidentissimo, la cui qualità, rettitudine, buona legge, e vera corrispondenza di buon amico ho più volte sperimentato, & a pieno riconosciuta, perciò prego li SS. Curatori di sopra nominati, confidare a pieno in detto Signor Aurelio nelli negotij sudetti di Genova, & di Venetia, e suoi dependenti, governandoli col suo Consiglio, e dettame, nelle contingenze, che occorreranno ne' detti negotij, e sue dipendenze.

fol. 7v

Haverei volentieri priegato il Sig. Marchese Ottavio Cusani Regio Questore nel Magistrato Straordinario di Milano à prendersi la cura de miei figliuoli, & della mia heredità insieme con li altri Signori da me di sopra nominati, mà perche tutti li effetti, e beni della mia heredità sono communi, & indivisi con il Sig. Cardinale mio fratello, hò però stimato di mia obligatione appoggiar questa cura al Sig. Cardinale, acciò si continui la comunione, & indivisibilità de benij, & effetti communi, finche piacerà al Sig. Cardinale di continuarla con mio figliuolo, & herede, & suo Nipote; E però priego il Sig. Marchese sudetto ad haver in protezione mio figliuolo, e li miei interessi come hà sempre praticato in mia vita, e nelle cose, che le saranno consultate, ò ricercato della sua protezione si servirà prestarle li suoi effetti à beneficio di detto mio herede.

Et dico, e protesto, che questa è la mia buona, & ultima volontà, quale voglio, che inviolabilmente, e per tale sarà da me firmata, e sottoscritta di mia propria mano con la nomina del mio herede.

Per legati pij, quanto non sij compita la mia intentione in vita mia, lascio al Sig. Senatore mio Nipote, che li compisca, ò per meglio dire li faccia compire conforme la notta, che li sarà da me consegnata.

Come pure dispongo, ch'egli faccia con la servitù di Casa, che si troveranno al mio servitio al tempo della morte mia, & in particolare con quelli, che mi haveranno assistito nell'ultima mia infirmità.

Sottoscritto Io Carlo Odescalco nomino per mio herede universale Livio mio figliuolo, e dispongo in tutto come sopra, e mi sono sottoscritto di mia propria mano, e sigillato con il mio sigillo alla presenza delli infrascritti testimonij.

Sottoscritt. Io. Dottor Collegiato, & Oratore della Città di Como Giulio Cesare Lucino del quon. Sig. Gio. Battista di P.N.P. S. Martino alla Nosiggia priegato dal sudetto Sig. Carlo Odescalco come suo conoscente fui presente per testimonio con tutti li infrascritti testimonij, & hò visto detto Sig. Carlo à sottoscrivere di suo pugno, & sigillare col suo proprio sigillo la presente scrittura, quale hà dichiarato essere il suo testamento questo dì 5. Settembre 1672. alla mia presenza, & delli altri testimonij, come abasso, & di suo ordine mi sono sottoscritto l'istesso giorno, & anno, e sarà sigillato col mio proprio sigillo in cera rossa di Spagna.

Io Prete Don Giacomo Denti del quon. Cipriano P.O.P.S. Stefano fuori, come conoscente del detto Sig. Carlo, da esso priegato son stato presente come sopra, & hò visto detto Sig. Carlo sottoscrivere di suo pugno, & sigillar col suo sigillo come sopra, questo dì 5. Settembre 1672. alla presenza mia, & delli altri testimonij, come d'abasso, & mi sottoscrivo di mia mano questo medemo giorno col mio sigillo di contro in cera rossa di Spagna.

fol. 8r

Io Giovanni Matteo Marchio figlio di Pietro Giacomo P.N.P. Barolomeo di dentro, come conoscente di detto Sig. Carlo da esso priegato sono stato presente come sopra, & hò visto sottoscrivere detto Sig. Carlo, & sigillar la detta scrittura col suo sigillo questo dì 5. Settembre 1672. alla mia presenza, & delli altri testimonij come abasso, & di suo ordine mi sono sottoscritto di propria mano questo medemo dì, e posto alla margine il mio sigillo in cera rossa.

Io Gio. Paulo Avogadro del quon. Francesco di P.N.P.S. Bartolomeo di dentro, conoscente di detto Sig. Carlo da esso priegato, sono stato presente al tutto come sopra, & hò visto sottoscrivere detto Sig. Carlo col suo sigillo questo dì 5. Settembre 1672. alla presenza delli sudetti, & altri testimonij come abasso, & di suo ordine mi sono sottoscritto questo medemo dì di propria mano, col mio sigillo alla margine di cera rossa di Spagna.

Io Bono Peregrino del quon. Gio. Paulo P.R.P.S. Giovanni la Conca conoscente del detto Sig. Carlo, da esso priegato sono stato presente al tutto come sopra, & hò visto sottoscrivere detto Sig. Carlo di sua mano, e sigillare col suo sigillo come sopra questo dì 5. Settembre 1672. alla presenza mia, & delli sudetti, & infrascritti testimonij, & di suo ordine mi sono sottoscritto questo medemo dì col mio sigillo alla margine in cera rossa.

Io Martino Vidario quon. Giovanni P.R.P.S. Giovanni in Concha, conoscente del detto Sig. Carlo, da esso priegato, son stato presente al tutto come sopra, & hò visto sottoscrivere detto Sig. Carlo di sua mano, & mettervi il suo sigillo questo dì 5. Settembre 1672. alla mia presenza, & delli sudetti, & infrascritti testimonij, & di suo ordine mi sono sottoscritto questo medemo dì col mio sigillo alla margine in cera rossa.

Io Francesco Cigardi quon. Baldessar P.R.P.S. Giovanni in Concha conoscente del detto Sig. Carlo da esso priegato sono stato presente come sopra, & hò visto sottoscrivere detto Sig. Carlo col suo sigillo alla margine come sopra alla mia presenza, & delli sudetti, & infrascritti testimonij questo dì 5. Settembre 1672., & il sudetto dì mi sono sottoscritto di mia mano d'ordine suo, col mio sigillo alla margine qui di contro in cera rossa.

Subscriptum cum signo Tabellionatus anteposto Ego Petrus Iacobus Macchius fil. quon. Bassiani P.N.P.S. Bartholomei Intus Mediolani, publicus Apostolica Imperialiquae auctoritate Mediolani Notatus, & Caus. Coll. Notus, & cognitor praefati Illustriss. D. Caroli Odescalchi praedictis rogatus interfui, & attestor vidisse iuscribi primo loco dictum D. Carolum eius propria manu cum appositione sui sigilli, mox vidisse sub scribi prefato DD. Oratorem Lucinum, M.R. de Dentis, Io. Matheum Macchium filium meum, Io. Paolum de Advo=

fol. 8v

catis, Bonum Peregrinum, Martinum Vidarium, & Franciscum Cigardum, eorum proprijs respective manivus modo, & quo supra, cum appositione sigilli cuiusq; eorum ad marginem utsupra, & pro fide &c. apposito hic mei tabellionatus signo me subscripsi dicta die 5. Septembris 1672.

Et de praedicits &c.

Actum in Studio domns habitationis praefati Egreg. D. Vicarij sit in P.N.P.S. Bartholomei Intus Mediolani praesentibus D. Carolo Gasparo Brena quon. D. Caroli Philippi P.O.P.S. Stephani in Burgundia Mediolani, & D. Federico Pestalotia fil. D. Io. Antonij P.C.P.S. Mariae Secretae Mediolani Pronotarij &c.

Testes D. Carolus Alexander Drallus fil. quon. I.C. Io. Petri P.O.P.S. Petri ad Hortum Mediolani, D.I.C. Vincentius de Margheritis fil. D. Ioseph, Ioseph Gandinus f. q. Causidici Io. Baptistae, & Iacobus Antonius Olgiatus filius Alberti omnes tres P.N.P.S. Bartolomei Intus Mediolani, & Andreas Luragus fil. quon. Ambrosij dictarum proximè P., & Parochiae, omnesq; noti, & idonei &c.

8. Testamento del cardinal Benedetto Odescalchi, 1674

“Minute di lettere scritte a diversi da Livio Odescalchi e lettere da lui ricevute, 1670–1691. Testamento del Cardinale Benedetto Odescalchi, 11 maggio 1674”⁴

ASRm, Fondo Odescalchi, busta III.B.3, n. 22⁵

fol. 1r

Al nome della S.ma Trinità, Padre,
figl.o, e Sp.o Santo

[Io Benedetto Card.l Odescalco, sapendo m]olto ben[e la certezza della mor]te, e l'in[cer]tezza dell']hora, e punto di e[ssa, e che l'huomo] deve star sempre preparato al passaggio da [questa vita, quan]do Sua Div.a Maestà lo chiama; et esser an[co bene] accomodare le cose sue, e disporre de beni, che Iddio [gli hà] concesso, acciò senza lite, e controversie, mà pacificamente p[assino negl']Eredi. Perciò primieramente raccomando adesso, e p se[mpre,] et in particolare nel punto della mia morte l'Anima [mia] al Sig.r Iddio; e supplico humilmente la sua infinita b[ontà] e misericordia à volermi pdonare le colpe, con le quali l'hò offeso come pure prego la S.ma Verg.e, [il] S.to Angelo Custode, e li Santi Giuseppe, Benedetto, Ono[fri]o, Francesco d'Assisi, Francesco Saverio, et altri miei Avocati, et Pro[tet]tori, e tutti li S.ti e S.te del Paradiso à volermi implorar[e] dal Signor Iddio il perdono, e remissione de miei [peccati, e] che possa fare il passaggio all'altra vita feli[cemente, et] in gratia di Dio.

Quando à Sua Divina Maestà piacerà chiamarmi all'altra [vita voglio,] che il mio Cadavere sia seppellito nella Chies[a di Santa] Maria in Campitelli senza pompa fune[bre] [...] Passando poi alla dispositione del mio avere, e de beni tem[porali, de] quali Iddio m'hà fatto gratia, dichiaro di farla n[on ad altro] fine, che à maggior gloria di Dio, p quiete mia, e d[elli miei] heredi, e successori, et acciò frà di essi sopra la mia [robba] non habbia dà nascere alcuna lite p differenza; e se [q]uesto m[i]o Testa]mento, e dispositione venisse à patire qual[che] ecce[ttione p] qualsisia causa per la quale si potesse du[bitare] della [sua vali]dità, dichiaro, che in tal caso voglio, che vaglia, e s[i sostenga] come Testam.to nuncupativo, e sine scriptis, ò [p rag.e di]

4 Nota del curatore: l'autore ha già pubblicato questo documento in Fiorentini, *Le ultime volontà*, pp. 31–68: 49–55.

5 Nota dell'autore: Si riporta la trascrizione completa del documento seguita da quella del ristretto del testamento (cfr. documento n. 9 in appendice) per agevolare un confronto tra i due testi.

fol. 1v

[Codicilli, ò à titolo di donatione p causa di morte, ò di semplice ultima volontà, et in quel miglior modo, che possi valere, e tenere. Dichiarando espressamente di voler mi valere, e di] valer[mi con effetto] cu[m]mulativamente p maggior fermezza, e so]ssiste[nza] della presente mia dis[positione di tutte le facultà] e privilegi concessi nel testare à [SS.ri Cardinali in qual]sivoglia tempo et in particolare delle [facoltà di tes]tare concessami dalla S.ta mem.a d'Innocentio X mo, e dell'Indulto del medemo di poter disporre delle cose della mia Cappella, e del Chirog.o della san: me: d'Alessand.o VII.º che sana il difetto dell'Indulto d'Innocentio X.º, perche d.o Indulto concernente il poter disporre delli mobili della Capp.a non era registrato in Camera, e di tutte quelle facultà, che [sop]ra ciò in qualsivog.a modo mi competono, affinche [la prese]nte mia dispositione sia valida, e ferma, et habbia [il suo effe]tto plenario.

In primis lascio scudi duemila di m.ta Romana [per la] celebrat.e di ventimila messe da farsi [su]bito, ò quanto prima seguita la mia morte p suffra[ggio del]l'Anima mia.

Lascio alla Chiesa della qua[le sar]ò Titolare [nel] tempo della mia morte la Croce [con quattro]⁶ Candel[ieri] d'Argento della mia Cappella con ogn'altra suppe[lletti]le della med.ma.

Lascio alla Chiesa della Madonna Santissima [de] Monti scudi mille m.ta Romana p una sola [volta].

Lascio alla Casa Professa del Giesù di Roma [scudi cinq]⁷ uecento m.ta Romana p una volta sola.

Lascio alli Padri di Santa Maria in Campitelli [al]tri scudi cinquecento simili pure p una volta sola.

Lascio p il mantenim.to della Casa de Poveri in [Sa]nta Galla Luoghi quattrocento de Monti Camerali [con la] Casa, che s'è comprata p servitio de detti poveri colli [mobili]⁸ tutti, che in essa si trovano, q.do però non habbia fatto [...]vente l'

fol. 2r

assegnatione [...] ⁹ dett'opera pia.

[Lascio al]l'istesso Sig.r Tommaso Odescalco scudi m[ille moneta]¹⁰ Romana p una volta sola, p spenderli, et [impiegarli] in servitio di d.a Casa di Santa Galla.

6 Ibid.

7 Ibid.

8 Ibid.

9 Stando al ristretto sembra intendersi che avrebbe lasciato l'amministrazione dell'Opera Pia di San Galla a Carlo Tommaso Odescalchi. Cfr. *ibid.*

10 Ibid.

Lascio tutti li miei Argenti di Roma di qualsivoglia [sorte], (eccettuati quelli della mia Cappella, de quali hò d[ispo]sto di sopra) p la fabrica della Chiesa di Santa [Maria] in Campitelli, quando però detta fabrica non resti comp[ita] avanti la mia morte, e non altrimenti.

Lascio all'Hospitale Maggiore di Como scudi s[eimi]la¹¹ di lire sei p scudo di m.ta di Milano (dichiarando, che l'altro [le]gato da me fatto al med.mo Hospitale nell'altro mio testam.to, e stato da me sodisfatto p mano della b. m. del Sig.r Carlo Odescalco mio fratello) p una volta [sola].

Lascio al Hospitale Maggiore di Novara se[imila di] lire sei p scudo di m.ta di Milano p una [volta sola].

Lascio al Monte de Pegni di Pietà di Novara [scudi due] mila di m.ta simili p una volta sola.

Lascio alla Casa delle Donne convertite nuovam.te [della città di] Como scudi due mila m.ta simili di Milano p una [volta sola].

Lascio, et ordino che alla Chiesa di S. Giacomo de Spa[gnoli di] Roma, si rilascino i Canonici, e D.nij diretti delle [Vigne à]¹² Focalasino, ne quali la b. m. del Sig.r Carlo Odescalco m[io fra]tello fù posto in possesso in Salviano, come Creditore [di] Andrea, e Niccolò del Nero, e ciò ordino benche non s[ia seguita] la satisfatt.e del Credito dovuto à d.o Sig.r Carlo.

fol. 2 v

[...]¹³

Lascio che [i frutti delle pensioni,] che [non fossero stati esatti in tem]po della mia morte, et à me do[vuti sopra la mensa] Episcopale di Novara, si spendino [per la metà in or]amento della Chiesa Catedrale di quella [Città, e] p l'altra metà fra Poveri della med.ma ad arbitrio di quel Monsig.r Vescovo, e dell'Infrascritto mio herede.

Lascio che le altre Pensioni, e frutti de benefitij Ecclesiastici inesatti in tempo della mia morte, si distribuischino alli Poveri de luoghi, ne quali sono i Benefitij, e Pensioni ad arbitrio de gl'Ordinarij de med.i luoghi [dove] sono detti Benetifij, e Pensioni¹⁴.

Lascio, quando il Turco continui la Guerra [contra] il Regno di Polonia (il che Dio non voglia) che dal mio herede si faccino pagare in mano di Monsig.r Nunzio Ap.lico in quel

11 Ibid.

12 Ibid.

13 Ibid.

14 Questo è in realtà l'unico punto a non essere presente nel ristretto, cfr. *ibid.*

Regno scudi dieci mila moneta Romana p una volta sola, pche s'impieghino in di[fesa], e servitio di quel Regno.

Lascio al Sig.r Senatore Antonio Mari Erba mio Nipote scudi mille annui di lire [sei m.ta d]i Milano sua vita durante.

Lascio al Sig.r Camillo Muggiaschi mio [Maestro] di Camera scudi duecento annui m.ta simili di Milano [p]arimente sua vita durante, e se si troverà al mio [ser]vitio nel tempo della mia morte.

Lascio à D. Francesco Maria Alice scudi cen[to si]mili di m.ta di Milano pure sua vita durante, [q]uando

fol. 3r

si [troverà al mio servitio nel tempo della mia morte].

[...] Quaran[tena] [...] [da divi]dersi ad [arbitrio de]lli Infrascritti miei [Esecuto]ri Testamentarij; e di più alli Staffieri, e Cocchi[eri] [...] i vestiti delle loro livree, che sono in Casa, [...] che in d.o Legato fatto alla famiglia s'intendano [...] et ammessi anche li sudetti S.r Camillo Mug[ghiaschi] e D. Francesco Maria Alice¹⁵.

Per fare adempire li sudetti legati, e cose di Roma lascio Essecutori Testamentarij li SS.ri Camillo Muggiaschi, mio Mastro di Camera, e Tomasso Odescalchi [in] solidum, volendo però, che partecipino il tutto col Sig.r Senatore Erba mio Nipote (et essecutore testamentario Un.le, come [di]spongo abasso) in quelle cose, che il tempo pmetterà di poterle partecipare, il quale Sig.r Senatore prego à procurare, che la mia volontà resti eseguita [pr]ontam.te in tutte le Cose, che hò disposto nel presente tes[tamen]to.

In tutti poi gl'altri miei beni, stabili, mobili, [luo]ghi di Monti, Crediti, raggioni, et attioni di qualsivog.a [sorte, c]he à me spettano di presente, e possono spettare, [et apparte]nere in avvenire, tanto nella Città di Como, e di Mi[lano e] suo Stato, quanto in Roma, Napoli, Venetia, e G[enova], et in qualunque altro luogo instituisco, faccio, nom[ino mio] Herede Universale il Sig.r Livio Odescalchi mio Nipote, [figlio]lo della bo: me: del Sig.r Carlo Odescalco mio fratello, ch[e sia] in Cielo, al quale sostituisco tutti li suoi figlioli, e [descen]denti maschi in infinitum col prohibire a d.to Sig[r] Livio e]

fol. 3v

[sostituiti ogni, e qualsisia alienatione, distratione, et hipoteca etiam lato sumpto vocabulo, et anche prohibisco al medemo Sig.r Livio, e suoi successori dà me chiamati ogni,

15 Stando al ristretto, alla famiglia lasciò, oltre la solita quarantena, altri 3.000 scudi di moneta romana. Cfr. *ibid.*

qualsisia detrattione di falcid]ia, Trebe[l]ianica] [...] ¹⁶ Institut.e, e sostituzioni, e prohibi-
tio[ni, e ciò colle mede]me conditioni, pene, e forma pre[cisa e litterale], che si contiene
nel Test.o, dispositione, institutione, e sostituzioni fatte dalla bo: me: del Sig.r Carlo a
d.o Sig.r Livio, rogato in Milano li 5 7bre 1672, ò altro più vero tempo negl'atti del not.o
Collegiato Pietro Iacomo Macchi, et aperto e publicato dal medemo li 2 8bre 1673, ò
altro più vero tempo, qual dispositione, e Testam.to voglio, che [si habbia] p individual-
mente, e di parola in parola rispe[tto à detta] Institutione, sostituzioni, e prohibitioni
espresso, e regi[strato n]el presente mio Testam.to, particolarmente nelli [§§] del mede-
mo Testam.to, che cominciano = Nel resto dei miei beni; e nell'altro = Ordinando à
questo fine; e n[ell'al]tro = Prohibisco à detto mio figl.o, e suoi fig.li et he[redi] maschi,
e descendenti.

E pche non meno Io, che detto Sig.r Carlo mio [fr.el]lo di bo: me: desidero, che d.o Sig.r
Livio mio nipote, [e suoi] figli, e descendenti maschi in infinitum vivano [Christia]na-
mente, et in gratia del loro Prencipe, e s'astenghin[o dà og]ni sorte di delitto, et eccesso,
però oltre quello che [sopr]à di ciò hà disposto, et ordinato d.o Sig.r Carlo ne[l suo]
Testamento, et in particolare nel § = E pche voglio, et è p[reciso] mio com.ando; e nel
§ = Quando però tali de[linqu]enti; voglio, et espressamente dichiaro, che in caso, [che
de]tto Sig.r

fol. 4r

[Livio, suoi figli, e descendenti maschi instituiti, e sostituiti come sop.a pensasser]o di
comm[ettere, ò alcuno di loro com.ettesse (che D]io non voglia) [alcun delitto, anche]
di crime[n laesae] maiestatis Divin[ae, et humanae,] per il quale meritasse l'indignatione
del P[rencipe, e] venissero, e dovessero essere confiscati li beni [della mia] heredità, et
altri acquistati, e da acquistarsi i[n ogni qualsi] voglia tempo da d.o S.r Livio, e sostituiti,
allor[a, et in] tal caso, d'adesso p allora, e p il contrario doppio, [che tali] delinquenti, ò
delinquente haveranno pensato di comm[et]ter tale delitto, ò delitti p quindici giorni
av[anti,] che pe[n]sasser di com.ettere, con la contingenza su[ssegu]ente del delitto, ò
delitti di qualsivog.a sorte per il qu[ale,] ò qu[ali] dovessero essere condan.ati, ò fosse
condan.ati, e che pciò li sud.i beni, ò in proprietà, ò in Usufrutto dove[sse]ro esser
confiscati, ò vero applicati al fisco, [ò ad] alcuno Colleggio, com.une, università, e luogo
pio esp[re]ssamente, ò tacitamente, ò in conseguenza, ò in altro q[ua]lunque modo, et in
virtù di qualunque legge, Costi[tut]ione, Statuto, ò Bandi sin à quest' hora fatti, e da farsi
p l'avenire, tutti] li sudetti beni tanto nella proprietà, quanto ne[l]l'usufrut]to si levino
à quello, che penserà di com.etter de[litto, ò] delitti come sop.a, e se venisse il Caso

16 Qui il testo non corrisponde a quanto riportato nella terza bozza, per poi invece riprendere regolarmente.

di detta c[onfiscatione,] ò applicatione, subito senza dichiarazione alcu[na, e senten]za di Giud.e detti delinquenti, ò delinquente cadin[o dà] ogni com.odo, e raggione delli sudetti beni nella p[roprietà,] et Usufrutto, anche p causa d'alimenti, si come io [d'adesso] espressamente li privo, e voglio, che alli medem[i s'am.etta,]

fol. 4v

[e debba essere am.esso, et in essi succeda eo ipso, et facto senz'altra dichiarazione, si come io d'adesso dichiaro, e voglio quello,] che dovr[ebbe succed]ere, [et essere am.esso a detti beni, come] se quello, ch[e com.is]e, ò pen[sò di com.ettere delitto, ò de]litti, come sopra non vi fosse stato in [mezzo, ò fosse morto na]turalm.te; e che non si possa soprà [li detti miei beni fare] alcuna esecuzione p causa di detto delitto, [ò deli]tti, benche vi fosse condan.atione, ò multa contro qualsivoglia delli detti instituito, e sostituiti p qualunque causa, sia in contumacia p via di monitorio, precetto, com.andamento; ò in altro qualunque modo, e p qualsivog.a occasione d'inobediencia, ò delitto, e p qualsivog.a altra causa; [tal] che mai li sud.i beni, ò alcuna parte, benche picc[ola d'es]si, tanto rispetto alla proprietà, come all'usufru[tto pos]sino mai confiscarsi, incorporarsi, ò applicarsi al fisco, ò altri sudetti, ne sequestrarsi li frutti, benche vivente anco[ra] il delinquente, ò delinquenti; pche voglio, che in ogni temp[o ta]li delinquenti, ò delinquente, inobediente, e contumace [resti] privo, si come io d'adesso lo privo d'ogni, e qualunq[ue] com.odo delli detti beni come soprà avanti ogni multa, [pen]a, condannatione, e confiscatione fatta de Iure, ò p [dichiaratio]ne dà farsi in avvenire, e chiamo, e voglio, che succeda qu[ello, ch]e doverà succedere, se il delinquente, ò delinquen[ti non vi] fossero, ò fossero morti naturalmente; e questo lo facci[o non] in odio, ne in fraude del fisco, mà acciò li detti miei [heredi] Instituito, e sostituiti vivino Christianamente; e si ast[enghi]no dà delitti; e pche li sudetti beni tutti colli frutti inti[erame]nte si conservino nella mia Agnatione, e fam[iglia,] e nelli

fol. 5r

sud.ti [instituiti, e sostituiti respettivam.te e nel modo, e forma sud.ti.

E se li sud.ti morti civilmente, ò vero priva[ti] fossero p beni[gnità del Pr.pe, ò] altri che [havesse]ro facultà restituit[i alla Città,] e reintegrati al pristino Stato; perche intendo d'ade[rire alla] loro benignità, e dispositione, ordino, e voglio, [che li mede]mi subito, e senz'altra dichiarazione di Giud[ice s'inten]dino, e sijno restituiti alli sud.ti beni, e loro frutti ([eccetto che alla] metà de frutti, che tratanto haverà p[ec]etto que[llo, che] li sarà succeduto come sopra, in conformità del testa[mento] di d.o Sig.r Carlo nel § =q.do però tali delinquenti) acciò [pos]sa godere li medemi beni, e loro frutti, nel [modo, e] forma, che li godeva avanti la morte civile, e con[da]nnatione, e confiscatione dandogli facultà di riassumere il loro [at]tuale, e corporale possesso di propria autorità, e de fa[cto,] e senza alcuna licenza, ò decreto d'alcuni Gi[udic]e, e le cose sud.te voglio si osservino

tante volte, qu[ante] verrà alcuno delli sudetti casi, e rispetto à tutti li sudet[ti d]à me come sopra instituito, e sostituiti in perpetuo, et in in[fini]to.

E piu sottopongo al pr.te mio fideicommisso tanto in caso di morte, q.to in caso di delitto, et in [ogn'altro] caso di sopra espresso, tutti li beni, che in quals[ivog.a] tempo si acquisteranno p qualsiasi titolo nel [Ducato, e] Stato di Milano da d.o Sig.r Livio, e dà altri [à lui sost]ituiti, e si habbino p sottoposti senz'altra dichiarazione [sopra di ciò] dà farsi da d.to Sig.r Livio, e sostituiti, nelli acquisti, [che fa]ranno; dovendo bastare in ciò la presente mia [disposizione] coll'accettatione dà farsi di quella dà d.o Sig.r Liv[io come nel]

fol. 5v

[seguate paragrafo di questo mio Testamento.]

E pch[e a d.o Sig.r Livio s'impone nel Testam.to di d.to Sig.r Car]lo suo [Padre, che quando sarà arrivato all'età di 20 an]ni debba acc[ettare la] sudett[a sua disposizione, e Testam.to.] e sottoporre al fideicom.isso del medemo [Sig.r Carlo ordinato] in detto Test.o qualunque dedutione, [che gli compe]tesse. Quindi è che ancor Io desiderando la cons[ervatione] de beni nella mia famiglia, et Agnatione, dispongo, et ordino, che d.o Sig.r Livio debba p atto publico non solo accettare detto Testam.to paterno nella forma precisa, che gli si prescrive dal Sig.r Carlo suo Padre, quando non l'habbia accettato prima della mia morte, ma anche nella medema forma accettare p atto publico la presente mia dispositione subito seguita [la mia] morte [a margine: [...] in quel tempo sarà an[cor]a all'età d'an[ni v]enti [com]piti].

Et se bene hò fatto il sud.to fideicom.so, e pro[hibitioni] d'alienationi in tutti li miei beni, et in quelli ancora, che [si acq]uisteranno da d.o Sig.r Livio mio herede, e sostitui nel Ducato, e Stato di Milano, nientedimeno dò, e concedo fac[olt]à al sud.to Sig.r Livio mio Nipote, e suoi figli, e descenden[ti] maschi di potere vendere, et alienare tutti gl'effetti della [m]ia heredità, che sono e si ritrovano in Roma, Napoli, Venetia, Genova, et in altri luoghi fuori dello Stato di Mil[ano, e r]iceverne il loro prezzo liberamente, non ostante il [fideicom.iss]o, e prohibitioni sud.te, volendo solo, che detto Sig.r [Livio,] o suoi figli, e descendent[ti] maschi nell'atto delle vendi[te, e di]strationi, che faranno delli sud.ti beni, et effetti fuor[i di d].to Stato di Milano si oblighino validam.te di rin[vesti]re [il lo]ro prezzo, et equivalente nel sud.to Stato di [Milano, ò] altrove con questo però, che seguito il rin[vestim]ento fuo=

fol. 6r

ri [di detto Stato di Milano resti sempre fermo à detto Sig.r Livio, et altri sostituiti la facoltà di] alienare, [e disporre delli effetti riacquistati col detto p]rezzo col su[detto semplice obli]go di rinvesti[re;] e q.to si osserve[rà] og[ni, e qualsi]sia volta verrà l'occasione d'alienare gl'effett[i esistenti; ò] dà acquistarsi fuori dello stato di Milano; [il qual] obbligo voglio, che sia sufficiente p gl'effetti sud.ti, [e che dà] nessuno si possa impedire, e ritardare

le vendite, e [distrattioni] delli beni, et effetti fuori di d.to Stato, e conseguire il [loro] ritratto, ne sotto pretesto del fideicom.isso, e prohibition[i] sud.te, ne sotto qualsivog.a altro pretesto; Volen[do p]erò, et ordinando, che li beni, che s'acquistaranno in d[etto Sta]to di Milano tanto con il prezzo, ò prezzi delli sud.ti beni dà vendersi, e distrahersì fuori di detto Stato, quanto in qualsivog.a altro modo siano sottoposti al sud[.to fideicom]misso, prohibitioni, vincoli, pene, caducità, [et in tutto, e p tutto] conforme hò disposto di sopra.

Perche il Sig.r Senatore Antonio Maria [Erba mio] Nepote nel Testam.to del d.to Sig.r Carlo e stato [costituito] Curat.re di d.to Sig.r Livio, e della Sig.ra G[iovanna Ma]ria sua figlia, e mia Nipote assieme con [me con le] facoltà, e liberationi ample, come in detto Te[stamen]to di d.to Sig.e Carlo, quindi essendo anche à m[e nota] non meno la bontà, et integrità di d.to Sig.e Sena[tore,] che l'affetto del med.o verso di me, e di d.to Sig.r Livio e [S.ra] Giovanna Maria, perciò continuando ancor Io [l'istessa] confidenza di mio fr.ello con il detto Sig.r [Senatore,]

fol. 6v

[e valendomi cum.ulativamente delle facoltà in ciò datemi dà d.to Sig.r Carlo nel suo Testam.to nel § p]metto, e [dò ampla f]acol[tà à S. Em.za; non solo lascio il med.mo Sig.r Senatore, e lo confermo] Curat.re di d.to [Sig.r] Livio, [e Sig.ra Giovanna Maria miei ni]poti, et de miei beni, et heredità di d.o Sig.r [...] ¹⁷, e lo costituisco io Curatore de medemi [miei nipoti], e de miei beni, et heredità colle med.me facoltà, e liberationi fatte ad esso S.r Senatore, et à me dal S.r Carlo nel suo Testam.to, q.li tutte si habbino qui p espresse, e repetite de verbo ad verbum, lasciandolo di più Amministratore cosi de miei beni, come di quelli del S.r Carlo mio fratello, col confermargli a[...] ¹⁸ [to]tale effetto la procura da me fattagli nell'an[no pres]ente p gl'atti del Paluzzi Not.o di Monsig.r A. C., [la qu]al procura voglio, et ordino gli habbia a durare ferma colle medeme facoltà anche doppo la mia morte durante la minorità di d.o Sig.r Livio mio Nipote, et herede, e finita la minorità di d.o Sig.r Livio, lo lascio Esecut.re Testament.rio con facoltà amplissime p far eseguire, et effettuare in tutto, e p tutto la presente [mia] dispositione.

Perche la presente dispositione, e testamento vo[gl]io si habbia da osservare, e debba prevalere ad ogni al[tro tes]tamento, che havessi fatto, pciò casso, annullo, e [delego] ad ogn'altro testam.to, che in qualsivoglia tempo, et [in qualsivo]glia modo havessi fatto. Desiderando, che mentre vivo la mia [dispositione] e volontà non sia palese; pciò hò fatto il [pr.te] Te=

17 Diverge da quanto scritto nella bozza.

18 Diverge da quanto scritto nella bozza.

fol. 7r

stam.to [nella forma sud.ta, che sarà sottos.to di mia propria mano, e chiuso, e sigillato sarà consegnato ad un publico no.o p ritener]lo appresso di se, [così chiuso, e sigillato, e p aprirlo seguita, che sarà la mia] morte. In fede etc. Roma il di 11 maggio [1674].
Die 11 maii 1674. Carolus Blanchettus.

9. Minute e ristretto del testamento del Cardinal Benedetto Odescalchi, 1674

“Minute di testamento fatto dal Ven.e Servo di Dio Innocenzo Undecimo quando era Cardinale, Ristretto del testamento dell’11 maggio 1674”

ASRm, Fondo Odescalchi, busta VII.G.4, n. 2, int. 7

fol. 1r

Ristretto del testam.to fatto dalla Santità di N. S.
q.do era Card.le sotto li 11 maggio 1674

Legati

1. scudi 2 m. p la celebrat.e di 20 m. messe.
2. Alla Chiesa dove sarà titolare in tempo della morte la Croce con quattro Candellieri d’Argento, et ogn’altra suppellettile della Capella allora di S. E.
3. Alla Chiesa della Madonna de Monti s. mille m.ta Romana p una volta.
4. scudi 500 simili p una volta alla Casa professa del Giesù di Roma.
5. Altri 500 simili alli Padri di S. Maria in Campitelli.
6. Luoghi 400 de Monti Camerali colla Casa comprata, e mobili p servitio de poveri in Santa Galla coll’amministrat.e dell’opera Pia al S.r Tomasso Odescalco.
7. Al d.o S.r Tomasso scudi mille p impiegarli in servitio di d.a Casa di S. Galla p una sol volta.
8. Tutti l’argenti di Roma (eccettuati li sud.i della Cappella) p la fabrica della Chiesa di S. Maria in Campitelli, q.do la fabrica non restasse compita p.a della morte di S. E.
9. Al Hospitale Maggiore di Como s. sei mila di lire sei p scudo di m.ta di Milano p una volta sola.
10. Al Hospitale maggiore di Novara s. seimila simili p una sol volta.
11. Al Monte di Pietà de Pegni di Novara altri s. 2 m. simili.
12. Alla Casa delle Convertite di Como s. 2 m. simili p una sol volta.
13. Alli Poveri della Città di Como s. 2 m. simili da distribuirsi ad arbitrio del mio herede.

14. Per servitio del Regno di Polonia, q.do il Turco continui la Guerra s. 10 m. m.ta Romana p una sol volta.

15. Al S.r Senatore Erba s. mille annui m.ta di lire sei di Milano sua vita durante.

fol. 1v

16. Al S.r Cammillo Muggiaschi s. 200 annui sua vita durante.

17. Al S.r Alice b. m. s. cento annui sua vita durante.

18. Alla famiglia oltre la solita quarantena, e s. 3 m. m.ta Romana.

19. I canoni, e d.rij diretti delle Vigne à [Focalasino] alla Chiesa di S. Giacomo della Nazione Spagnola in Roma.

20. Si lasciano due legati fatti delle pensioni, e frutti de benefitij inesatti dopo la morte di S. E., della pens.e sopra il Vescovato di Novara inesatta in tempo della morte da erogarsi p la metà in ornam.to della Chiesa Cathedral, e p l'altra meta à poveri di d.a Città, e delle altre pensioni, e frutti de benefitij da distribuirsi à poveri di quei luoghi dove sono detti benefitij, e pensioni.

Per l'adempim.to di d.i legati si lasciano essecutori testamentarij li SS.ri Cammillo Muggiaschi, e Tomasso Odescalco in solidum con partecipar tutto col S.r Senatore Erba Un.le essecutore in quelle cose, che il tempo pmetterà.

In tutti i beni herede Un.le il S.r Don Livio Odescalco colla sostitut.e di tutti li suoi figlioli, e dependenti maschi in infinitum colla prohibit.e d'ogni detratt.e, et alienat.e, e colle medeme prohibitioni, conditioni, pene, e forma precisa contenute nel testam.to della b. m. del S.r Carlo al q.le precisam.te S. E. si riporta con riferire anche alcuni §§ del testo di d.o S.r Carlo, e con strettissimo fed.so anche à d.o S.r Livio, e descendenti maschi in infinitum, e privat.e de med.mi in caso di delitto, ò delitti.

Di più si sottopongono al fid.so tutti li acquisti che si faranno nel Ducato, e Stato di Milano dal S.r Livio, e sostituisi e si habbino p sottoposti senz'altra surrogat.e, ò dichiarazionee.

Di più, che d.o S.r Livio debba accettare il testam.to paterno conforme gli si ordina dal Padre, et anche il testam.to e dispo.ne di V. E. p atto publico.

fol. 2r

Non ostante d.o fid.so ne beni nel Ducato di Milano presenti e da acquistarsi si dà facultà al S.r D. Livio, e sostituiti di alienare gl'effetti dell'hered.à, che sono in Roma, Napoli, Venetia, Genoa, et in altri luoghi fuori dello Stato di Milano, volendo solo, che esso S.r D. Livio, e sostituiti nelle vendite di d.i effetti fuori di Stato si obblighino validam.te di rimettere il loro prezzo, ed equivalente nel Stato di Milano, ò altrove, con questo che seguendo il rinvestim.to fuori dello Stato di Milano resti sempre al S.r D. Livio, e sostituiti la facultà di alienare come sopra quante volte q.te occorrerà, ne possino essere impediti da alcuno sotto pretesto di fid.so, ò altro à fare dette alienat.i, e riceverne il prezzo col semplice obbligo come sopra.

Si conferma il S.r Senatore Erba nella cura lasciategli dalla b. m. del S.r Carlo assieme con S. E., e di nuovo colle med.me facolta si deputa Curatore, e bisognando amministratore de beni di S. E., e del S.r Carlo col confermargli la procura fatta in sua psona p gl'atti del Paluzzi sinche durerà la minorità del S.r D. Livio, e quella finita lo lascia essecutore testamentario con facoltà amplissime p l'adempim.to del disposto nel presente testam.to.

10. Lettera di Antonio Maria Erba ad Innocenzo XI, Como, 4 aprile 1674

ASRm, Fondo Odescalchi, busta II.M.I, n. 3¹⁹

fol. 1r

Iddio m'ha fatto venire a Corte in queste sante feste di Pasqua per esercitare la pazienza, sebene n'ho havuto poca forma, e levare alcuni errori di testa, che correvano per la città. Qua si ritrova il S. C.²⁰ col padre, che nutrendo l'affetto già saputo da Vostra Paternità, è trascorso nell'andare una sera senza saputa di mia sorella in un parlatorio, ove si vidde con la s.ra G.a²¹ con cui stette da mezz'hora incirca, poichè uscite le monache dalla disciplina che havevano fatto, ricercando mia sorella la s.ra G. e non vedendola corse subito a' parlatorii, et ivi sciolse il discorso fuggendosene tutti per i fatti loro.

Questo mi venne all'orrecchio la mattina, e parendomi fosse avanzamento troppo ardito, ne feci portare i miei giusti sentimenti al padre et al figlio, dicendoli che non credevo mai avesse a ricevere dalle sue mani questi disgusti, mentre per altro sapevano ne' suoi interessi quanto io havessi sempre procurato di servirli. Restorono storditi, e riconobbero le ragioni che mi assistevano; il figlio si scusò solo sopra l'affetto, et il padre motivò che non

fol. 1v

havendo sentito cosa in contrario mentre viveva il signor Carlo di felice memoria, stimava vi potesse essere il di lui assenso, e per questo non osservava le operationi del figlio. Gli ho fatto rispondere, che al signore Carlo mai era gionta tale notitia, anzi sopra il dubbio

19 Nota dell'autore: La lettera sembra fosse indirizzata dal senatore ad un servitore ecclesiastico del porporato, e non direttamente a quest'ultimo. Ho modificato in parte la punteggiatura, ed utilizzato accenti moderni, ma ho preferito non aggiungere o eliminare lettere, lasciando quindi il testo originale e sciogliendo soltanto alcune abbreviazioni. Le parole o frasi in parentesi quadre all'interno di una citazione devono essere intese come mie aggiunte.

20 Si tratta di Francesco Gallio, la "C." sta per "Conte".

21 Senz'altro "Signora Giovanna" Odescalchi.

che don Guido²² gli potesse tener mano, me gli fece parlare che se non attendeva alle cose di casa senza ingerirsi più in simil materia l'haverrebbe cacciato dal servitio, e conclusi che se pretendeva qualche cosa doveva costì haverne [primieramente] l'assenso, poiché per altro sin che havessi havuto fiato in corpo haverei compito alle mie obligationi, e fatto riconoscere che non si dovevano sotto li miei occhi praticare queste forme, restringendomi con un dilemma: o che havevano l'assenso dal signor cardinale, o no. Se l'havevano io sarei stato il primo a concorrere in servirlo. Se non l'havevano gli sarei stato contrario con tutte le mie forze, e per giustitia ancora non vedendo come havessero a sollevare una figlia senza l'assenso d'alcuno de' suoi parenti, sendo massime in età ancora lontana dalli 20 anni, e quando mai

fol. 2r

come non credo potesse seguir promessa tra loro per il matromonio, ciò sarebbe sempre clandestino, riprovato dalle leggi e nove constitutioni di questo stato, e per castigar i colpevoli sarei ricorso da Sua Eminenza ed al senato per giustitia, con far delegar il capitano di giustitia, o senatore particolare, acciò ogn'uno si sgannasse e riconoscesse sin dove arrivano i termini di raggione, potendo essere, che invece di toccar contanti per supplire a loro bisogni, ritrovassero solo liti e sentenze contrarie, oltre al mettere queste due Case in contingenza di poca sodisfattione.

Doppo la suddetta passata, andai hieri a predicare alla s.ra G. e sorella monaca, et esaggerai tanto contro il seguito, che le ridussi a piangere dirottissimamente et a pregarmi di scrivere a Sua Eminenza che sarebbe stata sempre dipendente da' suoi comandi, ancorché non potesse negare l'affetto verso il C. Gli risposi non voler scrivere cosa alcuna, perché con troppa facilità conoscevo m'haverebbero mancato, come hanno fatto per il passato; ritornorono a farmi mille

fol. 2v

proteste, dichiarandosi che riconoscevano l'errore, e che nell'avvenire non haverei havuto più occasione di dolermi. Piaccia a Dio segua così. Del suddetto racconto può Vostra Paternità riconoscere quanto mi possa haver giovato l'aria in questi giorni, e se la mia flussione aveva occasione di moversi o no. Circa il lasciarne correre parola a Sua Eminenza mi rimetto a Vostra Paternità poiché dal sconcerto, et inquietudine del mio animo scorgo quello potrà seguire in Sua Eminenza. Ben è vero, che è faccenda che merita riflessione, altrimenti il mio vivere sarà un continuo purgatorio.

22 Resta ignota l'identità del "don Guido" riportato nella lettera, il quale si sarebbe spinto a indurre i Gallio a percorrere questa strada contro la volontà di Carlo, ma si evince facilmente che si trattasse di un servitore dell'Odescalchi.

Ho fatto passare per via di religioso i miei lamenti ancora ad una monaca orsolina, chiamata Barbara Benedetta Lambertenga, dolendomi come essa havesse a mettersi in queste cose, e trattare simili interessi con tanta ardezza, per non dire sfacciataggine, mentre era incombenza che toccava a' suoi parenti, et essi solo devono pensare alle convenienze delle loro Case. Infine ho gridato con tutti, et palesato i miei sensi in maniera, che penso per un pezzo penseranno ad altro.

11. Lettera di autore sconosciuto a Livio Odescalchi, Como, 28 aprile 1677

ASRm, Fondo Odescalchi, busta I.c.F.5, n. 2²³

Dalla commune de' diversi foglietti et lettere di Roma, se ne cavano come si toccò l'ordinario passato le reiterate e gagliardissime istanze a S. S.tà, sì dall'ambasciatore di Spagna, come d'altri gran personaggi, acciò Vostra Eccellenza intervenghi alle fontioni più conspicui come nipote di N.ro S.re, e che il marchese del Carpio si sii largamente dichiarato non volersi mettere in publico in qualità d'ambasciatore, però che prima non veda Vostra Eccellenza publicata nipote di S. S.tà con quelle prerogative che se gli devono, stante il costume inveterato di dovere gl'ambasciatori cattolici nella cavalcata della china essere accompagnati da' nepoti regnanti. Ma che S. S.tà sin'hora non si sii lasciata intendere qual sii il suo pensiero sopra sì fatta dichiarazione, et alcuni aggiungono che per quietare l'ambasciatore possi dichiarare capitani delle guardie li signori baroni Giovanelli suoi stretti parenti, e che come tale habbino puoi d'accompagnare il detto ambasciatore, senza mandarvi l'unico fiore del suo sangue, qual'è Vostra Eccellenza, e ch'ella possi poi in apresso esser dichiarata generela delle dette guardie. E dicono che questa suppositione pigli maggiormente forza dell'esser stata Vostra Eccellenza a pallazzo in hore molto insolite. Dal che li due capitani Cavalieri e Santa Croce, temino grandemente d'esser levati di posto, e che mai siino potuto arrivare a parlare con Vostra Eccellenza per raccomandarsi, il che però habbino fatto col mezo d'altre persone; che da queste emergenze siino suscitate dispute gagliardi, dicendo Chigi e Rospigliosi che N.ro S.re non dichiararà alcun posto a Vostra Eccellenza, perché si sii impegnato a non farlo, dall'altro canto Altieri et altri dicono asseverantemente non esservi impegno alcuno, benché forsi Cibo persuada S. S.tà a tenersi lontano li parenti di Lombardia sino alla pace generale, per non mettere in gelosia Francia, come seguirebbe né tempi correnti, essendo essi parenti suditi et anco ministri di Spagna. E quelli che si credono penetrare sino al midollo de' segreti della Corte, non

23 Documento senza cartulazione.

lasciano di dire che il medemo cardinale Cibo, ove prima haveva la sua maggior gelosia da monsignor De Luca, hora comincia ad haverla molto più da Vostra Eccellenza, e qualche puoco anco da monsignor Mugiasca, et esser stato al medemo cardinale Cibo una ferita mortale, l'affabilità con cui N.ro S.re alli 4 del corrente ricevette don Gasparo Altieri, trattenendolo più di due hore in discorsi famigliarissimi e pieni di confidenza [...]

12. Confessione scritta di Livio Odescalchi, 1683

ASRm, Fondo Odescalchi, busta XII.C.12, "Miscellanea, 1679-1782"

fol. 1r

Laus Deo Beatae Vergini Mariae et Sancti Ioseph 25 marzo 1683 Sinceritatis firmitas novissima, eius [?] 26 annus nova, et ordinata vita.

Sono stato solito esser poco obediante a' miei maggiori, et in dir facilmente bugie. Ho lasciato quasi sempre ogni orazione e divotione, officio etc. e alla messa son stato con la mente quasi sempre distratto, e alle volte con li occhi. Né ho ringratiato Dio de' beneficii ricevuti, né pensato quasi mai a lui, lasciando molte divotioni che potevo far facilmente e facendole senza considerazione, e più per non dar da dire. Né ho differenziato li giorni di solennità dalli altri giorni, anzi godendo più tosto di andar girando per i concorsi.

Son stato forse alle volte la sera troppo tardi, ne' giorni avanti quelli di digiuno di quaresima, con dar forse occasione alli altri di passar l'hore, benché non so se li servitori anche loro facessero lo stesso o se ne astenessero, e le sere di digiuno e quaresima può esser, che non voler dar da far collatione e non mostrar scrupoli, e far animo si pigliassero il digiuno troppo largamente, così ancora io in quei giorni che volevo digiunare può esser che non habbia curato il passar il solito, anche vedendo altri, benché. E come di mandar può esser, che vedendo altri habbi a farsi stimare, e simili habbia havuto alle volte desiderio di far lo stesso se havessi potuto, e una volta per un urto ricevuto a caso da un cochiero son andato assai in colera, e se havessi potuto forse ne haverei fatto rissentimento con far maltrattar quello, con mostrarne colera con altri, e mostrar l'istesso animo per quel poco tempo, essendomi poi [confessato]. Così di un altro spiacere

fol. 1v

che suponevo haver ricevuto ho mostrato più volte, che se mi fosse stato lecito mi sarei rissentito.

Son stato solito di guardar per l'ordinario ogni oggetto di donne, pitture, statue e simili, anche in parte nuda, e pitture e statue nude e in parti dishoneste, con fermarmi alle volte per troppa curiosità lungamente e con desiderio di vederne delle altre, e dishoneste, e particolarmente qualche oggetto di donna, con farci maggior riflessione e osservare il luogo dove stava, et altre ancora che mi havevano altre volte fatto qualche movimento.

Così ancora ho havuto altre volte gusto in ballare con donne da quattro o tre largamente [?] però, e toccarli la mano anche con qualche magior libertà, e con quattro o cinque particolarmente, con due o tre citelle particolarmente alle quali mostravo parzialità, et ho havuto desiderii forse anche poco honesti, e se havessi potuto e fossi stato corrisposto di vederle nude e toccarle, non so veramente se potessi haver animo di peccare se si fosse approssimata l'occasione, ma essendo all'hora difficile et havendo altri rispetti, può esser che fossero mancati e vi fossi stato occasione prissima non fossi stato lontano dal peccare dandomi per così dire più fastidio le cose del mondo, che il peccato. E di fatto aggiuntone anche il movimento cagionato da questo, e per altro già la mala inclinazione, ho fatto tanto prima quanto dopo dei tocamenti dishonesti da per me, prima e dopo. Le prime volte solo per passatempo, e un poco di senso, poi altre volte frequentemente, con pensieri cattivi, et poi anche con polluzione determinatamente ancora, e con atti dishonesti di peccar con donne, e con atti di sodomia da per me, e con pensar a donne tanto seguendo polluzione come no. Per lo più zitelle deter=

fol. 2r

minatamente, alle volte pensieri moglie, alle volte credo determinatamente, altre no. Può esser passasse ancora qualche pensiero di sodomia non determinatamente credo. Con polluzioni da sette volte più o meno non ricordandomi bene, e molte delle quali può esser siano più per esser seguitato credo più d'una volta.

Li medesimi pensieri dishonesti e desiderii credo l'abbia havuta ancora altre volte sentendo parlare di casi seguiti di donne vivevano liberamente, desiderando credo vedere simili oggetti nudi e simili, havendo capricio per gusto de'esser tocato, d'esser servito da donne in quantità nude e simili, fermandomi alle volte in questi pensieri et altri come sopra, non credo però molte, peccato deliberato per compiacimento.

Con esser causa che si ballasse più volte, come ho detto può esser sia stato causa che altre che non havrebbero ballato, e col far delle commedie dove si diceva qualche cosa anche poco honesta, dove sentivano anche donne. Così in esser causa che vi recitassero preti, et un paroco particolarmente del medesimo luogo, ballassero e dicessero delle parole poco honeste, delle bestemie e simili.

Ho sentito alle volte parole poco honeste anche volentieri per curiosità alle comedie, et può esser con qualche senso qualche [musica et atto]. Ho havuto gusto a veder atti osceni di animali e in tocarli, e farmi tocar e leccar con la lingua le parti dishoneste, con dar occasione anche a tocamenti da per me.

fol. 2v

Son stato impaziente assai per l'ordinario, con strapazzar servitori e dirli ingiurie, e dir male facilmente de' servitori et altri.

Morendo qualche personaggio che era stimato molto mio amico, non ho havuto quel dispiacere che forsi dovevo, et alle volte ridicendo qualche cosa dalle dettomi da lui, et ridendomi et dolendomi.

13. Allegato di una copia di lettera di Fra' Giovanni di Santa Maria a Innocenzo XI

Copia di una lettera scritta da Fra' Giovanni di Santa Maria ad Innocenzo XI, allegata alla lettera precedente del frate ed indirizzata a Livio Odescalchi, datata 6 settembre 1686²⁴

ASRm, Fondo Odescalchi, busta III. E.8, n. 10

fol. 1r

Ma Padre Santo. V. S.tà proprio vuol essere simile a Dio, che se vivificat ancora mortificat. Dico quello, perché ha la²⁵ consolatione grande che V. S. c'ha data con quella promotione, c'ha voluto ancora dare la grandissima e sensibilissima mortificatione d'haver lasciato fuori, come l'altra volta, il signor don Livio. Questo solo biasimo danno tutti i buoni alla promotione di V. S.tà, perche conoscono che il signor don Livio farebbe un ottimo cardinale, e che V. S.tà non ha ragione di trattarlo con questo rigore solo per essere nato suo nipote; quando per altro egli per le propie doti e qualità si rende assai degno delle gratie, che V. S.tà tanto liberamente dispensa alli stranni²⁶, e tiene edificato il mondo con la modestia, ritiro, pazienza, e moderatione, che ha mostrato in dieci anni di pontificato, sacrificandosi tanto fortemente e di buon cuore allo staccamento, quasi dissi poco humano, di V. S.tà, che pur si sa vive soddisfattissimo de' di lui portamenti, e che amò, e stimò suo buon fratello, genitore di lui cordialissimamente. V. S.tà deve considerare che il suo nipote non è di bronzo, ma di carne, come

fol. 1v

ogn'altro huomo, e che la di lui virtù e tolleranza non fa che senta meno ciò che ogn'uno sentirebbe, ma solo che lo senta con modestia maggiore, e che la pena e cordoglio si manifestino meno. Ma si assicuri V. S.tà che vive accoratissimo, come io evidentemente

24 Nota del curatore: Il titolo è opera dell'utore. La copia è allegata a una precedente lettera del frate indirizzata a Livio Odescalchi di cui l'autore non ha ritenuto utile la pubblicazione. La missiva non riporta il luogo.

25 "ha la" sarebbe da intendere come "alla".

26 "stranni" ovvero "estranei".

ho conosciuto, e che s'ella non lo solleva e rallegra in qualche modo, corre gran pericolo di restare V. S.tà senza nipote, innanzi ch'egli senza zio.

Basta Padre Santo l'esempio che ha dato al mondo V. S.tà sin hora, tenendo il suo nipote in vita tanto ritirata. Che bello esempio si lascierebbe a' successori e si darebbe a tutti facendolo cardinale, e non dandoli mano nel governo, ma trattandolo come uno degli altri. Il mio dolore è grande, perché l'amo svisceratamente, e temo che lo perdiamo. V. S.tà almeno li lasci pigliar moglie, che questo in coscienza non glielo può impedire, e poiché io feci l'errore d'haverli fatto perdere quella che sa V. S.tà, la quale sarebbe stata ottima per lui²⁷, mi confido di trovarli un'altra di non inferior bontà e prerogative, e che parimente non apporti ombra di

fol. 2r

modestia o pretensioni a V. S.tà. Di gratia Beatissimo Padre vi rifletta, che io stimo n'habbia obbligo di coscienza, oltre quello del sangue.

14. Lettera del cardinal Benedetto Erba Odescalchi, nunzio in Polonia, a Livio Odescalchi, Cracovia, 29 marzo 1713

ASRm, Fondo Odescalchi, busta II.D.7, n. 44²⁸

Altezza Serenissima

Dalla lettera di Francesco de Romanis de 4 di marzo ho inteso con infinito mio sentimento il male che era sopravvenuto a Vostra Altezza, et abenché dalla medesima habbia ancora il riscontro del notabilissimo miglioramento, non lascio con tutto ciò di star con inquietudine aspettando le lettere della settimana ventura per haver il contento di esser assicurato di quella perfetta salute, che a tenore delle mie infinite obbligazioni le devo desiderare, e per cui prego Dio continuamente. Ho osservato, che le due malattie, che hanno incomodate Vostra Altezza sono state ne' due mesi di Marzo, e Settembre, onde crederci, che per evitare l'incomodo, che pare, che le apportino le mutazioni delle stagioni, non sarebbe male, di prevenire con una piccola purga quei cattivi effetti, che hanno prodotto in quest'anno, e seguitare in ciò g'lesempi de' nostri vecchi, che con profitto le facevano ogni anno indispensabilmente. Pare che adesso le purghe non siano più di moda, ma io, che ho sempre stimato g'antichi credo, che sia bene seguitare il loro esempio, già dall'esperienza approvato, mentre vivevano, e sani e lungamente. Vostra Altezza ne sa

27 Nota dell'autore: non si sa a quale dei diversi possibili matrimoni analizzati si riferisca il frate, non avendo rintracciato nessun altro tipo di intervento da parte sua.

28 Documento senza cartulazione.

più di me, con tutto ciò si cerca questo consiglio almeno per testimonio del amore, che le professo, se non per precetto d'un medico, che non sono.

Mi pare che le opposizioni fatte dalla Corte di Vienna a monsignor Santini non si tolgano ne siano per togliersi così questo, dalche credo inevitabile la mia permanenza in Polonia, e mi preparo l'animo a soffrirla ancora per mesi. Non vorrei però che fosse poi questa tanto longa, che mi rompisse tutte le misure, massime che umilmente la diocesi ha bisogno di miglior regola, et in tanta lontananza, e impossibile di porvela.

Sono già arrivati in Leopoli li deputati turco, e Maureno, né verranno più per quanto si crede in Varsavia non havendo né lettere, né complimenti per il Re.

Il giorno 26 dovevano haver l'udienza dal Signor Generale, e qui stiamo con impazienza aspetando il riscontro delle loro commissioni diverse per quello che è traspirato ad impedire che la Polonia non si mischi nella rottura già inevitabile coi Moscoviti. A bon conto il Tomaso Palatino di Kionia, il principe Viesnovieski, e gl'altri aderenti a Stanislao cercano grazia, e perdono che le è stato già accordato, e si sperano quanto prima ritornati a casa loro.

Del Re di Svezia non sappiamo niente di più dopo il suo trasporto da Bender. Horamai se si verifica, che egli sia stato condotto a Tessalonica, se ne ricercheranno da Venezia le nuove.

Di monsignor Alamananni non ho avviso, che sia gionto a Vienna, e qui non potrà essere prima di Pasqua per le strade infami, che hora sono piene di fangho, et allagate, sepure la neve, che questa mattina viene in abbondanza, non continuasse, nel qual caso si riporrebbero in uso le slite con gran comodo di chi viaggia.

Il Re si trattiene ancora in Varsavia, e ristarà forse fino a Pasqua, per veder più chiaro li disegni de' Turchi, e per farli conoscere, che l'intenzione horamai utile del Regno si è di mantenerlo nel trono. Del principe di Fiùstembergh si hanno pessime nuove di salute e forse a quest'ora è morto. Ma i suoi interessi non ne patirebbero niente e sarebbe finito il contrasto della nomina, benché Sua Maestà sia per altro ben disposto a cambiarla, rimanendo solo sospeso et irresoluto nella persona da scieglisersi come ne scrissi già a Vostra Altezza alcuni ordinari sono.

È arrivato il Conte di Guagnasco da Utrecht, dove ha scoperto nell'Inghilterra poche bone disposizioni d'animo per questa Corte, e forse in breve la sentiremo dichiarata per la Svezia, e qui per fine a Vostra Altezza con il più vivo sentimento dell'animo mi confermo.

Di Vostra Altezza

Cracovia 29 marzo 1713

15. Testamento e codicillo di Livio I Odescalchi, 13 maggio 1709²⁹

ASRm, Fondo Odescalchi, busta V.A.7, n. 13

fol. 1r

Nel Nome della Santissima Trinità Padre, Figliuolo, e Spirito Santo Amen.

Richiedendo l'umana Prudenza, e molto più la pietà Cristiana il doversi in ogni età, ed in ogni tempo pensare alla morte, e disporre per dopo quella del suo avere sì per il beneficio dell'Anima, come anco per stabilirsi quei Successori, i quali siano grati, e stimati degni cogliendo per quanto più possibile l'occasione alle Liti e discordie, che se successioni infestate vogliono produrre, e doversi ciò fare in stato di Sanità, così per l'incertezza del modo, e tempo della morte come per non indursi a quest'Atto nell'angustia del male grave, e del timore della medesima morte, nel qual tempo difficilmente suol pensarsi a far disposizioni aggiustate; Quindi è che Io Livio Odescalco Figlio della buona memoria di Carlo Duca del Sirmio, e di Bracciano e per la Dio grazia sano così di mente come di corpo, sò, ed ordino la presente disposizione e mia ultima volontà, la quale sebbene sarà chiusa, e sigillata, acciò mentre vivo sia occulta, voglio che debba valere come Testamento nuncupativo, ovvero come Codicillo, donazione per causa di morte, o altra semplice volontà ultima, ed in ogni altro miglior modo che può valere, così per la disposizione della Cagione commune, come anco per qualsivoglia In=

fol. 1v

dulti, Grazie e Privilegi che mi competono di presente, o che in avvenire mi sopravvenissero, o mi potessero competere de' quali intendo valermi, e mi vaglio in ogni miglior modo, non solo a sostenere, e validare la presente disposizione, ed ultima volontà, ma ancora ad abilitare, e far capaci l'Infrascritti instituiti, e sostituiti in caso ve ne sia il bisogno volendo, che la presente disposizione prevalga a tutte, e singole antecedenti in caso ne avessi fatte in qualunque modo, quali tutte revoco, annullo, e caso benché fossero a cause pie, e che peraltro richiedessero espressa speciale, ed individua menzione, e benché contenessero Clausole derogatorie delle derogatorie, essendo mia ferma intenzione, che questo unico Testamento, e mia ultima volontà onninamente s'attenda.

Sepoltura SS. Apostoli

Primieramente professando di vivere, e morire da vero Cristiano Cattolico nel Grembo della Santa Romana Chiesa raccomandando l'Anima alla Divina Misericordia, ed all'intercessione della gloriosa sempre Vergine Maria Madre del nostro Signor Gesù Cristo,

29 Una parte di questo testamento appare in appendice al lavoro di Costa, *Dans l'intimité*, pp. 423–426. Nell'opera è tuttavia riportata la segnatura del documento al tempo in cui era conservato nell'Archivio Storico Odescalchi, ceduto nel 2008 all'Archivio di *Stato* di Roma.

del mio Angelo Custode, de' Santi miei Devoti ed Avvocati, e particolarmente di San Giuseppe mio Benefattore, così di Sant'Antonio di Padova, di San Francesco, e di San Francesco di Paola, ai quali ho devozione particolare, e porto il

fol. 2r

nome, e di tutta la Corte Celeste, e seguendo la mia Morte in Roma, eleggo la mia sepoltura nella Cappella di San Antonio presa da me a fabbricarsi nella Chiesa de' SS. Apostoli infabricata, e quando detta Cappella non sia finita lascio ad arbitrio del mio Erede, ed Esecutori Testamentari il darla per modo, ed in luogo di Deposito nella medesima Chiesa de' Santi Apostoli, o in quella di Santa Maria in Portico in Campitelli, alla quale ho pure particolar divozione fino che sarà fabbricata la Cappella suddetta, o Chiesa, della quale appresso disporrò, e seguendo la mia Morte in Milano Como, o parte viciniore eleggo per luogo di Deposito la Cappella della mia Casa da me perfezionata di Como da trasportarsi poi in Roma come sopra il mio Corpo da qualsiasi luogo che siegua la mia Morte, e collocarsi nella Cappella da fabbricarsi in Santi Apostoli, o fabrica d'altra Chiesa conforme in appresso.

Legato di 10000 Messe

E per l'Anima mia voglio, ed ordino che si celebrino nel tempo della mia Morte, e quanto più presto sia possibile, Diecimila Messe con la solita elemosina di un Giulio per Messa, lasciando per tale effetto scudi Mille di Moneta Romana del Denaro più pronto, ed incaricando così all'Erede, come agli Esecutori

fol. 2v

Testamentari a distribuire con ogni prontezza possibile le suddette Messe a quei luoghi, o Chiese dove possino celebrarsi prontamente, ed effettivamente, e così né luoghi, ed a' Sacerdoti più Devoti.

All'Ospedale di Como lascia scudi 6000 di quella moneta

All'ospedale di Como lascio per una sol volta scudi Seimila di quella moneta e questo anco in adempimento della pia volontà della Santa Memoria D'Innocenzo XI mio Zio spiegatami a bocca così per la medesima devozione e pentimento del medesimo.

All'Ospizio di San Galla lascia Annui 1600 in tanti effetti di facile esazione

All'Opera pia, o Ospedale di San Galla quale si esercita congiunto alla Chiesa, acquistata da' miei Maggiori, e dame fabricata di pianta con le Case, e fabbriche vicine ed annesse, dotata parimente da me, e sopra la quale ho la riserva del Padronato come per Chirografo di Breve del Suddetto Innocenzo XI lascio scudi MilleSeicento d'annuo frutto d'assegnarsi in senso congruo, e prontamente dalli Esecutori Testemanentari parte nelle Pigioni di dette Case, Orti, Botteghe, Granari, Mola, ed altri fondi commodi a riscuotersi sino alla detta somma di scudi Mille, e Seicento conforme era l'intenzione di detta Santa Memoria Innocenzo XI, e ciò per essere la mia Eredità presentemente gravata da' Debiti,

che impediscono comprare luoghi de' Monti per tutto il detto assegnamento come era mia intenzione, e del

fol. 3r

suddetto mio Zio, che dovrà però non ricevere pregiudizio quando si lasci una, o più Annate cumulate, e s'impieghi vantaggiosamente sempre quello che ogni Anno si avanza per poter supplire a suo tempo dalla mancanza de' Fondi, o per consumo de' Mobili, anzi vi resterà campo di poter accrescere commodità di Fabriche, e dilatare l'Opera Pia nelle miserie che crescono, e detti Fondi assegnamenti, o luoghi de' Monti non vacabili si assegnino come Fondo, o Capitale di detta Opera Pia, sicchè li loro frutti servano solo per mantenimento di detta Opera Pia nel modo che è stata incominciata da' miei Maggiori, e che da me di presente volontariamente si esercita.

Se si mutasse la Natura di detto Ospizio anche con facoltà Apostolica ritorni tutto alla Casa

Con dichiarazione però che ogni evidente, o diminuzione che segue o possa seguire in detti Fondi, o luoghi de' Monti, Assegnamenti sì nella proprietà, Capitali, e frutti per qualsiasi causa o di deterioramento incendio, estrazione, o riduzione de' Luoghi de' Monti per il che, o in qualsiasi voglia mondo mancassero o in tutto, o in parte ceda, e vada a danno di detta Opera Pia, ed Ospedale, ed il mio Erede, ed Eredità non sia tenuto a cosa alcuna, ma tolti sempre libero, e libera subito seguita, e fatta l'assegna delli suddetti Fondi, luoghi de' Monti, o quello parerà d'aver assegnato a' miei Esecutori Testamentari perché così voglio, e

fol. 3v

precisamente dispongo, che la mia Eredità non sia mai in alcun tempo tenuta da altro, che a fare la suddetta Assegna d'entrata, e con altra dichiarazione ed espressa condizione che se sopra Opera Pia, o Ospedale come di presenti si esercita cessasse, o si commutasse in altra Opera benché Pia, ed anche di maggior pietà, o si applicasse ad altra Opera Pia simile, o maggiore ovvero il luogo si erigesse in beneficio, o si desse in commenda, o si concedesse a' Religiosi, o Chierici Regolari, o Secolari, in qualunque modo, tanto cogitato, quanto incogitato si disponesse, o variasse la suddetta Opera, benché ciò seguisse con la piena suprema, ed assoluta volontà, e Podestà del Sommo Pontefice il suddetto legato, o detti Fondi, o luoghi de' Monti in qualsivoglia di detti Casi, ed in ogni caso di mutazione cessi, e abbia per non fatta, li suddetti Fondi, e luoghi de' Monti, benché passati in Dominio, o proprietà della suddetta Opera Pia, o Ospedale ritornino, e si consolidino nella mia Eredità sotto li Vincoli ad essa posti, e questo non per via di pena, caducità, o privazione, ma per via di precisa causa, condizione, o perché così mi piace disporre della robba mia, come se la presente disposizione fatta non fosse, e come se li detti Fondi fossero sempre nella mia Eredità, perché con tal forma, e con=

fol. 4r

dizione li lascio, e non altrimenti, ed acciò detta mia volontà precisa, e disposizione sempre sia nota, voglio, ed ordino, che nella consegna di detti Fondi, o consegne, e rassegne di luoghi de' Monti, ed in qualsivoglia altro investimento di assi si ponga, ed esprima tutta la suddetta condizione.

Ordina si faccia una delle più nobili Cappelle in SS. Apostoli sotto il titolo di Sant'Antonio

Item lascio, ed ordino, e dispongo, che il mio Erede faccia una Cappella magnifica, e nobile nel sito, o Cappella presa già da me nella Chiesa de' Santi Apostoli detta di Sant'Antonio uno de' miei Avvocati Santi, e ciò quando non sia stata fatta da me prima della mia morte, la spesa sarà ad arbitrio del mio Erede, ma desidero sia delle qualità più Nobili di Roma, e ricche, e sia fatto in tempo onesto, e siccome Io ho intenzione vivendo, e dandomi Iddio facoltà bastante di fare anche una Chiesa di nuovo sotto il titolo di San Giuseppe, al quale professo particolare obbligazione, e devozione, così se la pietà del mio Erede la consiglierà mi farà assai caro la faccia con suo comodo, ma con decoro, e ciò molto più quando nascesse a sorte qualche differenza nella Cappella detta di sopra di Sant'Antonio, e fosse la medesima già da me perfezionata, e fatta detta Cappella di Sant'Antonio, voglio, ed ordino, che in essa

fol. 4v

si seppellisca, e trasporti il mio Cadavere sotto in deposito, o a sorte morendo fuori di Roma restasse depositata altrove, e facendosi la nuova Chiesa lascio ad Arbitrio dell'Erede il farlo trasportare in essa, e benché seguisse la mia morte altrove, voglio nulladimeno, ed ordino si fabbrichi detta Cappella, o Chiesa, ancorché in essa non ci dovessi, o non potessi esser sepolto con porci una memoria, dichiarando che il Deposito del mio cadavere in Roma, e successivamente la Sepoltura nella detta Cappella, o Chiesa abbia luogo anche morendo fuori di Roma, ed anche di là dai Monti, quando non seguisse la Morte nello stato di Milano, nel qual caso per qualche poco di tempo, potria lasciarsi in Deposito per maggior brevità, e comodo nella mia Cappella di Como in San Giovanni Pedemonte per trasportarsi poi in Roma come sopra più presto si dovrà, e permetterà la struttura della Cappella.

Si continuino in Milano l'Elemosine solite farsi della Casa

Item lascio, ed ordino, che si continuino l'elemosine solite darsi da lungo tempo dalla mia Casa, e da me alle Monache Cappuccine di Milano, di Santa Barbara degli Angeli, e di Santa Prassede pure di Milano, ed altre che si sanno presentemente, cossi altra carità solite, e continuate anche da me in tempo della

fol. 5r

confisca, ed ancora si facciano con qualche maggiore larghezza, e ciò sino che la Casa nostra avrà Beni considerabili nello Stato di Milano restando dopo ad arbitrio del mio Erede, e

di più lascio, ed ordino, che siano a ciascuno di detti Monasteri di Monache Cappuccine scudi Cento per una sol volta, e non più seguita la mia morte raccomandandomi alle loro devote Orazioni.

Alla Signora Donna Paola Beatrice sorella lascia annue lire 6000 sua vita durante

Item lascio, ed ordino, che alla Signora Donna Paola Beatrice Odescalca mia affezionatissima Sorella Monaca in Santa Cecilia di Como, quando viva in tempo di mia Morte non intendendo si acquisti ragione alcuna al Monastero, oltre le lire Seicento libello annuo riservatosi, e dovutogli per li suoi piccoli bisogni per l'affetto grande che sempre gli ho portato, ed essa ha portato a me, lascio che si paghino lire seimila ogn'anno sua vita durante naturale, e non più, delle quali si compiacerà erogarne lire quattromila l'anno in Messe, Elemosine, ed altre Opere Pie, ma bene impiegate per l'Anima mia, con espressa condizione che non sia tenuta render conto ad alcuno dell'erogazione che sarà di dette lire quattromila, confidando in tutto, e per tutto ne' suo affetto, e bontà singolare sapendo, che saprà distri=

fol. 5v

buire meglio di me in beneficio dell'Anima mia, senza riguardare raccomandazioni.

Lascia annue lire 800 per due messe quotidiane finchè viverà la Signora Donna Paola e chi essa nominerà

E più lascio altre lire Ottocento annue per due Messe quotidiane da farsi celebrare per l'Anima mia da chi parerà alla suddetta mia Signora sorella in luoghi Devoti, Altari privilegiati, o come stimerà meglio, senza obbligarsi ad un Sacerdote continuo, e morendo essa, questo Legato di lire Ottocento col peso suddetto di Messe prorogo durante la vita di una Figlia, o più prossima Parente, o Religiosa, o a sua arbitrio, sempre, o in chi conoscerà maggior diligenza, e pietà, e non facendo tal nomina d'età a me, ed a lei più prossima, e dopo la morte di essa cessi affatto il suddetto Legato.

Lascia alla suddetta Signora Donna Paola altre lire 50000 da erogarsi in Elemosine

Inoltre lascio alla medesima Signora Donna Paola mia Sorella per una volta solamente altre lire Cinquantamila da pagarglisi con ogni sollecitudine subito seguita la mia Morte, et ad effetto di farne sollecitamente celebrare Messe, o distribuire in Elemosine, ed altre Opere Pie, tanto in Como, quanto altrove, dove crederà poterle impiegare con maggior pietà sollecitamente sempre però a suo arbitrio, ne sia tenuta dell'adempimento mostrarne a chi che sia al=

fol. 6r

cuna giustificazione, confidando totalmente nella sua pietà, e bontà che opererà senza rispetti, ed in caso che di ragione, fosse tenuta a darne conto adesso per allora la libero, tanto il presente legato, quanto per gli altri legati alla medesima Signora fatti, volendo che a quest'effetto si reputino come se gli fossero liberamente fatti.

Al Signor Conte Giovanni Benedetto Borromei Arese, lascia la tenuta di Bovisio, eccettuata la Casa, e Giardino

Item lascio al Signor Conte Don Giovanni Borromei Aresi mio carissimo Nepote figlio del Signor Conte Don Carlo Borromei, e della beata memoria della Signora Donna Giovanna Maria mia direttissima Sorella la Tenuta di tutti li Beni di Bovisio in vicinanza circa Dieci Miglia da Milano per la strada di Como Corpo il migliore delle mie entrare nello stato di Milano, e poco distante da Cesano luogo dell'Eccellentissima Casa Borromei, eccettuata però la Casa, e Giardino cinto di mura contiguo quali voglio restino per il mio Erede per suo commodo, e pieno uso, e proprietà per il passaggio per Como, e per ogni altro fine a suo Arbitrio, e di tutti li successori a basso chiamati.

Al medesimo lascia il Prato di Vedano

E di più lascio al suddetto Signor Conte Giovanni Borromei mio Nepote tutto il corpo de' Prati di Vedano pure uno de' migliori Corpi de'

fol. 6v

miei Beni nello Stato di Milano, e di valore più di Cento mila lire pregandolo a comparmi se non faccio di vantaggio per aver dissipato molto della robba de' miei Maggiori, e trovandomi con molti obblighi, e legami de' miei maggiori Padroni della metà del mio antico Avere che per giusti rispetti non nomino, onde poco resta del mio libero, onde se Dio mi darà vita, e modo di poter risarcire la Casa mostrerò con più proprietà il mio Affetto, ed obbligazioni che professo verso la Persona, e Posterità del suddetto Signor Conte Giovanni mio Nepote.

Al Signor Conte Carlo Borromei lascia un diamante di 5000

Al Signor Conte Don Carlo Borromei Aresi suo Padre lascio un mio Anello noto in Casa mia di Diamante di Fondo gropito di Grani Quaranta in circa stimato scudi Cinquemila.

Alla Signora Donna Clelia Grilli Borromei lascia un gioiello di Diamanti, ed un vezzo di 2000

Alla Signora Donna Celia Grilli Borromei Moglie del Signor Conte Giovanni mia Nepote stimatissima lascio un gioiello di Diamanti con uno a faccette assai grande in mezzo, con una goccia di Diamante bianchissima faccettata sotto, e sopra di valore considerevole; di più un vezzo di Perle, e bianche antico di mia Casa di valore di circa scudi Duemila, e perché per le strettezze della Casa patite sono state dette Gioie solite ad impegnarsi, quando si trovassero in pegno, voglio che il mio Erede

fol. 7r

le disimpegni del proprio per farle avere come di sopra ho ordinato, però con suo commodo, ed in termine di tempo onesto, e se a sorte fossero state vendute, o da me prima della mia morte consumate, o non si trovassero, in tal caso si darà dal mio Erede altra Gioia, o altro di valore di scudi Tremila al Signor Conte Don Carlo Borromei, ed altra

similmente di valore di scudi Duemila alla Signora Donna Clelia Borromei mia Nepote, e Moglie del Signor Conte Giovanni.

A monsignor Borromei, ed alla Signora Contessa Barbarini Borromei lascia un quadro per ciascuno

Al signor conte monsignor Don Giberto Borromei, e Signora Contessa Donna Camilla Barbarini Borromei lascio un quadro per ciascheduno di quelli che sono nella mia Eredità, non però alcuno di quelli comprati dalla felice memoria della Regina di Svezia per non guastare li Corpi.

Con Dichiarazione però, ed espressa condizione che li suddetti Legati fatti alli Signori Don Giovanni Benedetto, Carlo Giberto, e Signora Contessa Donna Camilla s'intendino tutti vani per tutto quello che detto Signor Conte Don Giovanni Benedetto, e Carlo Padre, e Figlio tam consunti quam divisim potessero pretendere dalli miei Beni, ed Eredità per qualsivoglia titolo, e Causa tanto a nome proprio, quanto a nome della beata memoria della Signora Contessa

fol. 7v

Donna Giovanna mia Sorella per Causa di legittima, o suo supplemento ne' Beni Ereditari della beata Memoria del Signor Carlo Odiscalco mio Padre, e per qualsivoglia titolo, o causa anche qui non espressa, quale di ragione dovesse essere espressa, volendo, che quando si consegneranno detti Legati li medesimi accettino espressamente questa mia disposizione, e quando non si acquistassero alli suddetti Legati, né volessero accettare questa mia disposizione, ma volessero litigare, o in qualsivoglia modo, o per qualsivoglia causa molestare il mio Erede, ed Eredità, casso, revoco, ed annullo tutti li suddetti Legati, e voglio che si abbiano per non fatti sebbene non subito che il Signor Conte Don Carlo non sia per acquietarsi, e fare acquietare il Signor Conte Don Giovanni suo Figlio, e mio Nipote alla presente Disposizione, né molestare, o far molestare il mio Erede, ed Eredità, stante il cortese affetto del Signor Conte Don Carlo sempre mostratomi da me ben conosciuto, e corrisposto al possibile nel servirlo, non lasciando di più alla sua Casa per non smembrare dall'Eredità gravata da tanti Debiti, e Legati, e con tanta diminuzione colla mia Morte di val=

fol. 8r

fente, di mandare nella Germania solo quasi la metà di tutte le mie Entrate sono vitalizie mancando con la mia Morte, essendo la sua Casa ricchissima, e di ragione dovrà supplire alli rami mancanti della sua gran Casa quando anche Dio conceda la Successione, né può, né deve lasciare la sua Famiglia per farne altre.

A monsignor Cusani lascia scudi 1000 in mobili, e dona gli Argenti imprestatigli

Item a monsignor Agostino Cusani ora Nunzio in Francia, al quale professo molta stima, ed affetto, lascio, e dono tutti gli Argenti che tiene in presto del mio, ed di più se le diano Mobili, Quadri, ovvero Argenti per il valore di altri scudi Mille, ed il mio Erede

faccia conto, e la stima si deve della sua persona, assistendolo ancora ne' suoi avanzamenti conforme le sarà permesso dalla comodità della sua Casa. Il Legato s'intende quando sia vivente al tempo della mia Morte.

A monsignor Rezzonico condona tutto il Debito, e lascia un quadro, o pezzo di Argento
Item a monsignor Abondio Rezzonico lascio, e rimetto tutto quello mi deve di qualche Somma a lui nota, e rilasciando ogni carta di obbligo, e di più un quadro, o pezzo d'argento di valore condecete.

A Casa Vespignani dona il Debito, e lascia un pezzo d'Argento di 100
Item alla Casa Vespignani dono tutto il prestatò al Conte Girolamo Francesco loro Padre, e di più un pezzo d'Argento del valore di scudi cento.

fol. 8v

Assolve tutti li Ministri da scrupoli

Item assolviamo tutti li nostri Servitori, e Ministri tanto in Roma quanto di Campagna, o altre Città, e Luoghi, che sino alla nostra morte avessero defraudato la mia azienda di trascuraggine, o malizia, o altri che avessero rubato in qualsivoglia modo, o in altro modo, e perdoniamo di buon cuore a chiunque mi avesse vessato, e danneggiato con parole, scritti, ed Opere, pregando Sua Divina Maestà gli dia tutto il bene, e benedizione e la sua gloria di suo tempo.

Non dona però a chi può pagare, e agli Esattori

Non intendiamo però di donare debito alcuno a quelli, o per esazione, o Negozi, ed abbino in bonis di pagare, ma solo quelli, che saranno espressi, o per Legato particolare.

Lascia scudi 3000 alla famiglia

Item lascio per una sol volta alla mia Famiglia scudi Tremila moneta Romana da distribuirsi al solito, secondo l'ordine della qualità, grado, ed antichità di servizio ad arbitrio però degli infrascritti Esecutori Testamentari, della ripartizione e dichiarazione de' quali non si dia ricorso alcuno, ma ciascheduno si debba acquietare a quello che li suddetti Esecutori, e Distributori dichiareranno, sicchè quello che anche per giusti motivi intenda subito privo, e decaduto dal commodo del suddetto Legato, perchè così voglio,

fol. 9r

ed ordino, e s'intendano nel suddetto Legato compresi tutti quelli che sono in rollo generalizio o particolare, o che hanno stanze in Casa, o pagate da me, benché nel presente Testamento o Codicillo abbino Legati particolari.

Vuole che ogni legato si sostenga benché in foglio volante

E perchè l'obbligo, o Amicizia, che ho per molti mi muove a far molti altri Legati quali persino variarsi, o annullarsi sì per morti, come per mancanza de' motivi passati, o sopravvenienza de' nuovi, e per non essere sforzato a rifare questo Testamento a causa di essi, voglio perciò che una Nota fatta di mia Mano, e sottoscritta solamente con uno, o più Testimoni, anzi, senza Testimonio alcuno consegnata da me al Notaro, che riceve questo

Testamento o ad altro Notaro, oppure in mano del Padre Reverendissimo Generale de' Gesuiti, vaglia come fosse vero Testamento, o Codicillo toccante li Legati che in essa ordinerò, benché di gran considerazione, volendo sia eseguita puntualmente come questo Testamento istesso a minuta toccante a Legati, e con sollecitudine.

Per pagare li legati Pii dà facoltà all'Erede di vendere luoghi de' Monti

Dichiarando che tutti li Legati de' quadri, argenti, e gioie, o denaro, o altro valore s'intendano fatti per una sol volta, che li scudi senz'altra espressione s'intendano di Moneta romana, quando non si dichiara altrimenti, e che il mio Erede per soddisfa=

fol. 9v

re prontamente li legati Pii, se al tempo della mia Morte non si troverà denaro contante nell'Eredità possa vendere Luoghi de' Monti, se vi saranno, o altri Effetti, più facili vendere a qualsivoglia Cambio, impegnare entrate senza essere obbligato reintegrare il fideicommissario, o Primogenitura con frutti di quello alienerà per soddisfare detti legati Pii, non però si vendano ville, o Giardini commodi all'Eredità per li Legati, o provisioni che lascio a' Servitori s'intenderà sempre quando si trovino al tempo della mia morte al servizio mio in qualche modo, quando espressamente non esprimerò il contrario, e che morti li Legatari, s'intenda finito il Legato, né che s'acquisti pur a loro Eredi, eccetto quei Legati, che lascio a Casa Borromei, che anche in disgrazia di morte passeranno ai figli del Signor Conte Giovanni Benedetto mio Nepote se ne averà però senza vincolo alcuno per parte mia, e caso che Dio non voglia fossero mancati li Figli del Signor Conte Giovanni mio Nepote, ed egli non visse al tempo della mia morte, in tal caso cessino quando non disponga altrimenti Io in posteriori disposizioni.

fol. 10r

Istituisce Erede il Signor Marchese Don Baldassare Erba, e sopra tutti li suoi Effetti, eccettuati quelli di Milano, e Como, ordina una perpetua Primogenitura

In tutti gli altri miei Beni giurisdizionali, e non giurisdizionali, e particolarmente nella nostra città di Bracciano, Terra di Ceri, e Fortezza di Palo con suoi titoli di Ducati, annessi, ed altre Terre, e Cappelli che Io possedessi, tanto nell'Agro Romano, e Stato Ecclesiastico, Lombardia, ed altri Luoghi d'Italia, come di là da Monti, e tutti quelli che io acquistassi con li suoi titoli, ville, Casali, Palazzi, ed altri Beni Stabili, di qualsivoglia sorte, Mobili, Semoventi, Censi, III Luoghi de' Monti, Crediti, Ragioni, ed azioni, sur Patronati, ed ogni altra cosa a me spettanti, tanto per l'Eredità de' miei Primogeniti, quanto per donazione fattami dalla Santa Memoria di Papa Innocenzo XI mio Zio della sua porzione de' Beni Patrimoniali come nel suo Chirografo segnato li 16 luglio 1678 confermato per Istromento pubblico sotto li 8 aprile 1681 rogato da Agostino Sabatucci, Notaro Apostolico ed in ogni altra cosa ragione, ed azione da spettarmi in avvenire posta in qualsivoglia luogo, o Paese ancorchè avesse bisogno di speciale, ed individua menzione, e generalmente in tutta l'Eredità in ogni luogo, ed in ogni miglior modo quando siegua

fol. 10v

la mia Morte senza figli, e dipendenti come a basso si dirà, fo, credo, ordino, ed istituisco mio Erede Universale il Signor Marchese Don Baldassare Erba, che presentemente serve sua Maestà Cattolica, figlio del Signor G. Marchese Reggente Don Antonio Maria Erba Nepote pure per parte di sorella della Santa Memoria di Papa Innocenzo XI, e molto amato, e stimato da lui, e ciò ancora eseguisco a tenore della volontà del medesimo confidenziale, che la sua porzione che è la metà dell'Avere a me proveniente da' miei Primogenitori passa in questa casa desiderando beneficiare la medesima l'affetto che portava alla sua Madre, e stima, ed obbligo aveva a detto Signor Marchese Reggente, come pure l'obbligo che Io, e la mia Casa deve ad esso, né consigliando la prudenza, e decoro della medesima dividere l'Eredità massime gravata da tanti Debiti, e da me distratta per accidenti vari, ed accessioni come sopra si è detto. Al quale Don Baldassare Erba mio Erede, eccettuati però li Beni, ragioni, azzioni poste in Milano, Como, o altro luogo dello Stato, e Ducato di Milano, delle quali dispongo come appresso si dirà, quando esso mora

fol. 11r

senza gli maschi legittimi sostituisco il Signor Marchese Don Alessandro Erba suo fratello Primogenito e Figlio, parimenti del G. Marchese Reggente Erba, al quale pure quando mancasse senza figli Maschi legittimi come sopra sostituisco altro fratello nato dopo di esso Signor Marchese Don Alessandro, e così di grado in grado se mancasse lui pure senza figli Maschi legittimi, e successori, e ciò volgarmente, e per Fideicommisso sostituendo il Figlio Primogenito Maschio del mio Erede Don Baldasare Erba, e così rispettivamente degli altri nominati in mancanza di esso senza figli Maschi legittimi, e successivamente così in tutta la discendenza, e posterità Mascolina di detto mio Erede sostituisco il suo Primogenito Maschio, e di Primogenito in Primogenito Maschio atteso sempre il grado di Primogenito, e Primogenita anche oltre il Decimo, e Vigesimo grado in perpetuo, ed in infinito, sicchè nella mia robba, ed Eredità, s'intenda costituita una Primogenitura Mascolina perpetua secondo l'ordine delle vere, e strette Primogeniture e della successione de' Principati, e Primogeniti, s'intende ancora benché vi fosse un unico, e sol Figlio.

fol. 11v

Mancando senza figli il suddetto Signor Marchese gli sostituisce l'altro fratello

E come hò detto di sopra non cominciando, ovvero mancando in qualsivoglia tempo la linea Mascolina, e discendenti Maschi del suddetto mio Erede Don Baldassarre Erba chiamo, sostituisco, e voglio che succeda il detto Signor Marchese Don Alessandro Erba figlio Primogenito del quondam Signor Marchese Antonio Maria Erba, e li Figli, e discendenti Maschi del detto Marchese Don Alessandro Erba di Primogenito in Primogenito in perpetuo, ed in infinito uno dopo l'altro atteso sempre il grado, ed ordine di Primogenitura come sopra.

Mancando l'altro fratello chiama un altro

E come ad principio si è detto non essendovi detto Signor Marchese Don Alessandro Erba o essendovi, e mancasse in qualsivoglia tempo esso, la sua linea Mascolina, e discendenti Maschi, chiamo, sostituisco, e voglio che succeda come sopra altro Fratello che a lui si avvicina, e li figli, e Discendenti Maschi di detto fratello, che non sia Ecclesiastico, e quando non volesse assumere il Matrimonio, e così successivamente graduazione li loro Discendenti Maschi in perpetuo, ed in infinito atteso sempre il grado di Primogenito, e Primogenitura, sicchè da principio nella Persona di detti Don Baldassarre, e successivamente negl'altri Fratelli chiamati come sopra s'intenda co=

fol. 12r

stituita una linea nella quale sia stabilito l'ordine suddetto di Primogenitura nella Casa, o Figli nominati di detto Signor Marchese Don Antonio Maria Erba come fù intenzione di Papa Innocenzo XI. benchè facesse la Donazione libera per non aggravarmi d'obblighi. Ne' Beni dello Stato di Milano, chiama il figlio Secondogenito dell'Erede gravato Nelli Beni poi di Milano, Como, e di qualsivoglia Luogo del Ducato, e Stato di Milano sopra eccettuato della Primogenitura, mobili, semoventi, crediti, azzioni, Ius Padronati, ed ogni altra cosa in detti luoghi si troverà in tempo della mia Morte a me spettante tanto per l'Eredità de' miei Maggiori, e Genitori, quanto per la detta Donazione fattami dalla Santa Memoria di Papa Innocenzo, e che in avvenire in detti luoghi acquistassi, o mi venissero concessi anche giurisdizionali, istituisco, e nomino il Figlio Secondogenito di detto Don Baldassarre Erba mio Erede gravato quando l'abbia al tempo della mia Morte, oppure dentro il termine di quindi Anni Dio ce lo conceda, e quando dentro detto termine non l'abbia, chiamo, ed istituisco il Figlio Secondogenito del mio secondo chiamato Marchese Don Alessandro Erba quando similmente Dio ce lo conceda dentro il termine di quindici Anni, dopo passati li quindici del termine dato al primo, in modo che trent'Anni dopo la mia Morte

fol. 12v

debba essere detto Secondogenito del Secondo mio chiamato, al quale quando Dio non ce lo concedesse, sostituisco colla medesima proporzione li Figli degl'altri Fratelli chiamati volgarmente, e per Fideicommisso, e così successivamente tutta la Discendenza, e posterità Mascolina di detto Secondogenito, o Secondogeniti chiamati in perpetuo, ed in infinito, sicchè in tutta la mia robba, o sia parte dell'Eredità posta in Milano, Como, ed in altre parti del Ducato, e Stato di Milano s'intenda sostituita, e costituita una Secondogenitura Mascolina perpetua, secondo l'ordine delle vere, e strette Primogeniture che istituisco ad oggetto che mancando la linea di Roma possa succedere quella di Milano, e mantenere la Memoria della Famiglia, volendo che l'abbia per ripetito tutto ciò che di sopra si è detto della Primogenitura, e si è prescritto in essa diffusamente.

Li chiamati alla suddetta Eredità devono assumere il cognome e stemma Odescalco

E siccome è stata mia precisa, e particolare intenzione scegliere alla mia Eredità persone chiamate, che non possino portare mancanza alla propria Famiglia, e siano numerose per poter supplire al bisogno della loro, e della mia così voglio, ed espressamente ordino, ed ho istituita la mia Eredità con questa Legge, e condizione espressa, e non altrimenti che il detto mio Erede, e tutti li chiamati alla Pri=

fol. 13r

mogenitura, e Secondogenitura come sopra debbano lasciare affatto il Cognome, e Casato proprio, ed assumere senza intercezione ritenere sempre il mio Cognome, e Casato Odescalco con l'aggiunta di Sirmio, e di Bracciano per contraddistinguersi dagli altri Rami, e Colonnelli della Famiglia Odescalco, e debbano assumere le mie Armi pure, senza che, così nel Cognome, come nell'Arme possano adoperare mistura alcuna di Cognome, o Arme d'altra Famiglia anche per giusta causa di nuova, o altra Eredità sopravvenuta, o altra simile benché in cogitata, sicchè quelli che contraveranno decadano, e siano incapaci, come se naturalmente morissero, e subentri, succeda, e s'intenda chiamato un altro secondo l'ordine come sopra, e ciò ordino, e voglio non già per via di pena, o caducità, ma per difetto di condizione, e di cessante volontà, la quale è precisa che detto mio Erede, e tutti li suoi Discendenti maschi debbano assumere il mio Cognome, ed Arme come sopra, e continuarle senza interruzione, e senza alcuna mistura.

Esclude gli Illegittimi benché legittimati subesequens Matrimonium

Dichiaro ancora, e voglio, che tutti, e singoli chiamati compresi nella presente Primogenitura e nella Secondogenitura in perpetuo, ed in infini=

fol. 13v

to siano, e debbano essere legittimi, e naturali e non solo nati, mà ancora procreati in costanza di legittimo matrimonio, o amplissimo privilegio di qualsivoglia principe Sovrano anche del Papa, Imperatore, o Re, benché la legittimazione fosse ampla, ed in essa si dichiarasse come nati in figura di vero, e legittimo Matrimonio, o si abilitassero per essa a questa mia Eredità Primogenitura, o Secondogenitura, e chiamo, e voglio che solamente succedano in essa li legittimi, e naturali nati, e procreati in costanza di Matrimonio legittimo, e non altrimenti.

Esclude gli Ecclesiastici, e ordina che quelli che sono in grado successibile debbano accasarsi prima di 30 Anni

Sicchè essendo la mia Intenzione, ed espressa volontà di rinnovare, e costituire, e conservare la mia Famiglia nel suddetto mio Erede, e nelli Figli, e Discendenti suoi Maschi nati, e procreati in costanza di legittimo Matrimonio; per il che è necessario, che essi contrarino il Matrimonio per questo, e non in odio dell'Ordine Sagro, e Celibato escludo dalla mia Eredità, e Primogenitura, e Secondogenitura tutti quelli, che faranno costituiti nell'ordine Sagro con beneficio, o nò, ed avessero eletta vita celibe, ed in caso

che qualche Maschio delli suddetti chiamati, e compresi fosse Chierico non esistente nell'Ordine Sagro con benefi=

fol. 14r

cio, o nò, ed al medesimo toccasse di succedere nella Primogenitura, o Secondogenitura se sarà minore d'Anni venticinque, finiti li venticinque Anni, e se sarà maggiore di detta età dentro un'Anno da correre dal giorno, che sarà aperta a di lui favore la successione, sia tenuto a dichiarare come voglio, che si dichiari per Atto pubblico se voglia seguitare la Vita Ecclesiastica, o Celibe; o pure la Secolare, e contraere Matrimonio, e se eleggerà vita Secolare, succeda, ma se passato detto tempo non facesse dichiarazione, o pure elegesse la Vita Ecclesiastica, e Celide, e con effetto non contraesse Matrimonio almeno prima di trent'Anni della loro età, e questo vincolo di contrarre Matrimonio avanti li trent'Anni della loro età pongo, e s'intenda ancora prescritto, a tutti li chiamati, che siano, e s'abbiano onninamente esclusi, e succeda l'altro quale saria succeduto se non vi fosse stato di mezzo detto Chierico, e che facesse detta dichiarazione, e che non contraesse Matrimonio dentro detto tempo, e così voglio, ed ordino, ed onninamente, e precisamente che si osservi.

Esclude li Conventi, e Monasteri

Per l'istessa ragione ordino, e dichiaro che

fol. 14v

sotto nome di Linea Primogeniti, e Discendenti Maschi, tanto nelle parti dispositive, quanto condizionali di questo mio Testamento non vengano, ne s'intendano chiamati ne posti in condizione ne Chierici, ne Monasteri, ne Professi in qualsisia Religione capace, o nò, o che Regolare, o Secolare.

E vuole che questi non possano pretendere cosa alcuna neppure in Vita del Professo

Ne tali Persone Professe Chiese, Monasteri, o Religioni possano pretendere cosa alcuna ne di proprietà, ne di frutto, ne meno a vita del Professo, perché Io li escludo tutti, e li dichiaro incapaci anche per momento di tempo, e questo voglio, e dispongo non in odio delle Religioni, o Religiosi, ne per ritrar dal Celibato, ma per conservare mediante il Matrimonio la mia Famiglia nel suddetto mio Erede, e sua Linea Mascolina come sopra si è disposto, con dichiarazione però, che s'intendano chiamati li Cavalieri di quelli Ordini Militari, quali possino contraere Matrimonio, con l'obbligo di contrarlo nel tempo sopra espresso; e non altrimenti, siccome s'intenda chiamato, e capace l'ultimo Maschio di tutta la linea Mascolina del mio Erede, il quale essendo Chierico Secolare, benché costituito nell'Ordine Sagro, ovvero Cavalieri di Malta possa godere li frutti di detta mia Eredità Primogenitura, e

fol. 15r

Secondogenitura in sua vita solamente, il che però non abbia luogo quando detto ultimo Maschio dopo conseguita la chiamata all'Eredità fosse regolare, e claustrale, sicchè non viva nel secolo all'uso de' Secolari, conforme vivono li Chierici Secolari, e Cavalieri di

Malta, ed il medesimo s'intenda se detto ultimo Maschio dopo ottenuta la successione lasciasse di vivere nel Secolo nel modo suddetto, volendo che ancora in tal caso perda il godimento della mia Eredità, Primogenitura, e Secondogenitura.

A' Primogeniti ingiunge il peso d'alimentare li secondi, ed ultimi Geniti sino all'età di 25 anni, passati li quali al Secondogenito si diano scudi 1800, ed agli ulteriori Geniti Annui scudi 1200 oltre l'Abitazione

Inoltre voglio, e dichiaro, che ciascun primogenito, che succederà, e possederà la Primogenitura, e in perpetuo, e in infinito sia tenuto, ed obbligato, come espressamente l'obbligo ad alimentare in Sua Casa con decentemente, e secondo le loro Nobiltà, e condizione tutti li Secondogeniti, ed oltregeniti nati, e procreati in costanza di legittimo matrimonio di Donne Nobili, finchè non avranno compita l'età di venticinque Anni, e compita che avranno detta Età, se vi sarà solo il Secondogenito gli assegno, e voglio se gli diano scudi Mille Ottocento Annui, e se vi sarà ancora il Terzogenito a questo assegno, e voglio, che se gli diano altri scudi Mille, e Duecento Annui, e se vi sarà il Quartogenito, ed altri oltregeniti

fol. 15v

in tal caso a tutti universalmente assegno scudi Mille, e Duecento Annui per ciascheduno oltre l'abitazione in Casa, o Palazzo del Primogenito da assegnargli dal medesimo nelle Parti a se meno incomodi a suo arbitrio, e volontà, ed il Primogenito, e Primogenitura non sia tenuto ad altro, e se nel medesimo tempo vi fossero Fratelli del Primogenito, e Zii del medesimo Secondogeniti, ed oltregeniti Fratelli rispettivamente quali tutti dopo l'età di venticinque Anni concorressero alla consecuzione di detta Annua prestazione per lo alimenti, in tal caso, voglio, ed ordino, che tanto Zii, quanto li Nepoti, e Fratelli rispettivamente facciano un sol numero, e si reputino come se fosse Fratello del Primogenito, e trà tutti non eccederanno il numero di Sei abbino trà tutti la suddetta somma di scudi Mille Duecento Annui, ma se fossero più di Sei, tutta la somma assegnata alli Sei, si riparta frà tutti proporzionalmente, ed all'Assegnamento abbia solo luogo, quando li medesimi, ò tutti, o alcuni di essi, dopo li venticinque anni di età, non si contentino di convivere, e ricevere gli alimenti del Primogenito, ed il medesimo asse=

fol. 16r

gnamento lo godino finchè naturalmente viveranno, e finchè non professeranno in qualche religione per la quale rilasciassero di vivere nel secolo a modo di Secolari, e Cavalieri di Malta, nel qual caso di Professione in Religioni capaci dò, e concedo l'arbitrio al Possessore della Primogenitura d'assegnarli, e costituirli un'Annuo Livello Vitalizio, il quale non ecceda la somma di scudi Trecento Annui, e volendo il Secondogenito seguire la vita Ecclesiastica, ed impiegarsi alla Prelatura per avanzarsi nelle Dignità Ecclesiastiche per il mantenimento de' quali fa di bisogno di maggior spesa a detto effetto, oltre quello, che conseguirà nel modo sopra disposto, voglio, ed ordino che al medesimo, quando

entrerà in Prelatura, o che conseguirà altra Dignità Ecclesiastica maggiore, gli assegni maggior assegnamento, ed abbia in tutti scudi Mille, e Ottocento Annui, finchè viverà, e non applicandovi il Secondogenito si diano detti scudi Mille, e Ottocento Annui a chi degli altri applicherà alla Prelatura attesa però sempre la prerogativa dell'età, ed ordine di terzo, quarto, e oltrogenito, e sinchè uno degli ammessi in detto assegnamento stabilito per chi se=

fol. 16v

guiterà la vita Ecclesiastica non possa pretendersi da altri benché vi fossero Zii, e Nepoti nell'istesso tempo.

Le Figlie siano condecientemente alimentate, e le Doti si estraggano da' Frutti dell'Eredità
E rispetto alle Figlie, e Discendenti Femine del sudetto mio Erede, e suoi Discendenti voglio, ed ordino che parimente siano dal Primogenito Possessore con decentemente alimentate in sua Casa, o Palazzo, sinchè vi staranno con condizione che per le loro Doti per il Matrimonio, o Monacazione non abbiano esse ragione alcuna sopra la mia Eredità, e Primogenitura espressamente proibendole, come abbasso si dirà, ma sia peso de loro Padri, e Fratelli rispettivamente di provedergliele, ed avanzargliele con li frutti, sopra li quali però non acquistino ragione alcuna, ne abbiano di domandarle, o conseguirle come debite azione alcuna.

Esclude dal suddetto assegnamento li Figli, e Figlie del Possessore della Secondogenitura di Milano, che doveranno alimentarsi con gli Affitti di quel Ducato

Dalli suddetti alimenti, ed Annuo assegnamento, ed abitazione escludo il Secondogenito, ed altrogenito del mio Erede, il quale succederà nella Secondogenitura, e tutti li Discendenti di esso tanto Maschi, quanto Femine, dovendosi mantenere con li Beni della Secondogenitura, ed alimentare li suoi Discendenti, tanto maschi, quanto femine, ed al medesimo, ed a suoi Discendenti Primogeniti,

fol. 17r

e successori nella Primogenitura non pongo il pesuo annuo dell'assegnamento, ma delli soli alimenti, e quanto alle Doti delle femine si pratici il medesimo che si è detto delle Discendenti dal Possessore della Primogenitura come sopra.

Mancando la Linea di Milano succeda la Linea di Roma

E mancando, od in qualsisia tempo, estinguendosi tutta la Linea Mascolina del Secondogenito, o d'altro che fosse nominato, e succedesse nella Secondogenitura di modo tale, che non vi resti nessun Maschio nato, e procreato in costanza di legittimo Matrimonio come sopra si è detto, voglio, ed ordino, e dispongo che tutti detti Beni sottoposti a detta secondogenitura si riunificano alla Primogenitura, ed in quelli interamente succeda quello che goderà, e possederà detta Primogenitura, e dopo di esso tutti li Primogeniti Discendenti Maschi, sinchè vi sia un Secondogenito, o altrogenito ad arbitrio dell'ultimo, in chi caderà la detta riunione, ed estinzione di Linea, che possa di nuovo rifare una

nuova Secondogenitura per dare mantenimento alla Famiglia in mancanza della Linea della Primogenitura di Roma, ne medesimo modo, forma, ed ordini, vincoli, e condizioni sopra espressi, tanto per la Primogenitura, quanto per la Secondogenitura.

fol. 17v

Mancando la Linea di Roma succeda la Linea di Milano

E così ancora mancando, e in qualsiasi modo, e tempo estinguendosi la Linea Mascolina del Primogenito, o altro che fosse del mio Erede nominato, o come sopra succedesse alla Primogenitura di modo tale, che non vi resti alcun Maschio nato, e procreato di legittimo Matrimonio come si è detto, voglio, ed ordino, e dispongo, che succeda nella mia Primogenitura, ed in tutta la mia Eredità, quello de' Discendenti Maschi che succederà, e possederà la suddetta Secondogenitura, e tutti li suoi Primogeniti Discendenti Maschi, ed in tal caso parimente si riunifichino tutti li Beni alla Primogenitura, e quello che succederà voglio che elegga come di sopra hò detto uno de' suoi Figli, che debba continuare la Sua Famiglia nelli detti Beni di Milano, Como, e Stato di Milano per continuare la Secondogenitura nella forma già in avanti descritta, perché possa esservi sempre soggetti capaci da succedere alla Famiglia nella mancanza, o estinzione della Casa di Roma, e quando non avesse che un Figlio, potrà aspettare se quel Figlio unico avesse più di un Figlio da poter ridividere la Casa, ma quando non avesse nel tempo di quindici anni di Matrimonio potrà eleggere

fol. 18r

alla detta successione un Fratello, e quando non l'avesse questo, potrà prendere uno di quelli che doveriano succedere quando la sua propria successione mancasse, e far continuare da quello la Famiglia Odescalco del ramo di Milano con tutte le cose prescritte nella Secondogenitura.

Obbliga il Possessore della Primogenitura di tenere Casa aperta in Roma e li Possessori della Secondogenitura a tener Casa aperta in Milano

Voglio di più, ed ordino con espressa legge, e condizione, che chi dovrà possedere la mia Eredità, e Primogenitura come pure tutti quelli che succederanno in Essa sieno tenuti a tenere Casa aperta in Roma, e fermarvi la Casa in modo tale, che si facci Casa Romana, lasciando però in libertà se qualche Anno volessero abitare altrove, o per comodo della Spesa, o per altre convenienze. Così obbligo quello che succederà alla Secondogenitura, e tutti quelli che la possederanno debbano fare l'istesso in Milano, lasciandoli in libertà di star qualche parte in Como, o andare per le loro convenienze altrove, volendo, che quelli della Secondogenitura fondino Casa Milanese, e conservino la Memoria della Patria, e possino dilatarsi nella successione al possibile per poter supplire quando quella di Roma mancasse, come suole più facilmente

fol. 18v

si per le soverchie spese, si per tanti riguardi politici, che fanno finire le Case facilmente, oltre la poca fertilità del clima.

Estinta che sia la linea di detto Don Baldassare, sostituisce li figli del marchese Don Baldassare Erba, con legge che debba sposare la Primogenita dell'ultimo Maschio quando vi ha, e gli ingiunge tutti li pesi suddetti

Esinta poi, che sia tutta la Linea Masculina, e Discendenti Maschi del suddetto mio Erede nel modo, forma e casi sopra espressi, e che tanto il ramo della Primogenitura come della Secondogenitura restino senza Figli Maschi, chiamo li Figli, e Discendeti degli altri Fratelli gradatim, chiamati nel principio della mia Primogenitura sostituiti, quando il primo mio Erede Don Baldassarre Erba non avesse Figli Maschi, e di mano in mano chiamo per grado li Figli del Signor Marchese Don Alessandro, quale se non avesse auto Figli, e Discendenti Maschi successivamente per grado di maggioranza, e dopo li Figli deg'altri Fratelli, con questa legge però, che mancata la Linea de' Maschi, cioè mancato il mio ultimo Erede senza Figli Maschi, ed avendo solo Femine, debba quello che succederà delli Figli, e Discendenti di detto Marchese Alessandro, Fratelli, o altri maritarsi la prima volta con la Figlia Femina del detto mio ultimo Erede, e detto chiamato che

fol. 19r

succederà dovrà seguire la Legge medesima della Primogenitura, e Secondogenitura nella forma precisa espressa per avanti, anzi avendo più di un Figlio dividere nuovamente in due Case di Roma, e di Milano per aver la sostituzione, e successione più prossima al mantenimento della mia Famiglia, la quale voglio che resti sempre nella Discendenza di detti Fratelli Marchesi Erga Figli di detto Signor Marchese regente Erba, e dato il caso, che mancasse affatto tutta la Linea de Maschi Discendenti da detto Signor Marchese regente Erba chiamo, e voglio che succeda nella mia Eredità, e Primogenitura suddetta le Figlie, e Discendenti Femine in primis quelle del mio ultimo Erede supersite per grado, e maggioranza di Femine, alla qual Figlia Primogenita sostituisco il suo Figlio Primogenito, e successivamente tutti li Discendenti Maschi di Primogenito in Primogenito come sopra si è detto nella Linea Mascolina, obbligando però che le suddette Figlie, cioè la Primogenita, e mancando la Primogenita le altre Sorelle, che succederanno debbano assumere subito la Famiglia, e Arme della mia Casa, e così il Marito che

fol. 19v

le sposterà senza mistura alcuna delle proprie, ne dell'uno, ne dell'altro nella forma detta nella Primogenitura, ed avendo similmente più di un Figlio dovranno fare due Case, costituendo la Secondogenitura di Milano, come si è detto di sopra. Quando poi mancasse la Linea affatto de Maschi discendenti da detta Figlia Femina superstite all'ultimo Erede Maschio, chiamo, e sostituisco gli altri Figli Maschi delle altre Femine per grado prima

le Sorelle, per maggioranza di età, che dovevano succedere quando la Primogenitura, o Secondogenitura dell'ultimo Erede fosse mancata, senza successione, e voglio succedano dunque li Maschi di detti per gradi di maggioranza, obbligando sempre detti Maschi, che succederanno sposare la Femina che resterà dell'ultimo Erede discendente da dette Femine chiamate, e così successivamente mancata la Linea di detta Femina chiamo le altre Femine sempre con la medesima Legge, e condizione in modo, che debbano sempre, avendo più di un Figlio, formare la Secondogenitura di Milano, come sopra si è detto e succedere tutti uno all'altro, in modo

fol. 20r

che voglio, che mancate tutte le Linee de Maschi passi a quelle delle Femine di tutti li Figli del Signor Marchese regente Erba per grado come sono stati da me nominati di sopra con obbligo di prendere la Famiglia, ed Arme pure del mio Casato, e si sposino essendovi Discendenti di esse con le Figlie dell'ultimo mio Erede estinto per grado di maggioranza, e non essendovi per disgrazia nessun Maschio superstite Discendente, chiamo col medesimo ordine de Femine primieramente quelle dell'ultimo mio Erede, e poi le più prossime a quello però sempre col medesimo peso, che assumino tanto esse, quanto chi sposeranno, le dette Armi, e Cognome senza mistura alcuna di Armi, e altri Cognomi, che se contraverranno decadino ipso facto, e succeda chi di ragione doveria succedere a tenore della mia Instituzione di sopra espressa.

Proibisce ogni falcidia, e obbliga tutti li chiamati a conservare li Beni

E perché è in mia precisa, e deliberata volontà che tutti li miei Beni perpetuamente ed interamente restino, e si conservino nelli suddetti chiamati, per questo proibisco a detto mio Erede, e a tutti li chiamati, e compresi nella Primogenitura, e Secondogenitura

fol. 20v

e a qualsisia altra Persona, che di tutti li miei Beni, ed Eredità sotto qualsisia pretesto anche per ragione di Trebellianica, o falcidia anche per miglioramenti utili, o necessari, che in qualunque modo, o in qualsivoglia forma si facessero, o anche per aver redenta, o ricomprata qualche parte de' Beni, e liberatili da qualche vincolo peso, o molestia non possano detrarre cosa alcuna ne per detto effetto alienare, o ritenerli perché proibisco in ogni miglior modo Trebellianica Falcidia, e qualsivoglia altra Detrazione petizione, o retenzione anco per miglioramenti, o redenzione, o liberazione de' Beni, anzi obbligo tutti alla manutenzione, e conservazione de' miei Beni, ed in ogni caso, voglio, ed ordino che li frutti per loro, e ciascheduno di loro percetti, e da pigliarsi cedino, e si computino in dette detrazioni, se qualcuna di esse non ostante detta mia proibizione fosse dovuta di ragione.

Proibisce ancora ogni, e qualunque benché minima alienazione anche necessaria

Proibisco ancora a etto mio Erede, e a tutti li chiamati, e compresi nella mia disposizione come sopra ogni, e qualunque alienazione de' Beni, Effetti, e ragioni appartenenti alla mia Eredità, Primogenitura

fol. 21r

e Secondogenitura, ne possino per alcuna Causa, ne per ultima volontà per contratto in qualsivoglia modo tacito, o espresso in parola, o in fatti in parte benché minima venderli donarsi, ne permutarsi anco on pretesto, ed occasione di maggior comodo, ed evidente utilità darsi in Dote, ne a tempo ne a Vita delle discendenti Femine, ne Figlie, ne assicurar visi, o restituirsi Doti, imporvisi Censi, obbligarsi, ipotecarsi, e darsi in Solutum, anco per redimer se, ed altri dalle Carceri, cattività, o pericolo di morte, o Debiti Contratti, né in qualunque modo, e per qualsivoglia Causa benché privilegiata, ed urgente trasferirsi tutti, o parte minima anche rispetto alla commodità de' frutti, o entrate, e nuda detenzione ne affittarsi li frutti, e Entrate delli medesimi oltre li nove Anni ed in somma proibisco ogni minima alienazione etiam latissimo sumpta vucabulo, la quale voglio che s'intenda reale dimodo che comprenda tutti, e singoli Beni, e ragioni, ed azzioni, e tutti li Possessori di essi, e della Primogenitura, e Secondogenitura pro tempore, ne mai per qualunque

fol. 21v

causa possano farsi alienabili, ne li chiamati compresi, e Possessori della Primogenitura e Secondogenitura possino farli alienabili, e dimandarne, o impetrarne Indulto, dispensa, grazia, licenza, abilità, e commutazione, ne di esse servirsi benché fossero concesse motu proprio del Papa, o altro principe Supremo, o che contenessero Clausole, e Decreti derogatori a questa mia volontà ancorchè vi consentissero tutti li chiamati allora viventi; E supplico li Sommi Pontefici pro tempore, ed in ogni principe dove saranno posti li miei Beni, che non solo si degnino di non derogare in niuna parte, ne in niuna cosa a questa mia volontà, e disposizione, ma ancora faccino, ed ordino, che sempre sia inviolabilmente osservata, et adempita, quali avendo notizia di questa mia precisa volontà, siccome ordino che gli si esponga confido, che lo faranno, e rigetteranno qualunque Istanza che se gli potesse fare, e se qualcuno de facto alienasse, o ne impetrasse facoltà, o di essa benché concessa si servisse, anche data motu proprio, ed ogni altro che vi acconsentisse tanto in giudizio, quanto fuori

fol. 22r

subito, ed incontinenti tale alienazione si abbia per nulla anche senza dichiarazione di Giudice, ed il Dominio, e possesso si abbia per non trasferito, e gli alienanti e consentienti restino ipso facto, et ipso Iure privati di quelli Beni, e robbe, che alieneranno, e rispettivamente acconsentiranno, alli quali restringo questa pena e condizione di caducità, e privazione, e detti Beni alienati assieme colli loro frutti trasferisco nelli altri chiamati coll'ordine successivo come sopra, come se gli Alienanti, e consentienti non vi fossero, a quali s'intenda acquistata piena ragione, con facoltà di poterne pigliare reale, ed attuale

possesto, e quello ritenere di proprio Autorità anche senza licenza, e Mandato di Giudice, ne possa apporglisi vizio di Spoglio, o di attentanti con l'istesse condizioni però, e proibizioni come sopra.

In caso d'alienazione se il più prossimo successore dentro un anno, non accettasse l'Eredità si devolva agli altri

E se il più prossimo successore dentro un'Anno non accettasse il possesso di detti Beni, e ritenesse, o non accettasse detta caducità si reputi come se ancor esso avesse acconsentito, ed escluso esso subentri un'altro più prossimo chiamato con l'istessi pesi, e condizioni, e così subentri=

fol. 22 v

no gli altri successivamente ancora quelli, che nasceranno quando tutti quelli che vivono acconsentissero, o fossero negligenti ne mai possa apporglisi corso di tempo per impedirgli la facoltà, e propria autorità sopra concessagli, quale si intenda tanto della proprietà, quanto de' frutti non solo futuri, ma ancora passati dal giorno dell'alienazione in qualunque modo da farsi perché così etc.

Proibisce ancora la vendita de' Mobili; accorda però che possano venderli a prezzi vantaggiosi per comprare Palazzi, e Ville

E l'istessa proibizione voglio si osservi ancora circa li Mobili riguardevoli particolarmente li Quadri, Arazzi, e Medaglie, e Statue compre dalla Regina di Svezia, ed ancora in altri tempi da me di gran valore di più di quello sono stati pagati, così Camei, Intagli, e Bronzi antichi, Cannoni, Armeria, Argenti di lavori particolari dorati, volendo di più, che se in tempo di mia morte si trovassero impegnati particolarmente gli Arazzi d'oro di detta Regina di Svezia, e Gioje mie si recuperino dal mio Erede con suo comodo, e con li frutti de' Beni della mia Eredità, permettendo solamente possa vendere mobili suddetti riguardevoli, quando ne trovasse un prezzo di sommo vantaggio, mà questo inve=

fol. 23 r

stirsi, o per compra di qualche effetto riguardevole, o inverstirlo con frutto di vantaggio, dovendo esserli a notizia, che anche in tempo del principio delle Guerre correnti, Io ne trovai de' Modili della Regina di Svezia scudi Seicentomila, e da soli Arazzi d'Oro di Raffaello la Regina ne rifiutò scudi Centomila dalla Francia con poterli godere sin che visse, e perciò se inclinasse il mio Erede a vendere voglio solo possa eseguirli per prezzi vantaggiosi assai, ed erogarli in Impieghi fruttiferi, o di decoro come in Palazzo Giardini Nobili; non volendo si distraggano per pagar Debiti, o altre necessità.

Esclude dall'Eredità li Rei

Per l'istesso fine della perpetua, e continua conservazione delli miei Beni, e robba nella mia Famiglia da rinnovarsi, e conservarsi come sopra, ed in tutti li chiamati, e per ritrarre essi tutti dalli Dellitti dichiaro, e voglio, che in caso che li compresi, e li chiamati alla mia Eredità, Primogenitura e Secondogenitura pensassero di commettere, e con effetti

commettersero (che Dio non glia) qualche Delitto anche di lesa Maestà Divina, o umana per il quale meritassero l'indignazione del principe, e li Beni o in tutto, o in parte nella proprietà, o ne' frutti

fol. 23 v

si dovessero confiscare allora, ed in tal caso, ed adesso per allora, ed ancora, e per quindici giorni avanti che pensassero al Delitto, o al fatto seguito li escludo come inabili, ed indegni, e subito, e senza altra dichiarazione di Giudice nelli Casi che si pretenda ragione il Fisco, perdano ogni ragione, e commodo della mia Eredità, e Primogenitura, e Secondogenitura rispettivamente tanto rispetto alla proprietà, quanto alli frutti loro commodità, alimenti, ed Annuo assegnamento, ne il Fisco per qualsivoglia legge, costituzione, Bando, o Decreto pubblicato, o da publicarsi possa pretendere cosa alcuna tanto nella proprietà, quanto de' frutti, o commodità di essi alimenti, ed Annuo assegnamento durante la vita del Delinquente, e succeda, si faccia luogo, e si abbia per ammesso un altro de' chiamati, il quale saria succeduto, ed ammesso se non vi fosse stato di mezzo detto Delinquente, con facultà di poter pigliare il possesso di propria Autorità senza licenza, o Decreto di Giudice, e senza essere obbligato di pigliare dalle mani del Fisco, o Delinquente in modo tale che il Fisco non possa fare alcuna esecuzione, o seque=

fol. 24 r

stro sopra li miei Beni, ed Eredità, ma subito passino nel prossimo chiamato all'istesse Clausole, condizioni, e proibizioni dette di sopra, e questo fò, e dispongo, non in odio, o fraude del Fisco, ma acciò li chiamati, e sostituiti vivino col timor di Dio, e si astenghino dà Delitti, ed acciò li miei Beni, ed Eredità, loro frutti, ed Entrate si conservino intieri per li chiamati, e compresi.

Ritornati però in grazia del principe li chiama nuovamente

Ma se il Delinquente, o Delinquenti come sopra privati, ed esclusi e ciascheduno di essi saranno restituiti in grazia del principe, o reintegrati nel pristino stato, conformandomi colla loro benignità, e dispensa voglio, ed ordino che subito, e senza altra dichiarazione di Giudice, si intendano ancora restituiti alla mia Eredità Primogenitura, o Secondogenitura nel medesimo modo che godevano, e che dovevano godere avanti che commettersero il Delitto, come se il caso non fosse seguito, eccetto però li frutti percetti dal possesso, e durante la sua disgrazia, dandogli facultà di poterne riassumere il possesso di propria autorità, e senza ministero di Giudice, e l'istesse cose dette di sopra, voglio che si osservino in tutti li chiamati, e compresi in perpetuo, ed in infinito quante

fol. 24 v

volte ne venga il caso

Ordina l'Archiviazione del Testamento

Finalmente acciò tutte le cose da me sopra apposte ed ordinate sieno inviolabilmente osservate, ed adimpite, voglio ed ordino che il mio Erede come sopra instituito, o chi sarà il

primo a succedere in caso che quello non sopravvivesse a me, ponga subito nell'Archivio di Roma il presente Testamento, e Codicilli, che da me si faranno con tutte le forme, e modi prescritti nella Bolla della Santa Memoria di Urbano VIII quale chiamano moderatorio della Bolla della Santa Memoria di Clemente VIII chiamata de Baroni, o dell'Archivio, ed il medesimo si faccia in Milano, ed in Como se secondo l'uso, e legge di quel Ducato e Città, ve ne sia il bisogno, e sinchè non avranno ciò adempito, e posto in Archivio questo mio Testamento, Codicilli etc. non si abbino per istituiti ne chiamati, ne acquistino, ne possino acquistare la mia Eredità Primogenitura, o Secondogenitura mà s'intenda istituito, e chiamato quello di loro interpellato il primo istituito, o chiamato adempirà la mia volontà in porre il Testamento in Archivio, o dove faccia di bisogno, ed a tale effetto ne prego ancora li miei Esecutori Testamentari, quali lo possan fare subito,

fol. 25r

a spese della mia Eredità.

Ordina che si faccia Inventario in ogni Vocazione, e vuole che li chiamati giurino di osservare il Testamento sotto pena della Caducità

Di più voglio, ed ordino che il mio Erede come sopra istituito (o a chi sarà il primo a succedere, in caso che quello non sopravvivesse a me) faccia pieno, e distinto Inventario della mia Eredità, ed obblighi se, Beni, ed Eredi, anche con giuramento ed obbligo Camerale, ed ogni altro miglior modo maggiormente efficace per la loro totale osservanza, e così successivamente tutti li chiamati, e compresi come sopra venendo il caso della loro vocazione avanti che piglino il possesso della mia Eredità, e Primogenitura, e Secondogenitura siano obbligati per se stessi, e se saranno minori mediante li loro Tutori, e Curatori, lettogli prima tutto il Tenore di questo mio Testamento di promettere d'osservare, di adempire quanto in esso è disposto, ed ordinato, e per detto effetto obbligare se, Beni, ed Eredi colle solite Clausole rinuncie, giuramento, ed obbligo Camerale, ed in ogni altro miglior modo più efficace, altrimenti restino esclusi, e privati della mia Eredità Primogenitura, e Secondogenitura, e succeda l'altro, che saria succeduto se non vi fosse il Contraveniente adempiendo però la suddetta Condi=

fol. 25v

zione, e così gradatamente succeda quello che adempirà quanto si è detto.

Vuole che si tenga separato l'Inventario de' Mobili comprati dalla Regina di Svezia, e accorda facoltà di venderli, o tutti o in parte quando il prezzo ascenda a scudi 380000, ei possino vendere anche le gioie investendo però il Denaro, e si estinguessero i Debiti, se abbiano non estinti finchè non sia reintegrato il Capitale

E sebbene nel Capitolo antecedenti mi sono diffuso nel proibire l'alienazione de' miei Effetti, e de' Mobili preziosi, ed in particolare di quelli rari compri dall'eredità della fu Regina di Svezia con qualche arbitrio d'alienazione de' medesimi perché faccio riflessione alli molti Debiti che sono andati crescendo notabilmente, e la necessità che suol nascere

di soddisfarli, perciò stimo in ciò di meglio, e più diffusamente spiegarmi. Avendo dunque comprato con grave mio dispendio, danno di Pigione, ed Interessi della Regina di Svezia per scudi Centoventitremila, e vero, ma molto più per li suddetti Danni, e di Liti, e Denari imprestati al venditore, de' quali ho fatto fare Inventario separato, e così ordino si riscontri rinuovi, e tenghi sempre separato, e come di sopra ho detto, essendo costati gran sudori, e spese, ed avuti per somma fortuna, essendo veramente cose uniche, e più che da privato, così maggiormente proibisco l'alienare cosa alcuna di detti Marmi, Statue, Medaglie, e Camei, Quadri, ed Arazzi della

fol. 26r

Regina, li quali vagliono ben molto più di quattro volte di quello li ho pagati, ma perché considero che un gran Capitale morto senza frutti, è di gran danno ad una Casa, e molti di essi col tempo si consumano, e son soggetti a dissiparsi con le vicende del Mondo, e lasciando la Casa più aggravata di quello speravo, e che per detti Mobili mi sono state offerte gran somme di Denaro da Mercanti Oltremontani, e Gran Signori, tanto uniti come separati, ed avendo calcolato che a vender tutto ancora a minuto triplicavo il Denaro, considerando l'avvantaggio della Casa, e Famiglia, alla quale compirebbe fargli l'accrescimento di grosso Capitale di Denaro per Mobili che il tempo consuma, concedo facoltà di poter alienare detti Mobili della Regina di Svezia, delli quali vi è stato illibato l'Inventario, quando però il prezzo di tutta la suddetta robba passi la somma di scudi Trecento Ottantamila vendendola unica, e separatamente possa anche vendersi quando il prezzo, data la parità, e calcolo detto di sopra corrisponda, nel qual caso però, non voglio si vendino le statue, e Marmi quali sono di gran=

fol. 26v

de ornamento, e durata, e peraltro non sono di grandissimo valore, e così si avverta nel resto nel vendersi le cose più rare, che poi rendino invendibile il resto. Permetto ancora si possano vendere le gioie, per il medesimo fine di impinguare l'Eredità, o altri quadri miei, e Disegni di gran valore, sempre però quando il prezzo sia di tal sorte che alletti uno che non ha bisogno e che vi si calcoli pretium amory, non dovendo ciò essere per pura Economia, che si vuole usare con Pupilli, o aggravati da Debiti, ma considerarsi cose rare, ed uniche per una casa distrutta, che non si devono alienare se non per un grave vantaggio. Tutto il denaro però che si ricavasse da dette robbe voglio, che si investa in buoni impieghi, come ho già detto di Casali, Censi, Monti, Palazzo, o altro sicuro, e lucroso Investimento, e di Delizia, e Decoro, eseguiti la natura della mia restante Eredità, e Primogenitura, non volendo che tal prezzo o Denaro ricavato si eroghi, ed usi in estinzione de' Debiti, quali voglio che si estinguino come si dirà in appresso con li frutti dell'Eredità, e perché si potrà forse stimare avvantaggi oso

fol. 27r

col detto denaro di estinguere debiti a prezzo rigoroso, e per liberare altri Effetti, oppure per esimerli dalle vessazioni, e persecuzioni di qualche Creditore permetto che si possa erogare in detta estinzione utile, e forzosa di Debito, ma che li Debiti, che si pagavano de' Censi, o Cambi estinti debbano tenersi a multiplico estraendoli dalla mia Eredità come se pagati non fossero, o estinti li Debiti, e si faccia un Moltiplico finchè si reintegri il Capitale ricavato da dette robbe venduta che già servi per pagar Debiti, volendo che l'Eredità sia accresciuta di quel denaro che potesse ritraersi da qualsiasi cosa che si venda della mia Eredità, ed abbia quel Capitale di più, al quale solo oggetto permetto si possa vendere.

Permetto che per scudi 600000 possa vendersi Ceri con l'istessa legge multiplico, e rinvestimenti

Considerando ancora che forse stante il danno che potrà risentire la Casa per la mia morte o di perder vacabili, o vitalizi, o difficile esazione d'interessi lontani da Roma, e che perciò l'Entrata de' Terreni possa essere scarsa, e difficile, e massime se non avesse effetto la vendita de' Mobili come sopra.

Perciò permetto parimente che si possa vendere il Ducato di Ceri quando il prezzo passi

fol. 27v

Seicentomila scudi, o all'incirca politi per chi vende, o se sarà meno col patto di redimere, non dovendo parer strano sì perché vi ha spesso gran Denaro la Casa in rinnovarlo, e avercerci un terzo l'Entrata, come per la perfezione di detto Stato scelto per il meglio corpo dell'Agro Romano, e considerando la Carestia d'Impieghi così sicuri, ed essere stati rifiutati per mano del Signor Cardinale Raggi Settecentocinquantamila scudi alla Signora Donna Olimpia Pamphilj, come sono stato assicurato da chi trattò, e pure li luoghi de' Monti correvano al 5 per cento, sarà perciò in arbitrio dell'Erede, ed Esecutori Testamentarj la vendita, o no conforme consiglieranno le congiunture, o necessità, ma quando si stimasse bene fare detta vendita, voglia che il denaro di essa vendita parimente investa a commodo dell'Eredità in impieghi che stimeranno proficui per utile sicurezza, e decoro, volendone pagar Debiti, si eseguisca come nel capitolo de' Mobili, volendo, che li medesimi frutti che pagavansi de' Censi, e Cambi si mandino a Moltiplico, finchè sia totalmente reintegrato il prezzo distratto in pagar Debiti, quali tutti voglio vadano

fol. 28r

a carico de' frutti dell'Eredità sino alla loro estinzione, e quando fosse venduto con il patto di redimere debba esser redento detto Ducato con il detto multiplico, o frutti della mia Eredità.

Come pure de' fatto, voglio, dispongo, ed ordino che tutti li Legati siano pagati con li frutti della medesima mia Eredità, e se fosse necessario vendere qualche cosa per essere obbligati a più sollecito adempimento, che però non dovrà mai essere di effetti stabili

di essenza Feudali, Ville, o Palazzi di Deliza, debba il mio Erede reintegrare con li frutti della mia Eredità come di sopra si è espresso.

Assegna all'Erede scudi 2000 finchè non avrà Moglie e quando avrà Moglie gli assegna annui scudi 4000 finchè siano pagati li debiti, o levati li Legati.

Ma perchè nel tempo d'oggi si trova la mia Eredità gravata di molti Debiti fatti per comprare Luoghi, e Feudi di gran riguardo, e vantaggio per la Casa, e per accrescere Onori alla medesima, e non estinguendosi (come sempre hò sperato poterlo fare durante la mia Vita) porteriano la rovina della Casa, ed estinguerebbero ogni Memoria, e decoro della mia Famiglia, perciò voglio, e ordino, che il mio Erede, e qualsivoglia altro che succederà, non possa godere altro di tutta la mia Eredità che solo l'Entra=

fol. 28v

ta di scudi Duemila l'Anno, ed il resto di tutta l'Entrata vada in estinzione de' Debiti, Legati, o reintegra mento di cose alienate per pagamento di essi, o Capitali distratti, quando però il mio Erede, o chi succederà avrà Moglie, dovrà godere scudi Quattromila d'Entrata, erogando il resto di tutta la mia Entrata in pagamento de' Debiti, ed altro come sopra, pagati poi tutti li Debiti, Legati, e pesi, potrà e dovrà godere l'Entrata intiera con le condizioni espresse, ed obblighi come sopra.

Supplica l'Imperatore a continuare all'Erede il pagamenti dei fiorini 19500 per il Contratto dei fiorini 3250000 o dargli il Ducato del Sirmio

E perchè frà gli altri onori ricevuti dalla Clemenza di Sua Maestà Cesarea nel Diploma spedito per la Cancelleria dell'Impero mi vien concesso il privilegio di poter adottare unum ex Familia, così spero sarà la Maestà Sua Cesarea per degnarsi clementissimamente detto mio Erede istituito, e chiamato, che nella miglior forma hò intenzione, che goda tutte le prerogative godute da me in tutti li Regni, e Provincie, e l'adotto nella mia Famiglia, supplicando con la maggior umiltà la Maestà Sua Cesarea onorarlo di lasciargli

fol. 29r

il godimento puntuale degli Effetti goduti da me, e di concedergli il Ducato del Sirmio nella medesima forma goduto da me, o migliore, essendo stata la Casa del mio Erede tanto Serva, ed attaccata per tanti servizi alla Casa Augustissima tanto di Germania, quanto di Spagna, ed essendo Pronepote l'Erede della Santa Memoria di Papa Innocenzo XI che tanto anco la Maestà Sua Cesarea, e la Casa da lui amata, e che hà desiderato resti promossa, essendo al medesimo e di Parentela, e di affetto la più prossima. Inoltre Io non Dubito che la Maestà Sua Cesarea si degnerà continuare a' miei Eredi li puntuali interessi nella forma del Contratto sopra il Capitale delli Trecentoventicinquemila Fiorini nella stessa maniera goduti da me sopra il Sirmio fondato, e continuarli l'onore di quel Ducato, e Pirivileggi, e della grazia di poter adottare un altro mancando Io senza figli, e così continuare agli altri Eredi chiamati, quando li primi non avessero successione,

acciò sempre resti la Memoria, e più illustrata di una Casa dalla Maestà Sua beneficata similmente con

fol. 29 v

la maggior umiltà supplico la Clemenza di Sua Maestà Cattolica d'onorare con la Clemenza usata sempre alla mia Casa, il mio Erede, o chi succederà dell'onore del Granducato, quale fu dalla Maestà del suo Predecessore a me concesso, e fissarlo sopra Bracciano come era anticamente, o altrove, giacchè da me fu trascurato il farlo per non aver successione, né aver determinazione di accasarmi.

Supplica il Papa a non permettere che si vendano dall'Erede li Feudi eccettuato il Ducato di Ceri

Similmente supplico la Santità di Nostro Signore nelle afflizioni, e perdite della mia Casa volersi degnare di continuarli la Sua protezione, e a continuare nel mio Erede, o a chi succederà l'onori da me goduti, e dispensati alla mia Persona, e Casa da Sommi Pontefici suoi antecessori, e anche a non permettere che si vendano Feudi, o Corpi decorosi ed utili, e Ville, per il pagamento de' Debiti, ma a compiacersi dar tempo che con li frutti della mia Eredità possano esser pagati compiendo ancora al Pubblico che venga il Denaro forastiere per supplire alli Debiti, e concedere le licenze di vendere occorrendo à Forastieri Ceri, quando si trovi da quelli il prezzo vantaggioso, che è stato da me altre volte offerto, e

fol. 30 r

siccome il Monte Baronale concesso dalla Santità Sua si trova impraticabile, e di niun utile, perciò supplico si degni concederlo Camerale, e sopra tutti li miei Beni qua, acciò possano diminuirsi l'Interessi sodisfare chi domanda la sorte, e a poco a poco estinguere tutto il mio Debito.

Consiglia l'Erede di mantenersi secondo il suo grado, giacchè oltre li scudi 4000 avrà ancora l'interessi del capitale de' Fiorini 3250000

Consiglio al mio Erede nel maritarsi di aver riguardo al suo stato, e decoro, e alli onori che deve procurare di rinnovare che Dio si è compiaciuto con larga mano di dispensare, e procurare la qualità, e sostanze, l'utile delle quali goderà oltre li scudi quattromila accennati avendo Figli Maschi, ovvero più di una femina, goderà ancora subito l'Entrate provenienti dal Ducato del Sirmio, ed in conseguenza del Capitale delli Fiorini trecentoventicinquemila, e cinquecento, che al presente sono scudi 19,500. Non deve però aver riguardo a questi piccioli vantaggi in precipitare il maritarsi, dovendo considerare che calando li Debiti sempre più li cresce il Credito, e stima, e deve applicare sodamente all'avvantaggio delle Entrate massime forastiere, acciò si estinguano quanto

fol. 30 v

prima, e conservare del Denaro contante sopra le Piazze con un considerabil profitto per poter andar più presto estinguendo, e dar mano con il proprio ancora particolare

per farlo più presto, e levarsi particolarmente le grosse usure, e con le suppliche, e con li servizi procurare dalla generosa mano dell'Augustissima Casa, e del Nostro Monarca quella beneficenza e grazie, che possino sollevare dalle strettezze la Casa, e levarli, o Diminuirli li Debiti in gran parte contratti per le persecuzioni patite, e Denaro mandato in Germania.

Dovrà accettare parimente le condizioni suddette di estinguere detti debiti Legati etc. sotto pena espressa negl'altri Capitoli di dover succedere quello che è chiamato come naturalmente morisse.

In caso che abbia figli il Testatore esclude il suddetto Signor Don Baldassare, e chiama il suo Primogenito

A detto sostituisce il prelodato Signor Don Baldassare

Ma perchè di presente, che fò, ed ordino il presente testamento mi trovo libero, e senza Figli, se contraessi Matrimonio, et a Dio piacesse concedermi Prole legittima, e naturale, nata, e procreata in constanza di legittimo Matrimonio, in tal caso, casso, ed annullo, quanto di sopra si è disposto a favore del Signor Don Baldassarre Erba, suoi Fratelli, e Linea prove=

fol. 31r

niente da essi, e dal signor Marchese regente Erba Don Antonio Maria, tanto mascolina, quanto femmina, e lasciando con titolo d'Instutizione, ed in ogni altro miglior modo agli altri Figli, tanto maschi, quanto femine la legittima, alla quale di ragione sono tenuto, secondo le disposizione de' Statuti di Roma, con li quali intendo confermarmi in tutto, e anche secondo l'Intenzione della Santa Memoria di Papa Innocenzo XI mio Zio, conforme in appresso si dichiarerà fò, creo, ordino, ed istituisco mio Erede universale il mio Figlio Primogenito Maschio, ed a tutta la mia prole, e Discendenza Mascolina, e Femmina legittima, e naturale, nata, e procreata in constanza di legittimo Matrimonio, costituisco, ordino, ed eriggo una sola primogenitura di tutta l'Eredità nel medesimo modo che hò ordinata nella Linea, e Discendenza del detto signore Don Alessandro, e del signor marchese regente Erba suo Padre coll'istesso ordine cioè, in primo luogo per li Figli, e Discendenti Maschi, in secondo luogo per li Maschi delle Femine, in mancanza de' quali tutta la Linea de Maschi, e Femine, sicchè quanto di

fol. 31v

si è esposto, eccetto che la Secondogenitura nel Paragrafo, e Capitolo = In tutti gli altri miei Beni etc = sino al presente Paragrafo, o Capitolo, si intenda qui per la mia Linea, e Discendenza di parola in parola ripetito, e disposto ed ordinato, oppure di miei Figli, Discendenti, e Linea, levando li Figli, Discendenti, e Linea del sopraddetto Erede Istituto s'abbino per posti, o nominati in tutti li Luoghi dove quelli erano posti, e Nominati coll'istesso Ordine, Leggi, e Condizioni, pesi, e Vincoli in tutto, e per tutto quando venisse il caso, altrimenti si attenda la presente mia disposizione, e volontà.

A detto sostituisce il prelodato signor Don Baldassarre

Quando poi dopo avermi concesso li figli Sua Divina Maestà li chiamasse a sé e nuovamente mancasse la mia successione voglio, ed ordino che abbia luogo la mia disposizione, ed istituzione etc. espressa lungamente in tutto, e per tutto nella persona del signor Don Baldassarre Erba, fratelli, e iscendenti di essi Maschi, e Femine come si è detto.

Ordina come debba regolarsi la legittima in caso che avesse figlioli

E quanto alla legittima, che Io dovrò alli miei propri figli (come di sopra) voglio, e dichiaro che questa si debba solo detrarre dalli Beni, e robba dell'effetti, che mi

fól. 32r

competano sopra l'eredità di mio padre, ed acquisti da me fatti, calcolando in essa quello che hò consumato, ma non già quella robba, e porzione donatami dalla Santa Memoria di Papa Innocenzo mio zio, che me l'hà donata con questo peso confidenziale, ed intenzione espressa che il suo patrimonio, e robba propria senza diminuzione alcuna, e senza altro peso di legittima costituzione, e restituzione di Dote si acquisti alli miei Discendenti.

Di più voglio, e dichiaro che la suddetta legittima se gli debba dare negli altri Effetti Ereditari, mà non già nelle Terre di Bracciano, Ceri, e Palo, ma in altre Terre, o Castelli che io avessi, o comprassi, o acquistassi, ne meno nelli Palazzi, Ville, ed altri luoghi stabili di considerazione, e qualificati in Roma, in Milano, e Como, perché questi benché da numerarsi nel mio Stato Ereditario, voglio, che si conservino interamente nella Primogenitura.

Inoltre voglio, e dichiaro che il Primogenito mio Figlio ed Erede universale non possa, ne esso, ne suoi Discendenti pretendere legittima, ma la sua porzione resti unita alla Primogenitura ottenendo il medesimo di vantaggio nel godimento di essa Primogenitura sicchè

fól. 32v

accettando, e godendo questa s'intenda abbia rinunciato alla legittima, ed accettato questo gravame, di non pretenderla, e di dichiarando altrimenti non faccia suoi li frutti che piglierà della Primogenitura, ma debba render conto, e restituirli alla mia Eredità, o imputarli nella sua legittima, nella quale in tal caso solamente l'instituisco, e ciò ordino in ogni miglior modo, e forma, e secondo quella Cautela che si dice di Soccino.

Li signori cardinali Panfilì, e D'Adda si dichiarano Esecutori Testamentari, e a loro si lascia un quadro per ciascheduno

Esecutori di questo mio testamento e volontà lascio, ordino, e nomino l'Eminentissimo signor cardinale Pamfilì, ed Eminentissimo signor cardinale D'Adda, quali supplico ad accettare questo incommodo con la bontà che sempre hanno avuto per la mia Persona, e Casa, ed adoperarsi che tutt le cose di sopra disposte, ed ordinate abbiano la sua totale esecuzione, e per contrasegno della mia venerazione, e rispetto lascio un quadro per ciascheduno delli suddetti signori cardinali da darsigli dal mio Erede proporzionato

alla loro Dignità, e distinta qualità, e superiori agli altri per Legati lasciati da me, senza pregiudizio di quello potessi lasciare di più per Legato nel Codicillo, sarò per fare tanto *fol. 33r*

adesso, quanto in altri tempi, come al principio del testamento hò espresso. In fede di che hò fatto il presente Testamento scritto tutto, di mia mano, e sotto ogni foglio per maggior Cautela considerato bene tutto. Dato in Roma questo dì 13. Maggio 1709.

Io Livio Odescalco testo, e dispongo come sopra mano propria.

Codicillo³⁰

Nel Nome della Santissima Trinità, Padre, e Figliuolo, e Spirito Santo Amen.

Avendo io Livio Odescalco figlio della bona memoria di Carlo fatto sotto il giorno d'oggi il mio Testamento, ed avendo in esso lasciato di fare molti Legati, per potere con chiarezza, e comodo di mutarli a mio piacere, senza rompere il fatto Testamento, hò giudicato di farlo in Carta a parte, com in appresso dichiaro esser mia volontà si compi schino, quando in vita mia non l'abbia io soddisfatti, e questa è la medesima Dichiarazione de' Legati che nomino nel Testamento, che sarà fatto, o in Carta di mia Mano, o sottoscritta, che per maggior valore e fermezza hò giudicato farla di mia Mano, e consegnarla con tutte le Solennità al medesimo Notaro senza pregiudizio di quelli potessi fare in appresso di più, e distruttivi di questo secondo mi esprimo nel detto mio Testamento, facendolo in questo foglio a parte, perché se Dio darà vita, mutano le obbligazioni, e il merito delle Persone, e molte cose che qui si contengono, spero, che dandomi Dio vita sarò per eseguirle vivendo, e ben sapendo, che sono più grate a Dio, ed alli uomini, e che dopo morte si trascura l'esecuzione anche dalli più affezionati, che per le brighe proprie si lasciano facilmente annojare, e prolungare per quelle degli altri.

A' Poveri di Milano lascia lire 30000

Lascio che seguita la mia Morte si distribuisca nella Città istessa di Milano a gente veramente bisognosa di detta, ed in detta Città per sollevare da patimenti Malattie, e Miseria lire trentamila moneta di Milano da darsi nel termine di due, o tre anni conforme si vedrà essere più sollievo a' Poveri, che se fosse penuria, Malattie, o altre più urgenti disgrazie nella Città si dovranno anche dare il primo Anno, incaricando in ciò la coscienza dell'Erede, e degli Esecutori Testamentari; che in tale Distribuzione dovranno lasciare tutti li rispetti, e favori.

A' Poveri di Novarra lascia scudi 3000 moneta di Milano

30 Il Codicillo è senza cartulazione.

Item lascio che si distribuiscano con la medesima condizione scudi tremila moneta di Milano nella città di Novara, avvertendo che se lo richiede il bisogno si diano tutti il primo anno se occorre.

In Ceri si continui a tenere il Cappellano

Item lascio che si continui nella Chiesa della Rocca di Ceri la Cappellania, o Messa, che si dice presentemente con darci il solito assegnamento di scudi Cinque il Mese, applicando com'è dovere, e giusto il Santo Sacrificio, questo però intendo quando Io sia il Padrone di detta Terra di Ceri, o non fosse venduta, o passasse in altri, nel qual caso non arredo l'obbligo alcuno, ma lascio vi pensi il Padrone, mentre trovai quest'uso, e obbligo, che sia, quando lo compri.

Si erigga in Bracciano un Seminario, e vi si mettano li Scolopi con Assegnamento d'Annui scudi 200

Avendo intenzione di fabbricare un seminario nella mia Città di Bracciano nella tenuta d'a del Volpi, o per la strada verso li Cappuccini sia per molto numero di Figliuoli per avvantaggio di detti, o del Luogo, e di quelli vicini, e della Gioventù, perciò voglio che a comodo del mio Erede in termine conveniente, si fabbrichi ampio, e Nobile, però senz'obbligo, o assegnamento alcuno, ma con l'economia si possa promuovere, e mantenere essendo ad arbitrio dell'Erede il far di più. E perché era mia Intenzione fabbricare similmente un Colleggio con collocarvi li Padri delle Scuole Pie per promuovere l'educazione della gioventù così se sarà praticabile con un mediocre Assegnamento di Cento, o Cento Cinquanta scudi, voglio si eseguisca potendo concordare con detti Padri, ai quali si potranno trovare molti avvantaggi nella medesima Città come di Cappellania, Confessar Monache, e quando non si accordino si puol mantenere li Preti all'uso di Monte Fiascone, e potrà essere opera separata, o unita al Seminario come meglio si giudicherà portando al luogo per molti Capi, decoro, ed utile.

Consiglia l'erede

Consiglio di più al mio Erede per proprio vantaggio il seguitare, o perfezionare l'Edificio con l'Acqua della Fiora della condotta da me con tanta spesa, e pericolo, con li quali si moltiplicherà il Popolo, e l'abbondanza con Dupplicare l'Entrate degli Effetti.

A Povere Zitelle di Bracciano si diano Annualmente Dieci Doti di scudi 10 l'una, e lo stesso si facci in Palo finché detti Feudi stiano in Casa

Lascio che si distribuiscano scudi Duecento l'anno per aiuto di maritar Zitelle, ed a ragione solo di scudi Dieci per Zitella, cioè scudi Cento per Dieci Zitelle in Bracciano, o Territorio, e altri scudi Cento in quelle si manterranno in Palo, non importando siano forastiere purché si maritino, o in Bracciano, o in Palo, ma non venendo il caso di detti Matrimoni in quell'Anno, cessi quell'Anno, e non s'accreschi all'Anni seguenti, ma in tutto siano soli scudi Duecento Annuo, sempre però m'intendo quando continuino detti Luoghi di Bracciano, e Palo ad essere del mio Erede, che se a sorte e per qualche vendita

forzosa di accidente impensato si perde il possesso cesserà ogni obbligazione tanto di dette Doti, come di Seminario ed altro, e se fosse nato di pregiudizio di alcuno per gli Acquedotti fatti, strade, ed altro, voglio siano puntualmente risarciti.

Si continui in Bracciano la carità dell'Ospedale

Lascio che si continui all'Ospedale di Bracciano quella carità di letti, e poco vitto che si dà al presente, e siccome era mia intenzione rifabbricarlo, ampliarlo, e far delle fabbriche nel luogo detto Vigna delle Volpi, così se si troverà in comodo di poterlo fare saria mia intenzione l'eseguisse l'Erede con porvi per assisterlo li Padri de' Benfratelli per vantaggio, e carità non solo di Bracciano solamente, ma di quelli vi verranno, dovendo considerare, che questa è la strada, che Dio felicità l'entrate, e voglio si continui con più abbondanza, e comodo anche per Forastieri, sempre replico quando, sia l'Erede nel Possesso di dette terre, e Luoghi cessando ogni obbligo perdendone a sorte il possesso.

In Palo si faccia la Chiesa e Convento de' Padri Riformati

Avendo Io accresciuto di Fabriche, ed Abitazioni il luogo di Palo, e per il Popolo riesce angusta la Chiesa presente con pregiudizio delle Anime, per il quale cause Io oltre il Luogo d'Arciprete spesso vi ho tenuto un altro Cappellano, perciò voglio che con la maggior sollecitudine si fabbrichi una Chiesa capace fuori della Fortezza, ed anco se sarà praticabile unito ad essa chiesa un Convento, ed a porvi li Padri Riformati di San Francesco, e se questi non volessero li Padri Minimi di San Francesco di Paola, però senza darci assegnamento alcuno d'obbligo, né di elemosina, solo qualche poco d'Orto annesso, e Giardino, e quell'elemosina vorrà fargli il mio Erede, ma sponte sia il suo arbitrio.

E ciò ancorchè Palo si vendesse

Quest'obbligo della Chiesa, e Convento s'intenda ancora ritardandosi a compirlo se a sorte passasse Palo in altra mano in qualsivoglia forma volendo che quel Popolo, e Compagnia ricevino questa carità, e Beneficio, e potrò universali a Cura, se così stimerà, ed una Elemosina condecante.

A San Michele a Ripa lascia scudi 800 ed il cambio di 1500 che deve il signore Francesco Odescalco coi frutti arretrati

Lascio al Luogo Pio donato da me alla Santità di Nostro Signore Papa Innocenzo XII, che sta posto a Ripa ampliato dal medesimo, e molto più dal Pontefice presente, istituito per l'educazione nelle Arti de' Ragazzi da monsignore Tommaso Odescalco scudi ottocento da pagarsi in comodità di un Anno o due dal detto mio erede, e di più il cambio, che tengo di scudi 1500 con il signore Pietro Francesco Odescalco di Como nipote di detto monsignore Tommaso, con più l'interessi decorsi da molti Anni, qual cambio, e Moltiplico è stata mia intenzione, e di monsignore vada a detto Luogo Pio, dovrà però restare al detto mio Erede qualche numero de' Luoghi da poter nominare de' detti poveri fanciulli, portandone la Supplica, giacchè fu trascurato nella Donazione a detto Luogo Pio, che fu dato con l'obbligo di mantenervi dell'opera de' Ragazzi, altrimenti decadesse,

e ritornasse alla Casa mia di San Galla, a tenore della volontà di monsignore, che ha fabricato, conforme fu espresso nell'Istromento, e Memoria, onde la Supplica di qualche nomina spero non sarà esclusa, massima coll'aggiunta di detto Legato.

Al signore cardinal D'Adda lascia l'usufrutto della Villa del Popolo, e gli dona tuttociò che deve

All'Eccellentissimo signore cardinale D'Adda mio fratello cugino lascio, e dono tutto il denaro, che per lui fu pagato di mio ordine da Gregorio Binetti, che sarà di quattro in cinque mila scudi quando fu fatto Cardinale, e di più tutti gli Argenti, Parati di Cappella, Mazza, ed altro, Trine del mio, e di più il godimento della Villa fuori Porta del Popolo a mano dritta solamente con suoi Casini, uno da Casso ornato, ed altro da me fabricato sopra il Monte, e morto il signore cardinale ritorni con suoi Mobili al mio Erede, quale dovrà usare ogni rispetto al signore cardinale per li favori fatti alla Casa del medesimo, e per la protezione sarà per continuare.

Al monsignore Erba lascia l'usufrutto della Villa di Montalto

Al monsignore Erba, che ha contribuito per riattamento della mia Villa di Montalto in Frascati, lascio sua vita durante tutto il frutto di essa, e l'uso, che però quanto all'uso, e poterla godere sarà comune col mio Erede.

Si faccia la facciata di Santo Stefano in Bracciano.

Siccome era mia intenzione di fare la facciata alla Chiesa di Bracciano, così dovrà procurare il mio Erede che segua con l'aiuto della Comunità con farla nobile, ed occorrendo dare qualche aiuto, e così fabricare sotto la Chiesa o Coro la Sepoltura de' Padroni all'uso de' Sotterranei nobili, potendosi anche fare sotto terra il passaggio della Rocca all'uso di Paliano, ed altro Fortezze per decoro del luogo, e della Casa.

Ordina che si tenga a pigione il Palazzo Chigi a Santi Apostoli, e per la rata della pigione soggiaccia l'Erede

Item dispongo, ed ordino che si mantenga in Roma la Casa aperta, e si continui a tenere a pigione il Palazzo di Chigi, che io presentemente tengo, quando però altro non trovassero di migliore, o se ne fabbricasse uno Nobile, e per quello importerà di pigione s'intenda, che debba soccombere la mia Eredità, oltre l'assegnamento dato dal mio Erede provisionale, e si cavi da frutti di essa Eredità, usandone però con tutta economia, affittando quello si puole non solo di Botteghe, ma stanza sul Corso, che sogliono essere in prezzo, quando però crescendo la Famiglia, non bisogni tutto, e così stando assenti da Roma potrà cavarne qualche emolumento se la Casa starà in strettezza darla ad un Prelato, o Cardinale detta Casa, o conforme consiglieranno i tempi, conservando il decoro di detto Palazzo ornato per potere la Casa continuare col suo decoro.

Per comprare, o fabricare detto Palazzo si obblighino i Beni fidecommissari, e si venda ciò che l'erede vuole, Sali li Feudi, e Corpi di delizie

Volendo poi comprare detto Palazzo, o altro decoroso più di quello, o fabbricarlo, concedo che possano prendere de' Capitali se ve ne saranno, o impegnarli, non alienando però il Feudo, o Ville, e Corpi di decoro, e delizie, erogando però detto Palazzo al Fidecommissario in sua vece, e così possano far l'istesso per comprare qualche Villa, o altro decoroso, e con il consiglio de' miei Esecutori Testamentari, e nuovamente dico, ed ordino, che anco che per sforzo de' Creditori si vendesse qualche Corpo della mia Eredità, che non voglio sperare debba seguire, e con il ricavato si pagassero debiti, detto prezzo pagato si debba rinfancare, e reintegrare con li frutti della mia Eredità, come sopra si è detto, quando da sé stessi per proprio vantaggio vendessero Corpi, de' quali ho data la permissione.

Al monsignore Erba lascia scudi 5000 per farne elemosina

Lascio, che si paghino a monsignore Benedetto Erba mio cugino scudi Cinquemila con il comodo di qualche mese, e questo denaro deve servire per eseguire la mia intenzione, conforme io lascio al medesimo ordinato, e descritto in Foglio a parte, ed essendo detto Prelato lontano assai da Roma al tempo della mia morte, potrà surrogare uno a suo arbitrio, lasciando al medesimo ogni libertà, e confidando pienamente nella sua integrità ed abilità, e dichiarando che non sia tenuto a rivelare questa mia confidenza, né alla Fabrica, né a qualsiasi Tribunale, né a titolo di cause pie, né altro, perché così.

Ad Alessandro Rossi lascia scudi 150

Ad Alessandro Rossi, che mi servì per lungo tempo lascio per una sol volta scudi centocinquanta, se sarà vivo, e l'assolvo da ogni scrupolo d'amministrazione, e di quello potesse aver defraudato, o levato, né debba essergli pagato liberamente, né potrà esser soggetto ad alcuna molestia, o vincolo de' Creditori.

A Giuseppe Salvoni lascia scudi 12 il Mese, e l'assolve da ogni debito che ha colla Casa

A Giuseppe Salvoni, che ha fatto molte fatiche per me, e perso molto tempo, benché abbia avuto molto da me, primieramente l'assolvo da ogni scrupolo parimente, e condono tutto quello potesse dare alla Casa, tanto per pagherò particolare o in bianco, come per il debito toccante l'Affitto di Frascati, ed ogni altra causa potesse esser debitore, né debba render conto alcuno, e di più lascio se gli paghino puntualmente ogni Mese scudi dodici Romani vita durante, e perché ha molti debiti, voglio che questa provizione non possi esser sequestrata, ma vada libera in mano sua, ed occorrendo se gli paghino fuori di Stato, e di denari forastieri, avendo fiducia, che per quello potrà, coadiuverà alli vantaggi della Casa, a mio Erede coll'opera, e notizia tanto in Roma, quanto fuori occorrendo.

A Bartolomeo Salvoni lascia scudi 100 annui

Al signore Dottor Bartolomeo Salvoni suo fratello, che mi ha assistito per molti anni con poco emolumento lascio sua vita durante scudi cento annui pagati puntualmente come sopra liberi, e senza ammettere sequestro de' Creditori, ed occorrendo cessi, e sia tenuto l'Erede pagarli fuori di Roma

A Caterina Lelli scudi 12 il Mese

A Caterina Lelli Mosi virtuosa di canto lascio scudi dodici il Mese sua vita durante, quando però non vada a cantare in Teatri pubblici venali, nel qual caso cessi il Legato, non però se recitasse per suo divertimento o in Case Nobili senza venalità, e sarà però al mio servizio in tempo di mia morte.

Al cavalier Galli lascia scudi 15 il Mese

Al signore conte cavalier Luigi Galli mio Cavallerizzo scudi quindici il Mese sua vita durante, pregando per quello può, assistere a' vantaggi dell'Erede, e mie disposizioni.

Al cavalier Pucci lascia scudi 13 il Mese

Al signore cavaliere Innocenzo Pucci mio Gentiluomo Nipote del Canonico affezionato alla Casa, a cui intuito l'accettai al servizio, lascio scudi tredici il Mese sua vita durante.

Al Segretario, Maestro di Camera, Maestro di Casa lascia scudi dieci il mese per ciascuno

A Don Giulio Proli Segretario, Don Francesco de Romanj Maestro di Casa, essendo al servizio al tempo di mia morte lascio scudi dieci moneta il Mese, come pure al signore maggior Porta Francesco Maria, che mi serve di gentiluomo, ed assolvo li suddetti da ogni scrupolo d'amministrazione, e da tutto ciò possa dipendere da interesse in qualsiasi forma, o dai suoi Parenti, né possa essere alcuno molestato, contro il Maestro di Casa, ma si debba fare a quello che lui darà.

Assolve da Scrupoli il Morganta, Zuintilj, ed altri

Assolvendo pure da scrupoli altri Ministri, che mi hanno servito, come Cesare Zuintilj Gentiluomo, Piccini, Matteo Morgante, Pere, ed altri, massime circa la coscienza, e quanto spetta a me.

A Sisinio Torriani lascia scudi 6 il mese

A Sisinio Torriani, Aiutante di Camera, e già Pittore, che ha patito nella vista lascio scudi sei il mese vita durante.

Alli tre Camerieri lascia scudi 10 il Mese

Ad Antonio Fontana Aiutante di Camera, Pietro Vanni, Nicola Maiani, lascio scudi dieci il Mese loro vita durante, se saranno al mio servizio in tempo di mia morte.

All'agente di Vienna lascia fiorini 600 annui quando abbia la Pensione di fiorini 2000

Al signore Francesco Borromei, che mi serve di Agente in Vienna, lascio il mio Erede ne faccia la dovuta stima alla di lui fedeltà, e si serva di lui nelli Affari di Germania, e se non esigge la Pensione concessagli dalla clemenza Cesarea di fiorini duemila annui, il mio Erede gli somministri il sostentamento in mille e cinquecento fiorini l'Anno al servizio, e servendo con puntualità quando esigesse la sua pensione, con la quale si è esibito servire la Casa grati, in tal caso servendo gli si daranno in Regalo, ed aiuto, ed acciò con più zelo serva, fiorini Seicento Annui, de' quali anco è superfluo il Stimolo per servire col solito zelo.

All'agente di Milano lascia scudi 1000 Romani

Al signore abbate Denti che mi serve in Milano attualmente, e che mi servì in tempo de' torbidi trovandosi al servizio in tempo di mia Morte lascio un legato di scudi Mille Romani, pregandolo a continuare a favorire la Casa, ed Eredità.

Al Negro lascia annui scudi 120, e le Procure di Roveredo, e Sacco di fiorini 300 annui

Al signore Michelangelo del Negro antico servitore che fu Ministro a Vienna lascio la Provisione Annuia di scudi Dieci il Mese sua vita durante, oppure invece le Procure degli Effetti di Roveredo, e Sacco di Fiorini Trecento Annui, una cosa però solamente, e senza peso alcuno, avendo fedelmente servito ne' suoi maneggi.

Al Padre Alemanni lascia un quadro ed un pezzo d'argento di scudi 300

Al Padre Angelo Alemanni già Ministro, ed ora Rettore all'Appollinare lascio un pezzo d'Argento di scudi 300, ed un quadro a suo Arbitrio se viverà in tempo di mia Morte.

Alle tre More lascia Annui scudi 120.

Ad Orsola Maritata in Ceri, Anna Mantata Sartore, e Maddalena con un Servitore tutte tre Schiavette già di Morea lascio scudi quaranta l'Anno per ciascheduna loro vita durante, con che preghino per me.

A Marzia Bresavoli lascia scudi 200

Alla signora Marzia Bresavoli se viverà lascio per una sol volta scudi Duecento per li suoi bisogni per carità.

Tutti, e singoli Legati, tanto per l'appressi, come sarò per esprimere in altre Dichiarazioni poste non s'intendano sempre quando siano vivi, né possino pretendere gli Eredi, né Religioni, quando premorissero a me.

Similmente a' Servitori attuali di Casa, m'intendo di lasciarli li Legati, provvigioni, o altro, quando siano attualmente al mio Servizio, o nella mia Morte, ed agli altri quando non avessero fatto qualche Atto di disprezzo, e d'ingratitude verso la Persona, e Casa, e per validità del presente foglio scritto di mia propria Mano, sarà sottoscritto dalla mia stessa Mano ogni foglio, e munito di Testimoni, e Sigilli, acciò debba sempre valere, ed osservarsi o come Codicillo, o come Testamento Donazione, o ultima volontà. Dato in Roma questo dì 13 maggio 1709.

Io Livio Odescalco testo, ed ordino come sopra, e faccio il presente Codicillo Mano propria.

Alla signora Ginevra Palombara lascia scudi 50 annui

Di più lascio alla signora Ginevra Palombara Sciamanna scudi Cinquanta Annui sua vita durante.

Alla signora principessa di Carpegna lascia una Memoria di scudi 300, in Gioie, o Argenti

Alla signora Principessa di Carpegna se sarà in Roma in temo di mia Morte, o in Italia una Memoria d'Argento Gioje, o quadri di scudi Trecento moneta.

Alla contessa Bentivogli lascia scudi 500

Alla signora Contessa Maria Angela Bentivogli lascio un legato di scudi Cinquecento a lei liberamente

Al signor Giovan Battista Benigni lascia scudi 6 il Mese

A Giovan Battista Benigni Stillatore in San Galla se sarà al mio servizio scudi Sei il Mese vita durante.

Per pagare li legati di una sol volta permette la vendita degli Effetti pur la metà solamente
E perché considero che li Legati assorbono molto, ed acciò abbia l'Erede più cura pronta di soddisfarli ordino, e permetto che si servi per la pronta soddisfazione del cantante, Effetti liberi, o Mobili, che non disuperino per la metà della soddisfazione di essi senz'altro risarcimento, o risarcimento, con li frutti come avevo ordinato del Testamento, e ciò ad arbitrio delli Esecutori Testamentari, circa il modo, e regola, lasciando che per l'altra metà si risarciscino con li frutti dell'Eredità, come ho ordinato per avanti, o per altri Legati che farò s'intendano lo stesso, non però per quelli si pagheranno mensualmente, ed Annualmente che dovranno esser de' primi cavati dalli frutti dell'Eredità anche Forastieri, massime per le cose Pie, e provvisionali. In fede di che sarà di nuovo da me sottoscritto.

Io Livio Odescalco testo, ed ordino come sopra, e faccio il presente Codicillo Mano propria detto giorno 13 maggio, et Anno 1709.

16. Crediti e debiti nei lasciti di Livio Odescalchi

“Dello Stato Ereditario del Maggiorasco instituito dalla chiara memoria del Prencipe Livio Odescalco Nepote del Venerabile Servo di Dio Innocenzo Papa XI”

ASRm, Fondo Odescalchi, busta III.B.13, n. 34³¹

Stato Ereditario di D. Livio seniore Odescalco deve Avere per l'appresso capitali:

Ducato di Bracciano scudi 384733.64

Miglioramenti in questo scudi 44383.02

Ducato di Ceri scudi 462071.68 ½

Bestiami in questo scudi 1111.50

31 Documento senza cartulazione.

Castello, e Fortezza di Palo scudi 150000
 Marchesato di Galera scudi 15500
 Vigna, e Villa di Montalto in Frascati compreso il laudemio scudi 19380
 Giardino, osia Orto fuori la Porta del Popolo scudi 10225.97 ½
 Palchetti nel Teatro Capranica scudi 1800
 Magazzeni in Civita Vecchia scudi 3517
 Vigna d'Albano scudi 100
 Ospizio di San Galla, e beni in parte assegnati al medesimo scudi 27443.52
 Capitali in Venezia scudi 103234.98
 Censi, e Cambj nello Stato Ecclesiastico scudi 23333.43
 Luoghi di Monte, ed altri Capitali fruttiferi scudi 9900.27
 Ducato di Sirmio in Schiavonia scudi 167700.26
 Capitali dovuti dall'Augustissima Casa d'Austria scudi 283690
 Depositi fruttiferi ne Banchi di Vienna scudi 53926.95
 Crediti esatti nello Stato Ecclesiastico scudi 35077.48
 Crediti esatti dall'Augustissima Casa d'Austria scudi 243423.06
 Crediti litigiosi scudi 7822.36
 Totale scudi 2048275.14
 Mobili venduti, valutati con valuta de Periti scudi 195161.04
 Mobili esistenti valutati con valuta di commodo scudi 122067.48
 Totale scudi 2365503.66

Deve avere per l'Appresso Debiti:

Spese di Funerale, Corocci, Archiviazione di Testamento, ed Inventario scudi 3570.85 ½
 Priore Antonio Vaini scudi 4905.77
 Cesare Sinibaldi scudi 8200
 Li Conti Giovannelli scudi 21371.51 ½
 Filippo Farsetti per cinque Cambj, e frutti arretrati scudi 85093.19
 Conte Nicola Aldrovandi scudi 6795.02
 Marco Grassi scudi 7542.50
 Cavaliere Carlo d'Aste scudi 5000
 Marchesa Girolama Naro SantaCroce scudi 35094.30
 Marchese Francesco Maria Corsini scudi 25000
 Eredi Gavotti scudi 5108.05
 Giovan Paolo Ulci scudi 10075.15
 Marchese Abbati scudi 3004.08
 Avvocato Giovanni Francesco Fagnani scudi 1762.11
 Marchese Francesco Serluppi Crescenzi scudi 10247.92

Eredità di Lazzaro Baldi scudi 6339.81
Congregazione di Propaganda Fide scudi 56398.05
Giuseppe Ignazio Savazzani scudi 9699.60
Monsignor Fattinello Fattinelli scudi 20069.47 ½
Carmelitani à Termini, ed in Frascati scudi 2211.89
Carmelitani di Viterbo scudi 725.22
Monastero alle Quattro Fontane scudi 18050
Chiesa, ed Ospedale de Lucchesi scudi 1244.44
Benedetto d'Aste scudi 3213.33
Cattaneo Pinelli scudi 8826.52 ½
Luzio Fabrizio Savelli con Medera loro Sorella scudi 10137.77 ½
Oblate di Tor de Specchi scudi 10443.10
Monastero di Bracciano scudi 612.98
March.a Alessandra Capponi scudi 516.95
Raimondo, e Giovan Battista Binetti scudi 4012.33
Marchesa Claudia Vecchiarelli scudi 3698.40
Eredi di Caterina Fioravanti scudi 1027.32 ½
Benedetto Rossi scudi 3989.37 ½
Pozzi, e Baraini scudi 1755.84
Avvocato Giovanni Francesco Ascevolini scudi 8314.02 ½
Cristina Landini Spalla scudi 502.70
Duca Giovan Battista Rospigliosi scudi 10955.83
Principe Don Camillo Panfili scudi 31210
Duca Don Antonio Salviati scudi 88390.30
Conte Ludovico, ed altri Fantoni scudi 30556.65
Orpessa di Sonnino Donna Cleria Cesarini scudi 14259.35
Antonio Lucatelli scudi 2441.02
Duchessaa Anna Caterina, ed Angela Eleonora Santinelli scudi 12729.02
Fabrizio Verospi scudi 4701.70
Don Alonso de los Reis Beri scudi 12326.40
Conte Ludovico Anguisciola scudi 4116.02 ½
Giovan Battista Carabelli scudi 1056.55
Marchese Questore Don Alessandro Maria Erba scudi 30400
Agostino Meranni scudi 1133.86
Antonio Cardelli scudi 4819.60
Marcello Durazzo in due partite scudi 34240.15
Marchese Bonaventura Tonedari scudi 17478.46
Marchesa Olimpia Fonseza Galli scudi 9307.46

Comunità di Celano, e sui Cessionarj scudi 3636.26
 Virginia Brogi Panizza scudi 2260.30
 Giovanni Cenci scudi 10571.67
 Giovanni Marcherati scudi 895.97
 Senatore Andrea del Rosso scudi 2613.84
 Conte Giovanni Borromeo Arese scudi 6300
 Contessa Anna Teresa Monte Marte scudi 7600
 Marchese Giovan Battista de Mar scudi 4353.49
 Eredi del Principe Don Angelo Altieri scudi 11189.90 ½
 Marchese Bovio Silvestri scudi 315
 Artisti, e Creditori infruttiferi descritti in Inventario scudi 7706.18 ½
 Nomi de Creditori omessi in Inventario scudi 15106.91 ½
 Legati pii lasciati da Don Livio scudi 114962.44
 Legati non pii, ed in denari lasciati come sopra scudi 4850
 Legati fatti in specie, e pagati contanti scudi 2066.66 ½
 Somma Totale scudi 909021.29 ½

Stato Ereditario di Don Livio seniore Odescalco deve per l'appresso Alienazioni:

Tenuta, o sia Vigna di Boccalupo in Bracciano scudi 1553.58
 Castello, e Fortezza di Palo scudi 150000
 Terra, e Marchesato di Galeria scudi 15500
 Magazzeni in Civitavecchia scudi 3517
 Vigna d'Albano scudi 100
 Beni assegnati a San Galla scudi 26873.82
 Alienazioni fatte ne' medesimi prima che si facesse detta Assegna scudi 569.70
 Alienazione de' Capitali fruttiferi dovuti dal Serenissimo Dominio Veneto scudi 103234.98
 Alienazione de' Censi, e Cambj lasciati nello Stato Ecclesiastico scudi 12984. 92 ½
 Alienazione de' Luoghi di Monte scudi 9971.27
 Alienazione de' Capitali fruttiferi dovuti dall'Augustissima Casa d'Austria scudi 284194.78
 Depositi fruttiferi presso li Banchi di Vienna scudi 47097.92
 Crediti dello Stato Ecclesiastico esatti 35077.49
 Alienazione de' crediti infruttiferi dovuti dall'Augustissima Casa d'Austria scudi 199904.66
 Alienazione de' Mobili scudi 195161.04
 Somma Totale scudi 1085741.16 ½
 Deve per l'appresso detrazioni, e rinvestimenti fatti a favore del Maggiorasco:
 Le detrazioni, che competono a' Gravati per posizione di Don Livio importano come appresso scudi 322929.62
 Legati pii soddisfatti scudi 114962.44

Metà de' Legati profani scudi 2425
Legati in specie e pagati contanti scudi 2066.66 ½
Spese di Funerali, Corocci, Archiviazione di Testamento, ed Inventario scudi 3570.85 ½
Crediti infruttiferi esatti da Casa d'Austria scudi 199904.66
Si devono inoltre detrarre come appresso altri scudi 27392.51 per scudi totali 350322.13
Per tanti riportati al Banco, ed Archiospedale di Santo Spirito in Sassia scudi 19400.79
Per tanti pagati al Colleggio Germanico scudi 2375
Per tanti riportati a' Padri Carmelitani di Monte Virginio scudi 5262.72
Per tanti in scudi 6 annui per anni 59 riportati a' Padri Agostiniani di Bracciano 354
(cancellati)
Somma Totale scudi 27025.51
Fabriche nuove di Ferriere, Forno, Cartiere fatte in Bracciano scudi 47034.66 ½
Terreni acquistati in detto Feudo scudi 28890.06
Castagnese acquistate come sopra scudi 2911.14
Dote per Forno, Ferriere, Cartiera, ed accrescimenti di Stigli scudi 21391.10 ½
Terreni, e Case acquistate nel Ducato di Ceri scudi 2454.68 ½
Fabriche fatte in quel Ducato scudi 2479.63
Dote per quell'Azienda, in Bovi, Vacche, Attrezzi, oltre il lasciato da Don Livio scudi
17592.63
Palazzo a' Santissimi XII Apostoli di Roma per primo acquisto scudi 90000
Case comprate da Santa Caterina di Siena scudi 11053.57
Altre acquistate dal capitolo di Santa Maria in Via Lata scudi 3302
Altra comprata da Cristofori di Bagnorea scudi 950
Fabrica del Palazzo per uso del Possessore del Maggiorasco scudi 65084.77 ½
Altra per uso de' Familiari scudi 9456.15 ½
Augmenti in Villa Montalto di Frascati scudi 24658.13
Solferata di Scrofano con Scerta per la medesima scudi 11900
Cappellania a Santissimi XII Apostoli scudi 2540
Granari fuori di Porta del Popolo scudi 7870
Argenti per valore intrinseco scudi 13096.16 ½
Gioje in cinque finimenti scudi 57132.56
Somma che rimane da reintegrarsi scudi 315975.76 ½
Totale somma scudi 1085741.16 ½

17. Elenco e frutto annuo dei capitali di Livio Odescalchi

“Nota dei Capitali Passivi dei Censi, e Cambi creati dalla chiara memoria del signor Duca Don Livio Odescalchi a favore dei sottoscritti con l’annuo frutto dei medesimi citati”

ASRm, Fondo Odescalchi, busta IV.D.4³²

	Capitali	Frutto annuo
Signor Marchese Bonaventua Toneddari per un Censo a scudi 2,90 per Cento per Istromento rogato il Bonanni Notaro Capitolino li 5 Ottobre 1691 (Nota: accollato dal duca Grillo per Istromento in atti del Caparozzi delli 31 agosto 1715).	s. 15000	s. 435
Duca Don Giovanni Battista Rospigliosi per un Cambio a 7 per cento creato dalla Chiara memoria del signor Duca Don Livio Odescalco a favore dei signori Bartolomeo, e Giulio Andrea Bottini per poliza privata dell’11 giugno 1692, quali doppo dichiarorno spettare detto Cambio alla signora Duchessa Donna Maria Pallavicini Rospigliosi, delli Boni della quale n’è Erede Usafuttuario il detto signor Duca Rospigliosi. (Nota: accollato di sopra)	s. 10000	s. 300
Duca Salviati per resto del cambio di scudi 12 mila a 3 per cento per poliza privata delli 2 ottobre 1692, che li scudi 6000 mancanti furono estinti con li denari del Conte Giovanni Benedetto Boromei. (Nota: accollato come sopra).	s. 6000	s. 180
Marchesa Olimpia Fonseca Galli per un censo a scudi 2.90 per cento per Istromento rogato il Caioli li 13 Gennaio 1693 (Nota: estinto per gl’atti del Paparozzi Notaro Apostolica Camera li 31 Luglio 1715).	s. 8410	s. 243.89
Cattaneo Ginelli di Genova per un censo a scudi 3 per 100 come Istromento rogato il suddetto li 14 marzo 1693. (Nota: accollato come sopra)	s. 7500	s. 225
Principe Panfili per un Cambio a scudi 3 per Cento per Istromento rogato il suddetto li 3 Novembre 1693 (Nota: accollato come sopra).	s. 30000	s. 900
	s. 76910	s. 2283.80
Signori Duca Salviati per il Censo a scudi 3 per cento per Istromento rogato il Caioli li 22 Febbraro 1694. (Nota: accollato come sopra).	s. 20000	s. 600
Pro Antonio Vaini per un Censo Vitalizio a scudi 5.50 per cento per Istromento in atti del Conti hora Mancinelli del primo Febbraro 1695.	s. 8500	s. 462.50
Principessa Donna Cleria Cesarini di Sonnino per un Cambio a scudi 3.50 per cento per poliza privata delli 26 aprile 1695. (Nota: accollato come sopra).	s. 14200	s. 497

32 Documento senza cartulazione.

Appendice documentaria

Marchese Don Alessandro Maria Erba per il Cambio a scudi 3.10 per cento per poliza privata delli 15 Maggio 1695 (Nota: accollata come sopra).	s. 12000	s. 372
Conti Hiovannelli di Bergamo per il cambio a scudi 4 per cento per poliza privata delli 11 agosto 1696 in fiorini 29400, che per commo- do si valutano denari 50 per fiorino (Nota: accollato come sopra scudi 5300).	s. 14700	s. 588
Filippo Farsetti per resto del Cambio di scudi 30 mila creato dalla chiara memoria del Duca Don Livio a favore di Girolamo Palazeschi a scudi 4 per cento per poliza privata delli 17 agosto 1696, che poi detto Palazeschi dichiarò detto cambio spettare a detto signor Farsetti per altra poliza piccola prodotta per gl'atti del Caioli Notaro Capitolino alla quale etc. che li scudi 9674.02 mancanti fuorono estinti con li denari presi a censo dal signor Giuseppe Ignatio Sarazani.	s. 20325.98	s. 1016.29
	s. 166635.98	s. 5824.68
Signori Vergiura Boogi Panizza per un Cambio a scudi 2.80 per cento per poliza privata delli 28 agosto 1697.	s. 1530	s. 42.84
Agostino Ulci per un Cambio a scudi 4 per Cento per Istromento rogato il Caioli li 17 settembre 1696 creato a favore del quondam Giovanni Paolo Ulci suo Padre.	s. 10000	s. 100
Signora Marchesa Girolama Maria Santa Croce per un cambio a scudi 4 per cento per Istromento in atti del Caioli li 17 settembre 1696, dato a scudi 3.30 per cento per poliza privata.	s. 25000	s. 825
Marchese Corsini per un cambio a scudi 4 per cento per Istromento rogato il suddetto li 18 Settesembre 1696, che poi fu ridotto per poliza privata a scudi 3.30 per cento.	s. 25000	s. 825
Filippo Farsetti per un cambio a 5 per cento per poliza privata delli 18 settembre 1696.	s. 40000	s. 2000
Carlo Baste per un cambio a 4 per cento per Istromento in atti del Caioli delli 18 settembre 1696.	s. 5000	s. 200
Sacra Congregazione di Propaganda fidei per un Censo a scudi 3.40 per Cento per Istromento rogato dal suddetto li 19 settembre 1696.	s. 50000	s. 1700
Duca Salviati per un Censo a scudi 3.10 per cento per Istromento rogato dal suddetto li 10 ottobre 1696.	s. 33000	s. 1023
Abbate di Tordespechi per un Censo a scudi 3 per cento per Istromento in atti dell'Abbatoni, e Caioli delli 22 novembre 1696.	s. 10200	s. 306
	s. 366365.98	s. 13206.52
Signora Marchesa Claudia Vecchiarelli Serlupi per un censo a scudi 3 per cento per Istromento in atti del Bellurzi Segretario di Camera, e Caioli Notaro Capitolino li 28 novembre 1696.	s. 3511.43	s. 105.34
Fabritio Verapi per un Cambio a 3.10 per cento per Istromento rogato dal Caioli, e Bernardini li 18 genaro 1697.	s. 3950	s. 122.45
Marchese Giovanni Felice Abbate per un Censo a scudi 3.50 per cento per Istromento rogato dal Caioli li 23 aprile 1697.	s. 3000	s. 105

Elenco e frutto annuo dei capitali di Livio Odescalchi

Duchessa Donna Angela Eleonora Santinelli Vaini, e Donna Anna Caterina Santinelli Malaspina per un censo a scudi 3 per cento creato a favore della chiara memoria della signora Duchessa Maria Aldobrandini Santinelli, per Istromento rogato il Caioli, e Lenepa Notaro Capitolino li 20 maggio 1697.	s. 12300	s. 369
Duca Salviati per un Censo a scudi 3.30 per cento per Istromento rogato dal Bellurzi Segretario di Camera, Fati Notaro Apostolica Camera, e Caioli Notaro Capitolino il primo giugno 1697.	s. 20000	s. 660
Raimondo, e Giovan Battista Binetti per un Cambio a scudi 3 per cento per poliza privata del primo giugno 1697.	s. 4000	s. 120
Duca Salviati per un Cambio a 4 per Cento per poliza privata del primo giugno 1697.	s. 5000	s. 200
	s. 418127.41	s. 14828.31
Signor Lutio, et Abbate Fabritio Savelli per un Censo a scudi 3.20 per cento per Istromento in atti del Gitachini, e Caioli li 2 ottobre 1697.	s. 7000	s. 224
Medera Palombara Savelli e Lutio Savelli suo consorte per un Censo a scudi 3.20 per cento per Istromento rogato in tutto come sopra.	s. 3000	s. 96
Don Roberto, e Petronilla Faventini per l'altra rata del Cambio di scudi 1000 cedutali dalla detta Faivanti per Istromento per detti atti delli 13 giugno 1708.	s. 270	s. 8.10
Marc'Antonio, et altri di Grassi per un Cambio a scudi 3.50 per cento creato a favore della Bona Memoria del signor Gratio Cesare di Grasso loro Padre per Istromento per detti atti delli 18 dicembre 1697, e rinnovato poi a scudi 4.50 per cento, per poliza privata del primo maggio 1709. (Nota: estinto per gl'atti del Paparozzi li 15 Ottobre 1715).	s. 7000	s. 315
Benedetto Baste per un Censo a scudi 3.20 per cento per Istromento in atti del Caioli dell 18 dicembre 1697.	s. 3000	s. 96
Comunità, et huomi della Terra di Celano per una rata del censo di scudi 3475.39 a scudi 2.80 per cento per Istromento in atti del Caioli, o Babucci delli 18 Dicembre 1697, che li scudi 758.93 di Capitale mancanti sono stati assegnati all'appresso Luoghi Pii.	s. 2726.46	s. 76.34
	s. 4441853	s. 15665.65
Venerabile Archiospedale di San Iacomo degl'Incurabili per una rata del Censo di scudi 3475.39 con la Comunità di Celano a scudi 2.80 per Cento, cedutali per concordia seguita li 19 Marzo 1706 per gl'atti del Senepa Notaro Capitolino.	s. 249.64	s. 6.99
Venerabile Monastero di Santa Maria Madalena delle Convertite per una altra rata del suddetto Censo cedutali in tutto come sopra.	s. 249.64	s. 6.99
Venerabile Monastero di Santa Caterina de Funari per l'altra rata del suddetto Censo cedutali in tutto come sopra.	s. 249.64	s. 6.99
Eredità del quondam Lazaro Baldi per un Cambio a scudi 3.50 per cento per Istromento rogato dal Caioli delli 22 gennaio 1698.	s. 6300	s. 220.50
Monastero e Monache di Santa Terresa alle 4 Fontane per un Censo a scudi 3.20 per Cento per Istromento in atti del Caioli delli 22 Gennaio 1698.	s. 17500	s. 560

Appendice documentaria

Monsignor Fattinello Fattinelli per un Censo a scudi 3.30 per cento per Istromento in atti del suddetto del primo febraro 1698.	s. 6200	s. 204.60
Padri della Vittoria a Termine per un Censo a scudi 3.30 per cento per Istromento in atti del Caioli, et Antonetti li 5 febraro 1698.	s. 1635	s. 53.95
Padri Carmelitani Scalzi de' Santi Terresa, e Giuseppe di Viterbo per un Censo a scudi 3.30 per Cento per Istromento rogato in tutto come sopra.	s. 700	s. 23.10
Detti di San Giuseppe di Frascati per un Censo a scudi 3.30 per cento creato in tutto come sopra.	s. 500	s. 16.50
	s. 475437.79	s. 16765.27
Signora Marchesa Girolama Mano Santa come per un cambio a scudi 3.50 per cento per Istromento rogato il Caioli e Franceschini li 28 Febraro 1698 (Nota: estinto il primo luglio 1715 per gli atti del Pappozzi).	s. 10000	s. 350
Conte Ludovico Anguisciola per un Cambio a scudi 3.50 per cento per Istromento rogato il suddetto, et Antonetti li 3 Marzo 1698.	s. 4000	s. 140
Chiesa di Santa Croce, e Bonaventura de' Lucchesi per un Censo a scudi 3.30 per cento per Istromento in atti del Caioli delli 11 Marzo 1698.	s. 700	s. 23.10
Archiospedale di Santa Croce, e Bonaventura de' Lucchesi per un Censo a scudi 3.30 per Cento per Istromento rogato in tutto come sopra.	s. 450	s. 14.85
Duca Don Emilio Altieri per una rata del Cambio di scudi 3000 a 3.10 per cento per Istromento rogato il Caioli li 14 Aprile 1698.	s. 1500	s. 46.50
Don Girolamo Altieri per altra rata del suddetto Cambio creato in tutto come sopra.	s. 1500	s. 46.50
Monsignor Fattinello Fattinelli per un Censo a scudi 3.30 per cento per Istromento in atti del Caioli Notaro Capitolino dalli 25 Aprile 1698.	s. 5800	s. 191.40
Conte Ludovico, et Antonio Fantoni di Firenze per un Censo a scudi 3.20 per Cento per Istromento in atti del suddetto delli 30 Maggio 1698, et accresciuto a scudi 4 per cento per poliza privata.	s. 30000	s. 1200
Filippo Farsetti per un Cambio a scudi 5 per cento per poliza privata delli 28 Luglio 1698.	s. 10000	s. 500
	s. 539387.79	s. 19277.62
Monsignor Fattinello Fattinelli per il Censo a scudi 3.50 per cento per Istromento rogato il Caioli li 2 Agosto 1689.	s. 8000	s. 280
Don Alonzo de los Rios y Beri per un Cambio ossia obligo del defonto signor Duca a scudi 3 per cento per poliza privata delli 31 Agosto 1698.	s. 11000	s. 330
Filippo Farsetti per un Cambio a 5 per cento per poliza privata delli 3 Settembre 1698.	s. 2000	s. 100
Monastero, e Monache di Bracciano per un Censo a scudi 3 per cento per Istromento rogato dal Caioli li 2 Ottobre 1698.	s. 600	s. 18

Elenco e frutto annuo dei capitali di Livio Odescalchi

Marchese Francesco Serlupi Crescenzi per un Cambio a scudi 3 per cento per Istromento in atti del suddetto, et lorio Notaro di Ripetta delli 27 Dicembre 1698, et accresciuto poi sotto detto giorno a scudi 3.50 per cento per poliza privata.	s. 10000	s. 350
Giuseppe Ignazio Sararzeni per un Censo a scudi 3.20 per Cento per Istromento rogato il suddetto, et Abinente li 10 Gennaio 1699, et accresciuto poi a scudi 3.40 per Cento per poliza privata.	s. 9674.02	s. 328.91
Filippo Farsetti per un Cambio a 5 per cento per poliza privata delli 19 Gennaio 1699.	s. 9674.02	s. 483.70
Antonio Cardelli per un Censo a scudi 3 per cento per Istromento in atti del Pelosi delli 18 luglio 1699.	s. 4800	s. 144
Avvocato Giovanni Francesco, e Fratelli Fagnani per un Censo a scudi 3.80 per Cento, per Istromento rogato dal Caioli li 31 agosto 1699. (Nota: estinto con il residuo del primo di Galera, ed altri danari li ___ Ottobre 1715 per gl'atti del Paparozzi).	s. 1500	s. 57
	s. 596635.83	s. 21369.23
Eredi della Bona Memoria del signor Angelo Gavotti per un Cambio a scudi 4 per cento per Istromento rogato il Caioli, et Olivieri li 9 Settembre 1700.	s. 5000	s. 200
Marchese Alessandro Gregorio Capponi per il Cambio a scudi 3 per cento per Istromento rogato dal Caioli li 20 luglio 1701.	s. 500	s. 15
Marchese Don Alessandro Maria Erba per il Cambio a scudi 2.52 per Cento per poliza privata del primo Marzo 1702, et accresciuto a 4 per cento li 7 Settembre 1709, per Istromento in atti di Giovanni Matteo Marchi Notaro publico di Milano.	s. 14761	s. 586.84
Marcello Durazzo di Genova per lire 155884 resto di due Capitali in tutto di lire 384 mila a 4 per Cento per Istromento rogato Domenico Ponte Notaro di Genova li 19 Aprile 1701, e 2 Maggio 1702, che valute a denari 115 per scudo sono (Nota: estinto per Istromento negl'atti del Paparozzi Notaro Apostolica Camera rogato li 24 luglio 1715).	s. 2698.52	s. 107.94
Marchese Don Alessandro Maria Erba per un Cambio a scudi 2.52 per Cento per poliza privata del primo Settembre 1702, et accresciuto per a scudi 4 per Cento li 7 Settembre 1709 per Istromento rogato Giovanni Matteo Marchi Notaro publico di Milano.	s. 4269	s. 170.76
Duca Don Emilio Altieri per una rata del Cambio di scudi 4000 a 3.10 per cento per Istromento rogato dal Caioli, e Belli li 22 Novembre 1703.	s. 500	s. 15.50
Don Girolamo Altieri per l'altra rata del suddetto cambio creato come sopra.	s. 3500	s. 108.50
Avvocato Giovanni Ascevolini per un Cambio a 3.40 per cento per poliza privata li 4 Marzo 1704 e poi rinnovato a 4.50 per cento per apoca privata li 27 Settembre 1708 (Nota: estinto con il prezzo di Galera per Istromento rogato dal Paparozzi li 30 settembre 1715).	s. 8150	s. 366.75
Conte Giovanelli di Bergamo per un Cambio a 5 per cento del primo Settembre 1705 in fiorini 11270 quali per commodo si valutano denari 50 per fiorino.	s. 5635	s. 281.75

Appendice documentaria

Giovanni Antonio Vaini per un Censo Vitalizio a 5.50 per cento per Istromento rogato il Mancinelli Notaro Capitolino li 21 Marzo 1708.	s. 5500	s. 302.50
Marcello Durazzo per un Cambio di scudi 15322.11.8 di moneta a 4 per cento di moneta per Istromento rogato dal Caioli li 11 Ottobre 1708.	s. 25000	s. 1000
Benedetto Rossi per un Cambio a 3 per cento per Istromento in atti del Caioli, addi delli 27 Maggio 1709.	s. 3900	s. 117
Eredi del quondam Agostino Moranni per un Cambio a 3 per Cento per poliza privata delli 16 Maggio 1710.	s. 950	s. 28.50
Jacomo Perozzi per un Cambio a 3 per cento per Istromento rogato il Caioli, e Paporozzi li 10 Novembre 1710 che la metà ne spetta a Giuseppe Baraini come per dichiarazione delli 26 febraro 1711 per detti atti del Paporozzi etc.	s. 1664.58	s. 49.93
	s. 678573.93	s. 24720.20
Eredità Lucatelli per un Cambio a scudi 3.50 per Cento accollatasi il defunto signor Duca per gl'atti del Caioli li 29 Aprile 1711.	s. 800	s. 28
Detta per altro Cambio a scudi 3.50 per cento accollatosi detto signor duca come sopra.	s. 1500	s. 52.50
Conte Nicola Aldrovandi per un Cambio a 5 per cento per Istromento in atti del Caioli li 7 Ottobre 1711 (Nota: estinto con il pezzo di Galera per Istromento per atti del Paporozzi Notaro Apostolica Camera li 18 Settembre 1715).	s. 6200	s. 310
Giovanni Ceorer per un Cambio a 3 per cento per Istromento in atti di Simon Conti Notaro Capitolino li 11 Ottobre 1700, che poi fu rinovato sotto li 11 Ottobre 1711.	s. 10000	s. 300
Marchese Giovan Battista Mari di Genova per resto del Cambio di scudi 4210 a 3 per cento, più poliza privata delli 19 luglio 1712.	s. 3060	s. 91.80
Eredi del Cavalier Scipione Colelli per un Cambio a scudi 3 per cento per poliza privata delli 30 luglio 1712 (estinto per gl'atti del Paporozzi Notaro Apostolica Camera li 14 luglio 1715).	s. 588	s. 17.64
	s. 700721.93	s. 25520.14
Cambio di scudi 800a scudi 3.10 per cento creato dalla signora principessa Donna Olimpia Giustiniani Barberini con la sicurtà della Chiara Memoria del Duca Don Livio Odescalco a favore della Chiara Memoria del principe Don Angelo Altieri per gl'atti del Caioli Notaro Capitolino li 18 Ottobre 1694, che per la rata di scudi 6000 se n'è pagato li frutti al Don Girolamo Altieri, per la rata di scudi 400 al signor Duca Don Emilio Altieri, e per la rata di scudi 1600 al Duca Don Giovanni Battista Rospigliosi cedutoli in Conto di Rate dalla signora principessa Donna Civitella del suddetto signor Duca Don Emilio.	s. 8000	s. 248

Elenco dei Crediti Passivi

Tonedari	s. 15000	s. 435
Rospigliosi	s. 10000	s. 300
Salviati	s. 6000	s. 180
Pinelli	s. 7500	s. 225
Pamfili	s. 30000	s. 900
Salviati	s. 20000	s. 600
Sonnino	s. 14200	s. 497
Erba	s. 12000	s. 372
	s. 114700	s. 3509
Gioannelli	s. 14700	s. 588
Farsetti	s. 20325.98	s. 1016.29
	s. 149725.98	s. 5113.29
	s. 11470	s. 3509
Rata del cambioo Altieri	s. 5300	s. 164.90
Scudi 30000 in mano Grillo	s. 30000	s. 900
	s. 150000	s. 4573.30
Ascevolini	s. 8150	s. 366.75
Aldrovandi	s. 6200	s. 310
Residuo di Galera	s. 1150	s. 34.50
	s. 165500	s. 5284.55
Santa Croce	s. 10000	s. 350
Colelli	s. 588	s. 17.64
Galli	s. 8410	s. 243.89
	s. 184498	s. 5896.08
Due censi di Vaini	s. 14000	s. 1
Resto di Durazzo	s. 2698	s. 107.94
	s. 201196	s. 6004.02
Frutti di Farsetti pagati a Venetia		s. 4099.99
		s. 10104.01
Frutti d'erba pagati a Milano		s. 1129.60
		s. 11203.61

Altro elenco

1691. Tonedari censo 2.90.	s. 15000	s. 435
1692. Rospigliosi cambio 3.	s. 10000	s. 300
1692. Salviati cambio 3.	s. 6000	s. 180
1693. Pinelli di Genova censo 3.	s. 7500	s. 225
1693. Panfilij cambio 3.	s. 30000	s. 900
1694 Salviati censo 3.	s. 20000	s. 600
1695. Sonnino cambio 3.50.	s. 14200	s. 497
1695. Erba cambio 3.10.	s. 12000	s. 372
1696. Giovannelli cambio 4.	s. 14700	s. 588
1696. Farsetti cambio 5.	S. 20325.98	s. 1016.29
1696. Panizza cambio 2.80.	s. 1530	s. 42.84
1696. Ulci cambio 4.	s. 10000	s. 400
	s. 161255.98	s. 5556.13
Levato il cambio d'Erba.	s. 12000	s. 372
	s. 139255.98	s. 5184.13
Tonedari	s. 15000	s. 435
Rospigliosi S. V.	s. 10000	s. 300
Salviati S. V.	s. 6000	s. 180
Pinelli S. V.	s. 7500	s. 225
Panfilij	s. 30000	s. 900
Salviati	s. 20000	s. 600
Sonnino S. V.	s. 14200	s. 497
Panizza S. V.	s. 1530	s. 42.84
Ulci	s. 10000	s. 400
Santa Croce	s. 25000	s. 825
	s. 139230	s. 4404.84
Corsini	s. 11000	s. 363
	s. 150230	s. 4767.84